PARTE UFFICIALE

Il Num. 3869 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, e gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed il 1° dell'allegato *N* di quest'ultima legge;

Visti i Nostri decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, e 17 febbraio 1870, n. 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli Enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni stabili devoluti al Demanio, e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Sentita la Commissione centrale di sindacato, instituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le rendite liquidate pei beni stabili devoluti al Demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli elenchi allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, *K*, controfirmati dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Sono parimente accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli anzidetti elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili, operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.

Art. 2. In relazione al primo comma dell'articolo precedente, per effetto della liquidazione del patrimonio degli Enti morali indicati nei suddetti elenchi, sono accertate, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo allegato *L*, controfirmato dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti ed annesso al presente decreto, in complessive lire 5,070 10 (lire cinquemila settanta e centesimi dieci) l'annua rendita 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo pel Culto con decorrenza dal 1° luglio 1877, ed in complessive lire 389,332 38 (lire trecentottantanovemila trecentotrentadue e centesimi trentotto) la somma delle rate di rendita maturate a favore dello stesso Fondo pel Culto a tutto giugno 1877.

L'anzidetta rendita annua e i relativi arretrati saranno conteggiati colla rendita stata inscritta a favore del Fondo per il Culto, in esecuzione del Nostro decreto 6 gennaio 1867, numero 3546.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 24 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.
MANCINI.

Allegato A — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite* 5 °/₀ *da inscriversi sul Gran Libro*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀ - Col. 6-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beneficio di S. Bartolomeo in . . .	Manciano	Grosseto	79 42	73 81	5 61	»	1° gennaio 1872	»

Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1877, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1877 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L. »

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0/0 liquidate a tutto giugno 1877 L. »

San Rossore, addì 24 aprile 1877.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: DEPRETIS.

Allegato B — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite* 5 °/₀ *da inscriversi sul Gran Libro*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀ - Col. 6-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ufficiatura Aloisi nella cattedrale di	Livorno	Livorno	»	95 58	»	95 58	1° gennaio 1873	»

Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1877, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1877 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L. »

Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 0/0 liquidate a tutto giugno 1877 . . . . . L. »

San Rossore, addì 24 aprile 1877.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: DEPRETIS.

lel Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	10 18	5 61	15 79	» 90	» 74	1 64	14 15	111 53
»	»	»	30 85	30 85	»	4 07	4 07	26 78	»
»	»	10 18	36 46	46 64	» 90	4 81	5 71	40 93	111 53

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti: MANCINI.

lel Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	508 96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	430 11
»	»	»	»	»	»	»	»	»	939 07

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti: MANCINI.

Allegato C — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 °/₀ da inscriversi sul Gran Libro*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Provincia	RENDITA ANNUA — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA ANNUA — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro Colonne 5 — 6	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀-Col. 6-5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	6	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cappella di S. Martino in S. Giovanni del Battesimo di	Pisa	Pisa	»	45 05	»	45 05	1° gennaio 1874	»

Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1877, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1877 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L. »

Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto giugno 1877 . . . . . . L. »

San Rossore, addì 24 aprile 1877.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: DEPRETIS.

Allegato D — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 °/₀ da inscriversi sul Gran Libro*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Provincia	RENDITA ANNUA — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA ANNUA — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀-Col. 6-5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beneficio della SS. Annunziata in .	Bussoleno	Torino	»	68 40	»	68 40	1° luglio 1874	»

Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1877, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1877 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L. »

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto giugno 1877 . L. »

San Rossore, addì 24 aprile 1877.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: DEPRETIS.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	272 »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	157 67
»	»	»	»	»	»	»	»	»	429 67

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti: MANCINI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	466 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	205 20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	672 03

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti: MANCINI.

Allegato **E** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 °/₀ da inscriversi sul Gran Libro*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀ Col. 6-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Corporazioni religiose.								
1	Convento dei Minori Osservanti di S. Francesco sotto il titolo di Sant'Antonio Abate in	Paternò	Catania	49 19	167 03	»	117 84	1° gennaio 1875	»
2	Convento dei Padri Predicatori in .	S. Stefano Quisquina	Girgenti	61 01	292 83	»	231 82		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1874. . . . . L.			110 20	459 86	»	349 66		»
	Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1877, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1877 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0/0 liquidate a tutto giugno 1877 . L.								»

San Rossore, addì 24 aprile 1877.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: DEPRETIS.

Allegato **F** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 °/₀ da inscriversi sul Gran Libro*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀-Col. 6-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Corporazioni religiose.								
1	Convento di S. Rosalia in	Piazza Armerina	Caltanissetta	130 72	404 58	»	273 86	1° luglio 1875	»
2	Convento del 3° ordine di S. Francesco sotto il titolo di S. Anna e di S Maria la Consolazione in. . .	Girgenti	Girgenti	148 99	1528 35	»	1379 36		»
3	Convento di S. Domenico in . . .	Chiusa Sclafani	Palermo	215 37	671 88	»	456 51		»
4	Convento dei Cappuccini in. . . .	Avola	Siracusa	440 13	280 13	160 »	»		»
5	Convento dei Padri Cappuccini di San Francesco d'Assisi in	Scicli	Id.	396 11	149 »	247 11	»		»

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 82	»	»	»	25 82	»	»	»	25 82	863 18
42 54	»	»	»	42 54	»	»	»	42 54	1698 08
68 36	»	»	»	68 36	»	»	»	68 36	2561 26
»	»	»	»	»	»	»	»	»	874 15
68 36	»	»	»	68 36	»	»	»	68 36	3435 41

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti: MANCINI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71 17	»	»	»	71 17	»	»	»	71 17	2142 95
128 29	»	»	»	128 29	»	»	»	128 29	10780 01
147 76	»	»	»	147 76	»	»	»	147 76	3572 19
94 43	»	113 78	720 »	928 21	10 01	95 04	105 05	823 16	146 92
281 68	327 42	494 22	1111 99	2215 31	43 49	146 78	190 27	2025 04	»

Numero progressivo 1	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso 2	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune 3	SEDE — Provincia 4	RENDITA ANNUA — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio 5	RENDITA ANNUA — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico 6	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonna 5 — 6 7	DIFFERENZA — Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀ - Col. 6-5 8	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto 9	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 10
6	~~Convento dei Minori Osservanti di San~~ Francesco d'Assisi sotto il titolo di S. Maria di Gesù in Siracusa . .	Siracusa	Siracusa	350 06	268 49	81 57	»	1° luglio 1875	»
7	Monastero dell'ordine di S. Benedetto sotto il titolo della SS. Annunziata	Id.	Id.	64 33	662 13	»	597 80		»
8	Convento dei Padri Cappuccini sotto il titolo di S. Francesco d'Assisi in	Vittoria	Id.	52 68	509 32	»	456 64		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1875 . . . . L.			1798 39	4473 88	488 68	3164 17		»
	Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1877, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1877 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto giugno 1877 . L.								»

San Rossore, addì 24 aprile 1877.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: DEPRETIS.

Allegato G — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 °/₀ da inscriversi sul Gran Libro*

Numero progressivo 1	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso 2	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune 3	SEDE — Provincia 4	RENDITA ANNUA — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio 5	RENDITA ANNUA — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico 6	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6 7	DIFFERENZA — Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 0[0 - Col. 6-5 8	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto 9	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 10
1	Legato Piroli-Restelli nella cattedrale di (*).	Cremona	Cremona	»	1 34	»	1 34	1° gennaio 1876	»
2	Cappella di S. Giovanni Decollato nell'Oratorio di Fontelucente in	Fiesole	Firenze	»	12 26	»	12 26		»
3	Cappellania fondata dal duca Sanfilippo in	Grotte	Girgenti	»	91 80	»	91 80		»

(*) Iscrizione suppletiva - vedi n. 119 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 5 dicembre 1872, n. 1202 (Serie II).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70 85	13 25	73 68	367 06	524 84	6 48	48 45	54 93	469 91	451 87
47 17	»	»	»	47 17	»	»	»	47 17	4677 78
35 71	»	»	»	35 71	»	»	»	35 71	3573 21
877 06	340 67	681 68	2199 05	4098 46	59 98	290 27	350 25	3748 21	25344 93
»	»	»	977 36	977 36	»	129 01	129 01	848 35	6328 34
877 06	340 67	681 68	3176 41	5075 82	59 98	419 28	479 26	4596 56	31673 27

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti: MANCINI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	4 74
»	»	»	»	»	»	»	»	»	96 54
»	»	»	»	»	»	»	»	»	687 48

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0|0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30°|₀-Col. 6-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Beneficio Violante Pietro in . . .	Petralia Sottana	Palermo	»	75 98	»	75 98		»
5	Beneficio canonicale di S. Leonardo in.	Loreto Aprutino	Teramo	213 70	152 03	61 67	»		»
6	Canonicato Cipponeri Francesco nella cattedrale di	Trapani	Trapani	»	30 23	»	30 23		»
	Corporazioni religiose.								
7	Monastero di S. Marco le Vergini in.	Castrogiovanni	Caltanissetta	10834 05	4888 62	5945 43	»	1° gennaio 1876	»
8	Convento dei Riformati Mendicanti sotto il titolo di S. Antonio da Padova in	Belpasso	Catania	401 18	198 02	203 16	»		»
9	Monastero delle Benedettine sotto il titolo di S. Maria di Valverde in .	Sciacca	Girgenti	165 83	7248 35	»	7082 52		»
10	Convento dei Cappuccini in . . .	Chiusa Sclafani	Palermo	121 30	178 37	»	57 07		»
11	Convento dei Minori Osservanti sotto il titolo di S. Maria di Gesù in . .	Avola	Siracusa	19 »	260 06	»	241 06		»
12	Convento di S. Domenico in . . .	Noto	Id.	1221 56	4197 58	»	2976 02		»
13	Convento di S. Francesco di Paola sotto il titolo di S. Bartolomeo in.	Id.	Id.	246 68	460 53	»	213 85		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1875. . . . . L.			13223 30	17795 17	6210 26	10782 13		»
	Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1877, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1877, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0|0 liquidate a tutto giugno 1877 . L.								»

San Rossore, addì 24 aprile 1877.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: DEPRETIS.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867, per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17	Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	632 54
»	34 43	123 34	308 85	466 12	10 85	40 70	51 55	414 57	116 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	28 43
9305 53	7877 70	11890 86	29727 15	58801 24	1046 40	3923 98	4970 38	53830 86	»
230 94	269 19	406 32	1015 80	1922 25	35 77	134 09	169 86	1752 39	»
171 90	145 75	220 »	550 »	1087 65	19 86	72 60	91 96	995 69	59555 56
39 45	»	»	»	39 49	»	»	»	39 45	806 87
15 57	»	»	»	15 57	»	»	»	15 57	2006 82
1028 15	»	»	»	1028 15	»	»	»	1028 15	24723 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2415 49
10791 54	8327 07	12640 52	31601 30	63360 43	1112 38	4171 37	5283 75	58076 68	91074 89
»	»	»	9315 39	9315 39	»	1229 63	1229 63	8085 76	16173 19
10791 54	8327 07	12640 52	40916 69	72675 82	1112 38	5401 »	6513 38	66162 44	107248 08

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti: MANCINI.

Allegato H — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 % da inscriversi sul Gran Libro*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. Col. 6-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Canonicato di S. Bartolomeo nella collegiata dei Ss. Pietro e Dalmazzo in	Alessandria	Alessandria	856 07	454 16	401 91	»		»
2	Ufficiatura Carlini nella cattedrale di	Arezzo	Arezzo	»	21 12	»	21 12		»
3	Beneficio Ranno Carmelo in	Agira	Catania	»	3 83	»	3 83		»
4	Ufficiatura del S. Sepolcro in S. Pancrazio di	Firenze	Firenze	»	44 10	»	44 10		»
5	Legato Garufo Giacinto in	Aragona	Girgenti	»	38 98	»	38 98		»
6	Mansioneria Farraggia in	Id.	Id.	»	22 41	»	22 41		»
7	Cappellania Calogero Aserio in	Naro	Id.	»	72 67	»	72 67		»
8	Capitolo della collegiata dei Ss. Stefano e Nicolao in	Pescia	Lucca	»	1828 73	»	1828 73		»
9	Cappellania Mazza eretta all'altare del SS. Crocifisso in S. Maria Annunziata di	Viadana	Mantova	»	40 55	»	40 55		»
10	Comunia dei Preti in	Mirto	Messina	»	208 94	»	208 94		»
11	Cappellania Mozzoni nella parrocchiale di	Pogliano	Milano	»	122 59	»	122 59		»
12	Mansioneria Corno Giovanni Battista in	S. Martino di Lupari	Padova	»	10 24	»	10 24		»
13	Capitolo della collegiata di	Termini	Palermo	1734 17	3815 32	»	2081 15		»
14	Beneficio di S. Giacomo Apostolo in	Casei Gerola	Pavia	62 42	24 06	38 36	»	1° luglio 1876	»
15	Beneficio di S. Maria della Cervola in	Vigolzone	Piacenza	»	4 04	»	4 04		»
16	Clero ricettizio di S. Luca Abate in	Armento	Potenza	296 43	594 60	»	298 17		»
17	Beneficio di S. Rocco in	Bauco	Roma	120 26	40 92	79 34	»		»
18	Chiesa ricettizia di S. Maria delle Grazie in	Lustra	Salerno	495 57	132 89	362 68	»		»
19	Chiesa ricettizia della SS. Annunziata in	Montano Autilia	Id.	415 21	224 60	190 61	»		»
20	Chiesa ricettizia di S. Giovanni Battista in	Ostigliano	Id.	143 97	81 60	62 37	»		»
21	Chiesa ricettizia di Santa Barbara in	Salento	Id.	40 63	42 89	»	2 26		»
22	Canonicato dell'Esaltazione della Croce in Provenzano in	Siena	Siena	»	108 18	»	108 18		»
23	Cappellania Lo Giudice Colomasi, Gallitto e Lombardo in (*)	Melilli	Siracusa	»	3 02	»	3 02		»
24	Cappellania Laudogna Saverio in	Noto	Id.	»	66 99	»	66 99		»
25	Cappellania Manetti Margherita in	Id.	Id.	»	9 61	»	9 61		»
26	Beneficio di Maria SS. delle Grazie in	Castelvetrano	Trapani	»	80 82	»	80 82		»
27	Beneficio della Purificazione nella collegiata di	Marsala	Id.	»	54 30	»	54 30		»

(*) Iscrizione suppletiva - vedi n. 469 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 8 maggio 1872, n. 898 (Serie 2a).

el Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 18 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			TOTALE			TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	58 82	212 48	1589 02	1860 32	18 70	209 75	223 45	1631 87	258 08
»	»	»	»	»	»	»	»	»	179 27
»	»	»	»	»	»	»	»	»	5 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	389 18
»	»	»	»	»	»	»	»	»	344 »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	197 77
»	»	»	»	»	»	»	»	»	641 31
»	»	»	»	»	»	»	»	»	15789 84
»	»	»	»	»	»	»	»	»	357 85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1843 89
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1081 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	90 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	19870 01
»	»	»	34 85	34 85	»	4 60	4 60	30 25	190 48
»	»	»	»	»	»	»	»	»	35 65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2999 41
»	»	»	132 01	132 01	»	17 43	17 43	114 58	58 17
»	»	725 36	1994 74	2720 10	63 83	263 31	327 14	2392 96	176 08
»	57 83	357 48	1048 35	1463 66	31 46	138 38	169 84	1293 82	253 76
»	»	»	127 51	127 51	»	16 83	16 83	110 68	553 29
»	»	»	»	»	»	»	»	»	293 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	954 69
»	»	»	»	»	»	»	»	»	26 65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	569 34
»	»	»	»	»	»	»	»	»	84 81
»	»	»	»	»	»	»	»	»	713 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	452 23

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °[o - Col. 6-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Fondazione o Stabilimento Loria in	Poggioreale	Trapani	»	23 31	»	23 31		»
29	Beneficio di S. Girolamo in	Porcia	Udine	»	134 35	»	134 35		»
	Corporazioni religiose.								
30	Convento di S. Francesco d'Assisi in	Piazza Armerina	Caltanissetta	5098 10	2025 62	3072 48	»		»
31	Convento di S. Domenico in . . .	Acireale	Catania	14380 61	4670 11	9710 50	»		»
32	Convento di S. Antonio Abate in. .	Regalbuto	Id.	583 05	986 14	»	403 09		»
33	Convento di S. Domenico in . . .	Id.	Id.	596 17	830 51	»	234 34		»
34	Convento degli ex-Padri Riformati di S. Francesco in	Bivona	Girgenti	380 63	192 24	188 39	»	1° luglio 1876	»
35	Convento dei Francescani di S. Maria di Gesù in.	Sambuca Zabut	Id.	479 03	262 06	216 97	»		»
36	Convento di S. Lorenzo in	Carini	Palermo	246 60	326 54	»	79 94		»
37	Convento dei Cappuccini in. . . .	Monreale	Id.	651 89	618 59	33 30	»		»
38	Convento di S. Francesco di Paola in	Augusta	Siracusa	921 46	799 43	122 03	»		»
39	Conventuali di S. Francesco d'Assisi in.	Alcamo	Trapani	589 66	563 69	25 97	»		»
40	Convento dei Cappuccini in. . . .	Mazara	Id.	244 80	291 30	»	46 50		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1876 . . . . L.			28336 73	19876 05	14504 91	6044 23		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1877, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1877, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto giugno 1877 . L.								»

San Rossore, addì 24 aprile 1877.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: DEPRETIS.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	205 71
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1185 64
4361 71	4071 04	6144 96	16898 64	31476 35	540 76	2230 62	2771 38	28704 97	»
10451 58	12866 41	19421 »	53407 75	96146 74	1709 04	7049 82	8758 86	87387 88	»
320 67	»	»	»	320 67	»	»	»	320 67	3557 26
282 72	»	»	»	282 72	»	»	»	282 72	2226 19
126 43	»	366 84	1036 14	1529 41	32 28	136 77	169 05	1360 36	30 88
238 76	62 68	224 20	1193 33	1718 97	19 73	157 52	177 25	1541 72	»
91 57	»	»	»	91 57	»	»	»	91 57	1060 93
445 46	44 12	66 60	183 15	739 33	5 86	24 18	30 04	709 29	»
53 82	»	4 41	671 17	729 40	» 39	88 59	88 98	640 42	2426 28
429 14	34 41	51 94	142 83	658 32	4 57	18 85	23 42	634 90	»
204 »	»	»	»	204 »	»	»	»	204 »	410 36
17005 86	17195 31	27575 27	78459 49	140235 93	2426 62	10356 65	12783 27	127452 66	59513 85
»	»	»	14504 91	14504 91	»	1914 65	1914 65	12590 26	6044 23
17005 86	17195 31	27575 27	92964 40	154740 84	2426 62	12271 30	14697 92	140042 92	65558 08

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti: MANCINI.

Allegato I — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 °/ₒ da inscriversi sul Gran Libro*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	SEDE — Provincia	RENDITA ANNUA — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA ANNUA — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	DIFFERENZA — Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/ₒ - Col. 6-5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Abbazia Gallia, ossia Beneficio di San Carlo in	Alessandria	Alessandria	3405 30	1099 92	2305 38	»		»
2	Cappellania della Beata Vergine del Rosario in	Villaromagnano	Id.	»	117 91	»	117 91		»
3	Legato pio Solimani in Collina di	Monte Vidoncombatte	Ascoli Piceno	103 65	59 66	43 99	»		»
4	Clero ricettizio di (1)	Summonte	Avellino	75 20	22 56	52 64	»		»
5	Canonicato di S. Chiara nella cattedrale di	Venafro	Campobasso	»	97 61	»	97 61		»
6	Primiceriato di S. Germano nella collegiata di	Cassino	Caserta	150 01	49 97	100 04	»		116 24
7	Cappellania Demartino Agata in	Caltagirone	Catania	»	68 85	»	68 85		»
8	Coro della matrice chiesa di	Leonforte	Id.	»	14 94	»	14 94		»
9	Cappellania Gottadauro Stanislao e Pasquale in	Vizzini	Id.	»	45 90	»	45 90		»
10	Cappellania Gottadauro Ignazio e Lucia in	Id.	Id.	»	45 90	»	45 90		»
11	Canonicato di 1ª fondazione in	Domaso	Como	»	65 20	»	65 20		»
12	Clero ricettizio di S. Pietro in	Corigliano Calabro	Cosenza	638 22	200 11	438 11	»		»
13	Clero ricettizio di S. Maria del Gancio in	Saracena	Id.	800 47	531 27	»	230 80		»
14	Canonicato Fontana nella cattedrale di	Mondovì	Cuneo	111 83	233 80	»	121 97		55 28
15	Cappellania dell'Ascensione in	Villanova Solaro	Id.	546 96	177 29	369 67	»		»
16	Pia Fondazione Ghisolfo Francesco in S. Marcellino di	Genova	Genova	»	1 50	»	1 50		»
17	Cappellania Gallo Emanuele e Lavaggi in S. Marco di	Id.	Id.	»	150 »	»	150 »		»
18	Cappellania Roisecco Nicolò Maria in	Id.	Id.	»	111 74	»	111 74		»
19	Cappellania Gravano Lucia in	Quiliano	Id.	224 15	77 57	146 58	»	1° gennaio 1877	»
20	Cappellania Bonfiglio Margherita nella cattedrale di	Savona	Id.	»	42 50	»	42 50		»
21	Cappellania Vigliotto Gravano in S. Giorgio di	Vezzi Portio	Id.	260 76	78 23	182 53	»		»
22	Chiesa ricettizia di S. Brizio in (2)	Calimera	Lecce	»	5 74	»	5 74		»
23	Beneficio Giulio Cesare Capece Minutoli in	Messina	Messina	»	45 90	»	45 90		»
24	Beneficio Cirino Scaglione in	S. Fratello	Id.	»	10 33	»	10 33		»
25	Legato Gandella nella parrocchiale di	Caselle Lurani	Milano	40 37	26 09	14 28	»		29 16
26	Legato detto Monte dall'Occhio e Palude nella parrocchiale di	Inazzo	Id.	166 33	49 90	116 43	»		126 93
27	Legato Brigalò nella parrocchiale di Melegnanello in	Turano	Id.	164 86	53 06	111 80	»		»
28	Cappellania Baraldi in S. Pietro in Elda di	Mirandola	Modena	»	117 43	»	117 43		»
29	Cappellania Pecchio Leonardo in	Cesara	Novara	»	29 66	»	29 66		»
30	Beneficio di S. Giovanni Battista in	Traffiume	Id.	44 65	211 46	»	166 81		»
31	Legato Onigo nella chiesa arcipretale di	Montagnana	Padova	»	2 97	»	2 97		»
32	Legato Stoppa in	S. Martino di Lupari	Id.	142 95	42 88	100 07	»		»
33	Comunia del clero ricettizio di	Isnello	Palermo	»	773 48	»	773 48		»
34	Beneficio di Maria SS. della Pietà in	Palermo	Id.	»	64 87	»	64 87		»
35	Comunia del clero ricettizio di	Termini Imerese	Id.	1242 03	4310 89	»	3068 86		»
36	Legato Zerbi Rancetti nella parrocchiale dei Ss. Primo e Feliciani in	Pavia	Pavia	»	4 03	»	4 03		»
37	Beneficio della Beata Vergine del Carmine nella parrocchia di Cerreto in	Ferriere	Piacenza	1 45	» 44	1 01	»		»
38	Canonicato di S. Giorgio nella cattedrale di	Piacenza	Id.	»	»	192 96	»		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 3 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 3 maggio 1874, n. 1925 (Serie 2ª).

ROMA — Tip. Eredi Botta || CAMERANO NATALE, *gerente*.

lel Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			TOTALE			TOTALE	Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	1616 15	3985 02	12591 23	18192 40	350 68	1662 04	2012 72	16179 68	496 33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1099 52
»	»	»	149 08	149 08	»	19 68	19 68	129 40	354 15
»	»	»	108 93	108 93	»	14 38	14 38	94 55	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	162 97
»	132 55	200 08	600 24	932 87	17 61	79 23	96 84	836 03	37 28
»	»	»	»	»	»	»	»	»	642 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	139 31
»	»	»	»	»	»	»	»	»	428 01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	428 01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	606 45
»	512 34	876 22	2628 66	4017 22	77 11	346 98	424 09	3593 13	31 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2693 06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	943 51
»	»	»	569 91	569 91	»	75 23	75 23	494 68	1384 27
»	»	»	»	»	»	»	»	»	12 54
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1398 75
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1041 97
»	»	171 82	879 48	1051 30	15 12	116 09	131 21	920 09	166 99
»	»	»	»	»	»	»	»	»	396 32
»	»	»	552 66	552 66	»	72 95	72 95	479 71	492 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	53 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	428 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	96 33
»	18 92	28 56	85 68	133 16	2 51	11 31	13 82	119 34	109 82
»	154 27	232 86	698 58	1085 71	20 49	92 21	112 70	973 01	»
»	»	»	562 42	562 42	»	74 24	74 24	488 18	235 99
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1095 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	259 43
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1436 40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	27 69
»	73 66	200 14	600 42	874 22	17 61	79 26	96 87	777 35	25 25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	7131 75
»	»	»	»	»	»	»	»	»	542 13
»	»	»	»	»	»	»	»	»	31523 18
»	»	»	»	»	»	»	»	»	33 67
»	»	»	» 58	» 58	»	» 08	» 08	» 50	3 85
»	»	»	306 59	306 59	»	40 47	40 47	266 12	»

(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 8 dell'allegato G annesso al R. decreto 29 giugno 1873, n. 1493 (Serie 2ª).

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta, liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione; e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del fondo per il culto per rendita annua a inscriversi sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto per rendita annua a prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. Col. 6-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Canonicato di S. Giovanni nella collegiata di	Capranica	Roma	256 29	185 92	70 37	»	1° gennaio 1877	»
40	Beneficio degli Angeli in S. Michele di	Caprarola	Id.	23 60	12 07	11 53	»		»
41	Beneficio di S. Anna in S. Michele di	Id.	Id.	32 39	16 98	15 41	»		»
42	Legato Frattini nella collegiata di. .	Carbognano	Id.	28 50	12 26	16 24	»		»
43	Legato Nardocini nella collegiata di	Id.	Id.	»	2 42	»	2 42		»
44	Beneficio Fogliasca nella cattedrale di	Civita Castellana	Id.	137 80	50 40	87 40	»		»
45	Legato d'Alessio nella cattedrale di.	Id.	Id.	23 75	10 03	13 72	»		»
46	Beneficio Papaleone nella cattedrale di.	Id.	Id.	304 91	91 47	213 44	»		»
47	Legato Siniscalchi in	Id.	Id.	»	20 96	»	20 96		»
48	Legato Cristiani nella cattedrale di.	Id.	Id.	18 71	7 62	11 09	»		»
49	Legato Morelli nella cattedrale di .	Id.	Id.	54 46	20 36	34 10	»		»
50	Beneficio della SS. Annunziata nella chiesa omonima di	Corneto Tarquinia	Id.	»	91 08	»	91 08		»
51	Beneficio Scacchio nella cattedrale di	Id.	Id.	»	106 42	»	106 42		»
52	Cappellania Corradea in	Farnese	Id.	85 04	25 51	59 53	»		»
53	Capitolo della collegiata di S. Nicola in	Guarcino	Id.	3391 25	1409 40	1981 85	»		»
54	Abbadia di S. Giorgio in	Riofreddo	Id.	»	137 06	»	137 06		»
55	Beneficio Anversa nella collegiata di.	Ronciglione	Id.	21 90	15 87	6 03	»		»
56	Canonicato Tanci nella collegiata di.	Id.	Id.	23 51	87 64	»	64 13		»
57	Cappellania della Madonna della Neve in.	Segni	Id.	63 67	26 35	37 32	»		»
58	Beneficio di S. Giovanni in S. Pietro di	Torrice	Id.	»	32 32	»	32 32		»
59	Beneficio di S. Pietro in	Id.	Id.	»	85 62	»	85 62		»
60	Cappellania del SS. Salvatore in San Sisto di.	Viterbo	Id.	»	14 41	»	14 41		»
61	Chiesa ricettizia di S. Maria Maggiore in.	Atena	Salerno	5381 82	1683 25	3698 57	»		»
62	Chiesa ricettizia di S. Maria dell'Assunta in	Magliano Nuovo	Id.	2238 73	713 77	1524 96	»		»
63	Chiesa ricettizia di S. Maria della Vittoria in.	Massa	Id.	»	38 02	»	38 02		»
64	Chiesa ricettizia di S. Giovanni Battista in	Rofrano	Id.	270 13	119 22	150 91	»		»
65	Chiesa ricettizia dei Ss. Nicola e Bernardino in.	Stella Cilento	Id.	276 13	122 63	153 50	»		»
66	Cappellania del Rosario in	Posada	Sassari	83 34	25 »	58 34	»		»
67	Cappellania Mandisi Isabella in . .	Avola	Siracusa	»	3 31	»	3 31		»
68	Cappellania Morello Lorenzo in . .	Id.	Id.	»	10 18	»	10 18		»
69	Cappellania Artale Antonio in . .	Id.	Id.	»	6 88	»	6 88		»
70	Cappellania Vaccarello Corrado in .	Id.	Id.	»	3 82	»	3 82		»
71	Cappellania Pisano Daniele in. . .	Lentini	Id.	»	7 11	»	7 11		»
72	Cappellania Pisano Salvatore in . .	Id.	Id.	»	24 90	»	24 90		»
73	Cappellania Spataro Maria e Paolo in	Ragusa	Id.	40 08	54 02	»	13 94		»
74	Cappellania Manna Matteo in . . .	S. Croce	Id.	17 92	7 93	9 99	»		»
75	Cappellania Santangelo Lucia in . .	Sortino	Id.	»	41 31	»	41 31		»
76	Beneficio Spezier in	Asolo	Treviso	41 40	35 77	5 63	»		»
77	Beneficio di S. Sebasliano in S. Maria Nuova di	Serravalle	Id.	»	21 40	»	21 40		»
78	Mansioneria Pedionda in	Sedegliano	Udine	»	78 46	»	78 46		»
79	Mansioneria della Beata Vergine del Carmine in	Gallio	Vicenza	»	51 15	»	51 15		»

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE Colonne 16 + 17	Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	214 62	214 62	»	28 33	28 33	186 29	»
»	»	»	21 55	21 55	»	2 85	2 85	18 70	19 38
»	»	»	27 65	27 65	»	3 65	3 65	24 »	29 16
»	»	»	29 59	29 59	»	3 91	3 91	25 68	20 26
»	»	»	»	»	»	»	»	»	8 41
»	»	»	150 76	150 76	»	19 90	19 90	130 86	8 20
»	»	»	23 67	23 67	»	3 12	3 12	20 55	17 55
»	»	»	366 42	366 42	»	48 37	48 37	318 05	160 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	43 20
»	»	»	19 16	19 16	»	2 53	2 53	16 63	13 31
»	»	»	59 01	59 01	»	7 79	7 79	51 22	35 52
»	»	»	»	»	»	»	»	»	316 50
»	»	»	»	»	»	»	»	»	369 81
»	»	»	77 39	77 39	»	10 22	10 22	67 17	55 48
»	»	»	6325 41	6325 41	»	834 95	834 95	5490 46	397 06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	476 28
»	»	»	9 99	9 99	»	1 32	1 32	8 67	28 87
»	»	»	»	»	»	»	»	»	266 72
»	»	»	67 69	67 69	»	8 94	8 94	58 75	43 77
»	»	»	»	»	»	»	»	»	112 31
»	»	»	»	»	»	»	»	»	297 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	50 07
»	1695 18	7397 14	22191 42	31283 74	630 95	2929 27	3580 22	27703 52	1458 82
»	»	»	4131 92	4131 92	»	545 41	545 41	3586 51	4720 09
»	»	»	»	»	»	»	»	»	354 54
»	44 02	301 82	905 46	1251 30	26 56	119 52	146 08	1105 22	123 19
»	19 61	307 »	921 »	1247 61	27 02	121 57	148 59	1099 02	146 82
»	»	96 42	350 04	446 46	8 48	46 20	54 68	391 78	41 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	30 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	94 93
»	»	»	»	»	»	»	»	»	64 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	35 62
»	»	»	»	»	»	»	»	»	66 30
»	»	»	»	»	»	»	»	»	232 19
»	»	»	»	»	»	»	»	»	89 34
»	»	»	37 77	37 77	»	4 99	4 99	32 78	43 97
»	»	»	»	»	»	»	»	»	385 22
»	5 80	11 26	33 78	50 84	» 99	4 46	5 45	45 39	10 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	197 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	731 64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	476 97

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. Col. 6-5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Corporazioni religiose.								
80	Convento dei Mendicanti di S. Rosalia in	Aidone	Caltanissetta	248 40	114 26	134 14	»	1° gennaio 1877	»
81	Convento dei Riformati sotto il titolo di S. Anna e Gioacchino in	Mussomeli	Id.	359 49	138 55	220 94	»		»
82	Convento dei Minori Riformati sotto il titolo di S. Antonio da Padova in	Acicatena	Catania	31 71	435 08	»	403 37		»
83	Monastero delle Benedettine sotto il titolo della Raccomandate in	Agira	Id.	51 97	957 17	»	905 20		»
84	Monastero di S. Chiara in	Catania	Id.	989 05	7065 90	»	6076 85		»
85	Convento di S. Francesco di Paola in	Linguaglossa	Id.	2339 24	870 90	1468 34	»		»
86	Convento dei Padri Carmelitani sotto il titolo di S. Alberto in	Id.	Id.	5806 56	1775 04	4031 52	»		»
87	Convento degli Eremiti di S. Agostino in	Sciacca	Girgenti	574 81	2265 55	»	1690 74		»
88	Convento di S. Rocco in	Carini	Palermo	358 38	256 99	101 39	»		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1876 . . . . L.			31194 13	28431 30	18291 75	15335 96		327 61
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1877, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1877, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto giugno 1877 . L.								327 61

San Rossore, addì 24 aprile 1877.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: DEPRETIS.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90 17	125 23	268 28	804 84	1288 52	23 61	106 24	129 85	1158 67	»
78 36	161 56	441 88	1325 64	2007 44	38 88	174 98	213 86	1793 58	56 21
21 49	»	»	»	21 49	»	»	»	21 49	3761 42
35 51	»	»	»	35 51	»	»	»	35 51	8440 99
820 08	87 72	132 40	397 20	1437 40	11 65	52 43	64 08	1373 32	57221 23
1626 88	1945 56	2936 68	8810 04	15319 16	258 43	1162 93	1421 36	13897 80	»
4034 73	5341 77	8063 04	24189 12	41628 66	709 55	3192 96	3902 51	37726 15	»
445 44	39 42	59 50	178 50	722 86	5 24	23 56	28 80	694 06	16034 92
219 01	134 34	202 78	608 34	1164 47	17 84	80 30	98 14	1066 33	»
7371 67	12108 10	25912 90	92612 44	138005 11	2280 33	12224 85	14505 18	123499 93	153626 83
»	»	»	9145 87	9145 87	»	1207 25	1207 25	7938 62	7667 98
7371 67	12108 10	25912 90	101758 31	147150 98	2280 33	13432 10	15712 43	131438 55	161294 81

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti: MANCINI.

Allegato K — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 °/₀ da inscriversi sul Gran Libro*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	SEDE — Provincia	RENDITA ANNUA — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA ANNUA — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 — Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — (Colonne 5 — 6	DIFFERENZA — Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀-Col. 6-5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	6	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cappellania dei Ss. Nazzaro e Celso in Calcinate del Pesce di (*) . .	Morosolo	Como	43 99	13 20	30 79	»		»
2	Clero ricettizio di	Mottofollone	Cosenza	404 20	134 01	270 19	»		»
3	Clero ricettizio di S. Maria del Piano in	Villapiana	Id.	1025 32	307 60	717 72	»	1° luglio 1877	»
4	Legato Franciosi nella cattedrale di	Civita Castellana	Roma	41 78	12 53	29 25	»		»
5	Cappellania Magli nella chiesa della Morte in	Civitavecchia	Id.	580 17	174 05	406 12	»		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue o dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1877 . . . . L.			2095 46	641 39	1454 07	»		»

(*) Iscrizione suppletiva - vedi n. 69 dell'allegato I annesso al R. decreto 9 luglio 1874, n. 2040 (Serie 2ª).

San Rossore, addì 24 aprile 1877.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: DEPRETIS.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	80 39	80 39	»	10 61	10 61	69 78	95 22
»	159 11	540 38	1756 24	2455 73	47 55	231 82	279 37	2176 36	98 65
»	7 97	1435 44	4665 18	6108 59	126 32	615 80	742 12	5366 47	404 15
»	»	»	65 08	65 08	»	8 59	8 59	56 49	21 93
»	»	»	864 13	864 13	»	114 06	114 06	750 07	321 51
»	167 08	1975 82	7431 02	9573 92	173 87	980 88	1154 75	8419 17	941 46

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti: MANCINI.

Allegato L — *Prospetto riepilogativo degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite leggi di liquidazione*

INDICAZIONE degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha			RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza della rendita da inscriversi a favore del fondo per il culto	Numero degli Enti morali assoggettati a conversione e poi soppressi dalla legge 15 agosto 1867	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
	rendita annua da inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 0[0	TOTALE Colonne 2 + 3	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del fondo per il culto *per rendita annua a inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del fondo per il culto *per rendita annua a prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6-5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1° Elenco — Allegato A . . .	1	»	1	79 42	73 81	5 61	»	1° luglio 1877	»	»
2° Elenco — Allegato B . . .	»	1	1	»	95 58	»	95 58		»	»
3° Elenco — Allegato C . . .	»	1	1	»	45 05	»	45 05		»	»
4° Elenco — Allegato D . . .	»	1	1	»	68 40	»	68 40		»	»
5° Elenco — Allegato E . . .	»	2	2	110 20	459 86	»	349 66		»	»
6° Elenco — Allegato F . . .	3	5	8	1798 39	4473 88	488 68	3164 17		»	»
7° Elenco — Allegato G . . .	3	10	13	13223 30	17795 17	6210 26	10782 13		»	»
8° Elenco — Allegato H . . .	13	27	40	28336 73	19876 05	14504 91	6044 23		»	»
9° Elenco — Allegato I . . .	39	49	88	31194 13	28431 30	18291 75	15335 96		4	327 61
10° Elenco — Allegato K . . .	5	»	5	2095 46	641 39	1454 07	»		»	»
Risultanze complessive degli Elenchi	64	96	160	76837 63	71960 49	40955 28	35885 18		4	327 61

Dedotto l'ammontare complessivo delle *partite a debito* (col. 8) da quello delle *partite a credito* (col. 7) 35855 18

Residua a {
Credito del Fondo per il Culto per rendita da inscriversi e per arretrati computati a tutto giugno 1877 . . . . 5070 10

Credito degli investiti degli Enti morali per rate di rendita maturate a loro favore dalla presa di possesso degli immobili a tutto il 3 settembre 1867 . . . . 327 61

1. *Rendita* 5 0[0 da inscriversi al *Fondo per il Culto* con decorrenza dal 1° luglio 1877, conteggiandola con quella già inscritta centesimi dieci . . . .

2. *Rate di rendita* dovute agli *investiti degli Enti morali* pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate in vigore la legge di soppressione del 15 agosto 1867, e già pagate agli investiti medesimi sul fondo costituito dagli trecentoventisette e centesimi sessantuno . . . .

3. *Rate di rendita* maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto giugno 1877 e da scontarsi sugli interessi percepiti dallo trecentottantanovemila trecentotrentadue e centesimi trentotto . . . .

4. *Ritenuta* per imposta di ricchezza mobile sulle rate di rendita maturate a favore del *Fondo per il Culto* negli anni 1869 e

5. *Importo complessivo delle rate di rendita* a tutto giugno 1877 depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile, lire

San Rossore, addì 24 aprile 1877.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: DEPRETIS.

5 °/₀ da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle dell'Asse ecclesiastico.

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE	Credito del fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 19	Debito del fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 per cento* liquidate sulla rendita esposta nella colonna 8 dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella colonna 9
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Colonne 12 + 13 + 14 + 15			Colonne 17 + 18		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
»	»	10 18	36 46	46 64	» 90	4 81	5 71	40 93	111 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	939 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	429 67
»	»	»	»	»	»	»	»	»	672 03
68 36	»	»	»	68 36	»	»	»	68 36	3435 41
877 06	340 67	681 68	3176 41	5075 82	59 98	419 28	479 26	4596 56	31673 27
10791 54	8327 07	12640 52	40916 69	72675 82	1112 38	5401 »	6513 38	66162 44	107248 08
17005 86	17195 31	27575 27	92964 40	154740 84	2426 62	12271 30	14697 92	140042 92	65558 08
7371 67	12108 10	25912 90	101758 31	147150 98	2280 33	13432 10	15712 43	131438 55	161294 81
»	167 08	1975 82	7431 02	9573 92	173 87	980 88	1154 75	8419 17	941 46
36114 49	38138 23	68796 37	246283 29	389332 38	6054 08	32509 37	38563 45	350768 93	372303 41
								350768 93	

a suo favore in esecuzione del Reale decreto 6 gennaio 1867, numero 3546, lire cinquemila settanta e . . . . L. 5,070 10

per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno 4 settembre 1867, in cui entrò interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire . . . . L. 327 61

stesso Fondo per il Culto sulla rendita inscritta a suo favore col R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire . . . . L. 389,332 38

successivi, lire trentottomila cinquecentosessantatrè e centesimi quarantacinque . . . . » 38,563 45 } 350,768 93

trecentocinquantunmila novantasei e centesimi cinquantaquattro . . . . L. 351,096 54

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti: MANCINI.

CONVENZIONE

per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China coi signori Raffaele Rubattino e Ignazio Florio (annessa alla legge 15 giugno 1877, n. 3880, serie 2ª, pubblicata nel numero 146).

Il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, a nome dello Stato;

Il commendatore Raffaele Rubattino, contraente a nome proprio e della Compagnia da lui rappresentata R. Rubattino e C.; ed il commendatore Ignazio Florio, tanto a nome proprio che della Compagnia da lui rappresentata I. e Vincenzo Florio e Compagni,

Hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1. I signori Rubattino e Florio si obbligano di eseguire i servizi di navigazione a vapore qui appresso indicati, ai termini ed alle condizioni contemplate nei rispettivi quaderni di oneri annessi alla presente, di cui formano parte integrante:

A) Servizio di navigazione a vapore postale e commerciale fra il continente e l'isola di Sardegna, con diramazioni a Palermo, a Tunisi ed a Marsiglia, e fra il continente e l'arcipelago toscano;

B) Servizio di navigazione a vapore postale e commerciale fra il continente e l'isola di Sicilia, con diramazioni a Malta ed a Tunisi;

C) Servizio di navigazione a vapore postale e commerciale fra l'Italia e gli scali levantini e del Mar Nero;

D) Servizio di navigazione a vapore postale e commerciale fra Genova, l'Egitto e le Indie;

E) Servizio di navigazione a vapore postale e commerciale fra Genova, Singapore e Batavia.

Art. 2. I servizi di cui alle lettere *A*, *D* ed *E* saranno esercitati dal commendatore Rubattino in nome proprio e della Società da esso rappresentata; quelli di cui alla lettera *B* saranno esercitati dal commendatore Florio in nome proprio e della Società da esso rappresentata; quelli infine di cui alla lettera *C* dal commendatore Florio in nome proprio, con facoltà di riunirli agli altri servizii della sua Società.

Art. 3. Per l'esecuzione dei servizi contemplati all'articolo primo, il Governo corrisponderà ai contraenti, nei limiti determinati dai rispettivi quaderni di oneri, le seguenti sovvenzioni:

Lire diciotto (lire 18) per lega marina percorsa in ogni viaggio di andata e ritorno, alle linee di cui alla lettera *A*;

Lire diciannove (lire 19) per lega, come sopra, alle linee di cui alla lettera *B*, fatta eccezione per la seconda corsa fra Messina e Malta, designata nel quaderno d'oneri sotto la lettera *E*, per la quale sarà corrisposto il sussidio di lire dodici (lire 12) per lega.

Lire diciassettemila seicentosedici (lire 17,616) pel servizio con barca a vela fra Trapani e Pantelleria;

Lire ventuna (lire 21) per lega, come sopra, alle linee di cui alla lettera *C*;

Lire un milione trecentottantamila (lire 1,380,000) all'anno complessivamente pei servizi di cui alla lettera *D*, cioè *un milione ed ottantamila* (lire 1,080,000) per viaggi a Bombay, compresa ogni spesa pel passaggio del Canale di Suez, e *trecentomila* (lire 300,000) pei viaggi ad Alessandria di Egitto;

Lire trentadue (lire 32) per lega, come sopra, compresa ogni spesa pel passaggio del Canale di Suez, pel servizio di cui alla lettera *E*.

Art. 4. Qualora le spese di transito pel Canale di Suez venissero soppresse o diminuite, in guisa che la somma pagata a questo titolo dal concessionario risultasse, in media per anno, inferiore alle *lire italiane trentamila* (lire 30,000) per ogni viaggio di andata e di ritorno, la sovvenzione attribuita ai servizi di Bombay e di Singapore, di cui alle lettere *D* ed *E*, sarà diminuita della somma che fosse stata pagata dal detto concessionario in meno delle *lire trentamila* (lire 30,000) per tutti i diritti di transito del Canale.

Art. 5. I concessionari si obbligano, secondo le norme dei quaderni d'oneri, di stabilire entro il primo semestre dalla data del cominciamento del servizio, uniche agenzie, compilando itinerari, orari e tariffe in comune, comprese quelle pei servizi cumulativi.

È fatta poi facoltà ai signori Rubattino e Florio di fondere le proprie Società in Società unica, che eserciti tutti i servizi contemplati nella presente convenzione, salva anche per questa facoltà l'approvazione governativa.

Art. 6. La presente convenzione avrà effetto col 1° luglio 1877, e durerà fino al 31 dicembre 1891; intendendosi continuativa d'anno in anno, oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Art. 7. La presente convenzione e gli atti per acquisto del materiale nautico necessario all'impianto del servizio, durante i primi tre anni, saranno soggetti al diritto fisso di una lira per registro.

Art. 8. Con la presente convenzione restano intieramente abrogate tutte le convenzioni marittime anteriormente stipulate colle Società Rubattino e Florio ed approvate per legge.

Art. 9. La presente non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.

Fatta in tre originali.

Roma, addì quattro febbraio milleottocentosettantasette.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
ZANARDELLI.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

RAFFAELE RUBATTINO.
IGNAZIO FLORIO.

LUIGI BREGANZE — FELICE SALIVETTO, *testimoni*.

V° per copia conforme
Il Direttore capo di Divisione
A. CAPECELATRO.

DICHIARAZIONE A.

I sottoscritti firmatari della convenzione stipulata in Roma il 4 febbraio ultimo scorso, per l'esecuzione dei servizi postali e commerciali marittimi, contemplati all'art. 1 della convenzione medesima, accettano le seguenti modificazioni ed aggiunte ai quaderni d'oneri annessi alle convenzioni stesse.

Quaderni d'oneri pei servizi della Sardegna e della Sicilia.

Sono accettate le aggiunte sottoindicate ai seguenti articoli:

Art. 10. I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere classificati al registro italiano.

Art. 11. Qualora alcuno o tutti gli otto piroscafi della stazatura minima di duecento tonnellate fossero durante la concessione del servizio dichiarati inservibili, i concessionari dovranno surrogarli con altri di una stazatura non inferiore alle trecento tonnellate.

Art. 14. I piroscafi di nuova costruzione saranno classificati alla prima classe del registro italiano.

Articoli 25, 30 e 35. Le disposizioni contenute alli articoli 25, 30 e 35 rimangono modificate nel modo seguente:

Fermi restando i massimi stabiliti agli articoli 25 e 30, i con-

cessionari nella compilazione delle tariffe, di cui all'art. 35, non potranno, senza l'approvazione del Governo, arrecare alcun aumento ai prezzi in vigore al 1° gennaio 1877 presso le diverse Società di navigazione sovvenzionate dallo Stato nei diversi scali delle isole e del continente.

Qualora il Governo non credesse di approvare tali aumenti, ed i concessionari insistessero nelle loro domande, la questione sarà deferita ad un giudizio di arbitri, il quale giudicherà inappellabilmente e sarà composto delle persone accennate all'art. 39 dei quaderni d'oneri.

Al consiglio di arbitri dovranno essere somministrati sia dal Governo, sia dai concessionari, gli elementi necessari per giudicare dell'importanza del traffico sulle linee, sulle quali si tratta di aumentare il nolo, le spese di esercizio e particolarmente del prezzo del carbone.

Le tariffe approvate saranno poi comunicate alle Camere di commercio interessate, inserite negli orari e tenute affisse nelle agenzie dei concessionari.

Inoltre resta stabilito che ogni viaggiatore di prima classe avrà diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio in chilogrammi cento, ed ogni viaggiatore di seconda classe in chilogrammi sessanta.

Sono introdotte le aggiunte sottoindicate ai seguenti articoli:

Articoli 26, 27, 28 e 32. Gli allievi degli istituti nautici ed i componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo godranno della riduzione del prezzo di passaggio determinata dall'art. 26.

Tale riduzione e quelle consentite dal suddetto articolo 26 e dai successivi articoli 27, 28 e 32, saranno fatte in base ai massimi determinati dagli articoli 25 e 30.

Art. 36. Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno in una multa di lire cinquecento, senza pregiudizio di quella in cui si incorre per il semplice ritardo nell'arrivo.

Art. 45. Il Governo avrà facoltà di richiedere ai concessionari l'esibizione di quei documenti che reputerà necessari a controllare l'esattezza dei dati statistici forniti.

Nelle disposizioni relative alle condizioni d'imbarco per le merci:

L'articolo 3 viene soppresso e sostituito dalla seguente prescrizione:

« La responsabilità dei concessionari nel trasporto delle merci è determinata dal Codice di commercio. »

All'art. 11 accettata la seguente aggiunta:

« I concessionari risponderanno del contenuto dei gruppi verificati. »

Quaderni d'oneri pei servizi del Levante, dell'Egitto, delle Indie e di Singapore.

Sono accettate le aggiunte sottoindicate ai seguenti articoli:

Art. 10. I concessionari giustificheranno con opportuni documenti che i piroscafi ora in corso di navigazione sono classificati alla prima classe del registro di Londra o di Liverpool, od al *Veritas* francese.

Art. 14. I piroscafi di nuova costruzione saranno classificati alla prima classe del registro italiano.

Art. 26. Gli allievi degli istituti nautici, ed i componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo, godranno delle riduzioni del 50 per cento sul prezzo stabilito per gli altri viaggiatori, escluso il vitto.

Art. 35. Le tariffe approvate saranno comunicate alle Camere di commercio interessate, inserite negli orari ed affisse nelle agenzie dei concessionari.

Art. 36. Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno in una multa di lire cinquecento.

Art. 45. Il Governo avrà facoltà di richiedere ai concessionari la esibizione di quei documenti che reputerà necessari a controllare l'esattezza dei dati statistici forniti.

Fatto in Roma in unico originale oggi diecinove aprile milleottocento settantasette.

RAFFAELE RUBATTINO.
IGNAZIO FLORIO.

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
ZANARDELLI.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
DEPRETIS.

Visto per copia conforme:

Roma, 20 aprile 1877.

Il Caposezione
SALIVETTO.

DICHIARAZIONE **B.**

Il sottoscritto, firmatario della convenzione stipulata in Roma il 4 febbraio ultimo passato, per l'esecuzione del servizio di collegamento tra il continente e la Sicilia con diramazione a Malta ed a Tunisi, si obbliga di eseguire due volte alla settimana il viaggio circolare fra Messina-Lipari-Salina Messina.

Egli accetta pure la soppressione del patto inserito all'articolo 30 del relativo quaderno d'oneri, ripetuto al paragrafo 17 delle successive condizioni d'imbarco delle merci, col quale era autorizzato a riscuotere una sopratassa pari ad un terzo sul nolo percepito sulle merci dirette agli scali delle Calabrie ed ai punti di approdo della Sicilia non muniti di porto, in caso di mancato approdo debitamente giustificato ed inappellabilmente riconosciuto dalle rispettive capitanerie di porto.

Accetta inoltre che il servizio di cui alla lettera *D*, dell'art. 1 del predetto quaderno d'oneri sia modificato come in appresso:

« Due viaggi alla settimana da Napoli a Messina, con approdi in uno di essi a Belvedere, Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo e Reggio, e nell'altro a Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo, Tropea, Gioia, Tauro e Reggio. »

Fatto in unico originale oggi diecinove aprile milleottocento settantasette in Roma.

IGNAZIO FLORIO.

Visto: *Il Ministero dei Lavori Pubblici*
ZANARDELLI.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
DEPRETIS.

Visto per copia conforme:

Roma, 20 aprile 1877.

Il Caposezione
SALIVETTO.

DICHIARAZIONE **C.**

Il sottoscritto, firmatario della convenzione stipulata in Roma il 4 febbraio ultimo scorso per l'esecuzione del servizio di collegamento fra il continente e la Sardegna con diramazione a Tunisi, dichiara di accettare che il prolungamento senza sovvenzione da Livorno a Genova, di cui all'articolo 1° del quaderno d'oneri pel servizio suddetto, abbia luogo per quattro viaggi alla settimana,

di cui due provenienti da Cagliari, e due da Portotorres; e ciò a modificazione dell'art. 1° succitato.

Fatto in Roma in unico originale oggi venti aprile milleottocento settantasette.

Firmato: R. RUBATTINO.

Visto: *Il Ministro dei Lavori Pubblici*
ZANARDELLI.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
DEPRETIS.

Visto per copia conforme:
Roma, 21 aprile 1877.

Il Caposezione
SALIVETTO.

QUADERNO D'ONERI *per l'esecuzione della navigazione a vapore fra il Continente e l'isola di Sardegna con diramazione a Palermo ed a Tunisi, e fra il Continente e l'Arcipelago toscano.*

CAPITOLO I. — *Definizione ed esecuzione del servizio.*

Art. 1. Il servizio da eseguirsi con piroscafi dei concessionarî comprenderà le seguenti linee:

a) Un viaggio alla settimana da Livorno a Cagliari, con prolungamento a Tunisi;

b) Un viaggio alla settimana da Livorno a Cagliari, toccando Civitavecchia, Terranova e Tortolì;

c) Un viaggio alla settimana da Livorno a Cagliari, toccando Civitavecchia;

d) Un viaggio alla settimana da Cagliari a Napoli;

e) Un viaggio alla settimana da Cagliari a Palermo;

f) Un viaggio alla settimana da Cagliari a Portotorres, toccando Muravera, Tortolì, Orosei, Siniscola, Terranova, la Maddalena e Santa Teresa di Gallura;

g) Un viaggio alla settima da Livorno a Portotorres;

h) Un viaggio alla settimana da Livorno a Portotorres, toccando Bastia e la Maddalena;

i) Un viaggio alla settimana da Livorno a Portotorres, toccando Civitavecchia e la Maddalena;

k) Un viaggio alla settimana da Livorno a Santo Stefano, toccando la Gorgona, la Capraia, l'Elba (Portoferraio) e la Pianosa;

l) Un viaggio alla settimana fra Livorno e Portoferraio.

I concessionarî dovranno pure eseguire senza sovvenzione i seguenti servizi:

Prolungamento da Livorno a Genova e viceversa di tre viaggi alla settimana, di cui due provenienti da Cagliari ed uno da Portotorres.

Prolungamento inoltre da Genova a Marsiglia di uno dei detti due viaggi provenienti da Cagliari.

Art. 2. Le distanze nautiche fra i diversi punti di approdo rimangono determinate nel modo seguente:

Da Livorno	a Cagliari	leghe	103
Id.	a Terranova	Id.	56
Id.	a Civitavecchia	Id.	38
Id.	a Bastia	Id.	22
Id.	a Portotorres	Id.	63
Id.	alla Gorgona	Id.	6
Id.	a Portoferraio	Id.	15
Da Cagliari	a Tunisi	Id.	56
Id.	a Palermo	Id.	78
Id.	a Napoli	Id.	89
Id.	a Muravera	Id.	15
Id.	a Tortolì	Id.	27
Da Terranova	a Tortolì	Id.	22
Id.	a Siniscola	Id.	9
Id.	alla Maddalena	Id.	10
Da Civitavecchia	a Cagliari	Id.	77
Id.	a Terranova	Id.	40
Id.	alla Maddalena	Id.	42
Da Muravera	a Tortolì	Id.	12
Da Tortolì	ad Orosei	Id.	9
Da Orosei	a Siniscola	Id.	7
Dalla Maddalena	a Portotorres	Id.	19
Id.	a Santa Teresa	Id.	4
Da Santa Teresa	a Portotorres	Id.	15
Da Bastia	alla Maddalena	Id.	33
Dalla Gorgona	alla Capraia	Id.	8
Dalla Capraia	a Portoferraio	Id.	9
Dalla Pianosa	a Porto Santo Stefano	Id.	16
Da Portoferraio	alla Pianosa	Id.	11

Tanto il Governo quanto i concessionari hanno la facoltà di far rivedere dal Ministero della Manina le distanze di cui sopra:

1° Entro l'anno dalla data da cui ha effetto la presente convenzione;

2° Quando, per mutate condizioni dei porti, le distanze fra gli approdi abbiano subìto variazioni.

Le decisioni del Ministero della Marina sono obbligatorie per le due parti, ed avranno effetto nella liquidazione dei sussidî riferibili al tempo successivo al semestre in cui fu richiesta la revisione.

Art. 3. Il Governo avrà facoltà di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi.

In tali casi le distanze nautiche fra gli scali saranno determinate dal Ministero della Marina.

Sarà altresì in facoltà del Governo, quando si verifichi il congiungimento in ferrovia tra Terranova e Cagliari o Sassari, mediante il preavviso d'un anno, di invertire rispettivamente due delle linee fra Livorno e Cagliari, le tre linee fra Livorno e Portotorres, e la linea *f* di cabotaggio sulla costa orientale, in altri servizi interni od internazionali, che corrispondano alla misura di un terzo in più od in meno delle leghe, ovvero di aggiungere l'approdo di Civitavecchia in tutte le linee fra Livorno e la Sardegna, tranne quella *h* con approdo a Bastia.

Resta però in facoltà dei concessionarî, entro tre mesi dal preavviso suindicato, di rifiutare la sostituzione proposta dal Governo delle linee suaccennate, accettandone invece la semplice soppressione.

Art. 4. Durante la concessione il Governo non potrà sussidiare altri servizi di navigazione sulle linee stabilite nell'articolo primo del presente quaderno d'oneri, o su quelle che ad esse fossero surrogate.

Questa interdizione però non si estende alle linee internazionali, e non riguarda i favori o vantaggi di carattere generale, che fossero accordati alla marina a vapore, non costituenti speciale sussidio o privilegio.

Art. 5. L'orario delle partenze ed il tempo di fermata nei diversi scali verranno determinati dalla Direzione generale delle poste, sentiti i concessionarî, e potranno essere variate mediante preavviso di otto giorni.

Le partenze da Livorno dovranno seguire in orario, indipendentemente dal ritardo nell'arrivo dei piroscafi che fanno capo a quel porto.

I concessionari si obbligano di mantenere un piroscafo di riserva in Cagliari per gli eventuali bisogni.

Le partenze dai punti estremi, non che quelle dai punti intermedi, potranno però essere ritardate od anticipate per ordine scritto della Direzione generale delle poste, delle Autorità superiori delle provincie, dei direttori delle poste o dei consoli di S. M. o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il commissario del Governo.

I ritardi e le anticipazioni ordinate dall'Amministrazione do-

vranno essere notificate ai concessionari col preavviso di tre ore, non potranno eccedere le tre ore, salvo circostanze politiche straordinarie, e non daranno diritto ad alcuna indennità.

I piroscafi dei concessionari non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale a tenore delle leggi.

Se l'approdo per forza maggiore avrà luogo in un porto estero, il processo verbale dovrà essere vidimato dal console italiano, ed in sua mancanza dalle autorità locali.

In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno le ore di sosta nei diversi punti di approdo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione col minor ritardo possibile.

Art. 6. I viaggi designati nell'articolo primo sotto le linee *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *g*, dovranno essere eseguiti con una veloctià normale di dieci nodi all'ora; quelli sotto le lettere *i* e *h* colla velocità di nove nodi, ed i rimanenti colla velocità di otto nodi all'ora.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

CAPITOLO II. — *Cauzione.*

Art. 7. A guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, i concessionari dovranno fornire al Governo, nei primi dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, una cauzione di lire duecentomila in cartelle del Debito Pubblico, calcolate al corso di Borsa della capitale del Regno, od in numerario, da versarsi nella Cassa dei depositi e prestiti.

Tale cauzione potrà essere restituita ai concessionari, quando avranno posto in navigazione il materiale d'obbligo, che sarà stabilito per l'esercizio del servizio.

In sostituzione della detta cauzione dovrà però essere vincolato a favore del Governo, e fino alla concorrenza della indicata somma, un piroscafo, mediante oppignorazione con regolare atto notarile, costituendo il pegno e nominando il custode di esso, a termine di legge.

Detto piroscafo dovrà essere assicurato presso Società di assicurazione accettate dal Governo, per un prezzo che garantisca l'importo della cauzione.

Art. 8. La cauzione servirà eziandio a rimborsare il Governo dei danni o delle multe inflitte per inadempimento degli obblighi contrattuali, quando il loro ammontare non fosse coperto, o non potesse essere trattenuto sulla sovvenzione mensile.

In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente completata, affinchè si trovi costantemente nel limite stabilito dall'articolo precedente.

CAPITOLO II. — *Sorveglianza del servizio.*

Art. 9. La sorveglianza del servizio spetta alla Direzione generale delle poste.

Essa è rappresentata nei luoghi di approdo:

a) Dai direttori o dai capi degli uffizi postali;

b) Dai commissari del Governo designati dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto col Ministero della Marina;

c) Dai consoli italiani residenti nei porti esteri.

L'Amministrazione rivolge gli ordini ai concessionari od ai loro agenti, sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti.

L'azione dei commissari del Governo nei porti interni e dei consoli italiani all'estero che ne esercitano le funzioni, consiste:

a) Nel vigilare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

b) Nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi di cui all'art. 46;

c) Nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi, proponendo, ove sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;

d) Nell'indicare le modificazioni che si credesse utile d'introdurre nel servizio e nel materiale nautico.

I commissari del Governo nei porti italiani avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza, e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.

CAPITOLO IV. — *Dei piroscafi.*

Art. 10. I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere nazionali e di assoluta proprietà dei concessionari.

I detti piroscafi dovranno inalberare in servizio, oltre la bandiera nazionale, quella postale, secondo le norme che saranno prescritte dal Ministero della Marina, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai battelli postali, tanto in Italia che nei porti esteri contemplati nel presente quaderno d'oneri.

Art. 11. Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio contemplato all'articolo primo e non mai inferiore a diciotto (18), di cui:

Due della stazatura minima di 500 tonnellate di registro;

Sei della stazatura minima di 350 tonnellate di registro;

Otto della stazatura minima di 200 tonnellate di registro;

Due di stazatura inferiore, corrispondente alla esecuzione dei servizi minori.

Detto tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del regio decreto 11 marzo 1873.

Art. 12. La forza dei piroscafi dovrà esser tale da corrispondere alla volontà normale richiesta dall'articolo 6 pei diversi viaggi.

Art. 13. Il materiale nautico contemplato nell'articolo 11 dovrà essere pronto alla navigazione al primo luglio 1877.

Art. 14. I piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine, secondo gli ultimi sistemi, e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione e la tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, non che da potere corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati, tanto pel servizio dei viaggiatori, quanto pel trasporto delle merci.

I nuovi piroscafi di cui i concessionari dovessero provvedersi durante la concessione del servizio saranno costruiti a doppio fondo, per avere nello spazio intermedio il posto per un sufficiente serbatoio d'acqua dolce; essi dovranno avere inoltre le installazioni interne sistemate in modo da rendere agevole, mediante pochi adattamenti, il trasporto di truppe e di cavalli.

Nessun piroscafo sarà ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una Giunta speciale nominata dal Governo, la quale dovrà attenersi al regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi di cui all'articolo 46.

Tale Giunta determinerà se i piroscafi corrispondano alle condizioni di velocità e di stazatura richieste dai precedenti articoli.

Art. 15. La Direzione generale delle poste potrà in ogni tempo ordinare delle visite allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra espresse, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo, ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate dalla Direzione generale delle poste, ferma la responsabilità che l'impresa possa avere incontrato per ritardi ed inconvenienti seguiti.

In caso di perdita di un piroscafo i concessionari dovranno surrogarlo nel termine di nove mesi.

Durante questo periodo di tempo essi potranno sostituirvi temporaneamente un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio e come tale accettato dalla Giunta speciale sopraddetta.

Art. 16. Ogni cinque anni dalla data dell'incominciamento del servizio ed anche prima, quando se ne verificasse il bisogno, il Governo farà procedere alla visita del materiale, ed avrà facoltà di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potrà suggerire, nonchè di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non rispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verrà determinato, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio. In caso d'inadempimento delle modificazioni suggerite, i concessionari incorreranno nelle multe di cui al quarto alinea dell'articolo 36, ed il Governo avrà inoltre facoltà di rescindere il contratto.

Art. 17. Le riparazioni di ogni natura del materiale nautico dovranno essere affidate, durante il tempo della concessione, alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, cui a parità di condizioni dovrà darsi anche la preferenza per le nuove costruzioni.

Capitolo V. — *Ricevimento, custodia, trasporto e consegna dei dispacci postali.*

Art. 18. I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale senza limitazione di peso, siano dessi originari od a destino dei regi Stati, siano originari od a destino di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, nonchè gli stampati, carte, provviste ed altro piccolo materiale relative ai servizi governativi (cassette postali, bolgette, bolli, punzoni, martelli, piccoli modelli, piccole macchine, corpi di reato, campioni e simili), e come tale iscritto sul foglio di via.

La gratuità del trasporto dei dispacci è obbligatoria anche per tutte le linee che i concessionari esercitassero spontaneamente senza retribuzione dello Stato, oltre i servizi compresi nel presente quaderno d'oneri.

I concessionari saranno responsabili dei danni risultanti al Governo per perdite o manomissioni dei dispacci e degli oggetti ad essi affidati, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 19. I concessionari dovranno destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e bene riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, i concessionari saranno in obbligo di assegnare al medesimo, senza corrispettivo, un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto.

Quest'impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggieri di prima classe a metà prezzo della tariffa.

Art. 20. Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a sua disposizione pel servizio dei dispacci la migliore imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli uffiziali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.

Ove, per avarie, un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicati nell'itinerario di cui all'articolo 1, e così si trovasse nell'impossibilità di proseguire la corsa, il capitano sarà in obbligo di fare la consegna dei dispacci all'uffizio di posta locale o viciniore per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari o col primo piroscafo nazionale od estero diretto al luogo di destinazione dei dispacci medesimi, rimanendo la spesa a carico dei concessionari.

Art. 21. I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli uffici postali al porto ed in mancanza di questi dagli uffizi sanitari o consolari, dalle capitanarie di porto o dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi fino al luogo d'imbarco.

I concessionari dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli uffizi suddetti ed agli agenti suindicati.

Il trasporto dei dispacci da terra a bordo e viceversa sarà a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie, onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria, e senza perdita di tempo.

Art. 22. Per la consegna ed il ricevimento dei dispacci i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dalla Direzione generale delle poste, allo scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilità.

Art. 23. Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è dovuto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, o che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sarà provveduto dall'Amministrazione delle poste, e che dovrà essere consegnata unitamente ai dispacci agli uffizi postali dei luoghi di approdo.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti sarà punita a norma di dette leggi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati per cura della Direzione generale delle poste, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Capitolo VI. — *Trasporto dei viaggiatori e delle merci.*

Art. 24. I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe approvate dall'Amministrazione delle poste.

I concessionari ed i loro agenti non potranno fare per conto proprio od in società con altre persone operazioni commerciali di trasporto su tutte le linee indicate nel presente quaderno di oneri.

Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sarà interamente devoluto ai concessionari.

Nello scopo di facilitare i predetti trasporti i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Le agenzie stabilite in città, ove esistono porti, saranno obbligate di accettare le merci non eccedenti il peso di 40 chilogrammi, per rimetterle ai piroscafi in partenza.

Le agenzie dei porti in arrivo dovranno alla lor volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto, per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.

I concessionari saranno pure obbligati a stabilire servizi cumulativi fra le diverse linee esercitate da essi o da altre imprese di navigazione italiane, affinchè i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio, senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e merci di qualsiasi natura possano essere trasportate da un punto all'altro, senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.

I concessionari infine dovranno, con le norme preindicate, attuare servizi cumulativi con le ferrovie, portando viaggiatori, bagagli e merci nel porto che sarà designato dal Governo.

Il detto servizio cumulativo dovrà estendersi eziandio al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra i piroscafi e le stazioni ferroviarie.

Il Governo, sentiti i concessionari, designerà in ciascun porto od approdo il luogo di sbarco e d'imbarco, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco e l'imbarco dei viaggiatori e delle merci.

Art. 25. Il *maximum* dei prezzi di passaggio dei viaggiatori, escluso il vitto, sarà proporzionale alle leghe di percorrenza con scala progressiva, come appare dal seguente quadro:

Percorrenza in leghe	I Classe	II Classe	III Classe
	Per ogni lega	Per ogni lega	Per ogni lega
Da 1 a 10 . . . . L.	0 93	0 62	0 31
» 11 a 20	0 90	0 60	0 30
» 21 a 30	0 87	0 58	0 29
» 31 a 40	0 84	0 56	0 28
» 41 a 50	0 81	0 54	0 27
» 51 a 60	0 78	0 52	0 26
» 61 a 70	0 75	0 50	0 25
» 71 a 80	0 72	0 48	0 24
» 81 a 90	0 69	0 46	0 23
» 91 a 100 ed oltre	0 66	0 44	0 22

I fanciulli dai tre ai dieci anni pagheranno la metà dei prezzi suindicati; quelli di età inferiore ai tre anni avranno diritto al trasporto gratuito, sempre quando occupino la stessa cabina di chi li accompagna, a cui carico andrà il vitto.

Ogni viaggiatore avrà diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio (effetti d'uso) nella proporzione seguente:

1ª classe. . . . . chilogrammi 80
2ª id. . . . . id. 50
3ª id. . . . . id. 30

Per ogni eccedenza di peso si potrà esigere una tassa di centesimi 60 ogni 10 chilogrammi, qualunque sia la destinazione.

Il prezzo del vitto è fissato:

A lire 3 per ogni colazione } pei viaggiatori di 1ª classe.
A lire 5 per ogni pranzo }
A lire 2 per ogni colazione } pei viaggiatori di 2ª classe
A lire 4 per ogni pranzo }

I viaggiatori di 3ª classe potranno provvedersi del vitto a bordo ai prezzi indicati nella tabella pubblicata a cura dei concessionari od altrimenti.

I viaggiatori dovranno essere trattati a bordo con ogni riguardo, e su ciascun piroscafo sarà tenuto un registro per accogliere i loro reclami.

Art. 26. I concessionari saranno tenuti a dar passaggio sui loro piroscafi, alla metà del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento ed agli impiegati civili che viaggiano per ragione di servizio.

I concessionari non saranno però obbligati a ricevere un numero di detti passeggieri superiore al quarto dei posti di 1ª e 2ª classe di ciascun piroscafo. Questa limitazione non è applicabile ai membri del Parlamento.

Art. 27. I concessionari saranno in obbligo di dar passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della Guerra e della Marina.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese, che non siano al presente da lui sovvenute, i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della regia marina, o di altri presi a nolo.

In mancanza di speciali convenzioni i militari che viaggiano a spese dello Stato pagheranno la metà del prezzo stabilito per gli altri passaggieri, escluso il vitto.

Art. 28. I concessionari saranno obbligati a trasportare in 3ª classe ed a metà prezzo della tariffa i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno scontata la pena.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti. In verun caso il numero di essi potrà eccedere i 25 sui battelli di portata superiore alle 200 tonnellate ed i 15 su quelli di minore portata.

Gli indigenti ed i marinai naufraghi, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 al giorno compreso il vitto. Le richieste per l'imbarco saranno rilasciate dal console od agente del Governo.

Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio senza il consenso dei concessionari.

Art. 29. Gli ispettori centrali e distrettuali delle poste e gli altri impiegati che ne fanno le veci avranno diritto, quando trovansi in missione, e sulla semplice presentazione delle credenziali, ad un posto gratuito di prima classe, escluso il vitto.

Art. 30. Pel trasporto delle merci dovranno osservarsi le condizioni d'imbarco annesse al presente capitolato.

Le merci si dividono in quattro categorie, ciascuna delle quali comprende quelle indicate nell'elenco che fa seguito alle condizioni d'imbarco.

Il *maximum* dei prezzi di trasporto sarà proporzionale alle leghe di percorrenza con scala progressiva come risulta dal seguente quadro:

PERCORRENZA IN LEGHE	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria	Valori	Bestiame	
	Ogni 100 chilog. o frazione	Ogni 100 chilog. o frazione	Ogni 100 chilog. o frazione	Ogni 100 chilog. o frazione	Ogni 1000 lire o frazione	Grosso per ogni capo	Piccolo per ogni capo
Per un percorso fra le 20 leghe inclusive . L.	3 »	2 25	1 75	1 50	1 25	15 »	3 »
Id. superiore a 20 fino a 40 incl. . . »	4 25	3 25	2 50	1 75	1 50	20 »	4 »
Id. id. a 40 » 60 id. . . »	5 75	4 25	3 25	2 »	1 75	25 »	5 »
Id. id. a 60 » 80 id. . . »	6 50	5 25	4 »	2 25	2 »	30 »	6 »
Id. id. a 80 » 100 id. . . »	8 50	6 25	4 75	2 75	2 25	35 »	7 »
Id. id. a 100 leghe . . . . . . »	10 »	7 25	5 50	3 »	2 50	40 »	8 »

NB. Gli agrumi che fanno parte della 3ª categoria, quando siano in casse o in colli del peso al disotto di chilogrammi cinquanta, verranno sottoposti alla metà delle tasse contemplate nella 2ª categoria, per ciascuna cassa e secondo il percorso.

Le spedizioni di piccoli colli, di effetti o di commestibili per uso di privati e non di commercio, non eccedenti 40 chilogrammi, saranno sottoposte alla tassa di trasporto uniforme per qualunque destinazione di lire 2, non computate le spese doganali, di polizza, di bollo, di imbarco e di sbarco, che saranno rimborsate, oltre il nolo suaccennato.

Le tariffe per servizi cumulativi, tanto fra le imprese marittime, quanto con le ferrovie, saranno compilate in base a quelle sopra indicate, con l'aggiunta delle maggiori spese richieste dai servizi medesimi, e dovranno essere approvate dal Governo. I concessionari saranno obbligati, a parità di condizioni, a non accordare preferenze ed a non stipulare contratti, che abbiano per iscopo di diminuire le tariffe a favore esclusivo di uno o più speditori.

Art. 31. Per provvedere poi al trasporto delle merci negli scali intermedi, i concessionari dovranno ordinare alle proprie agenzie di telegrafare a quella del punto di partenza del piroscafo il quantitativo delle merci da imbarcarsi, per le quali dovrà conservarsi posto sufficiente a bordo, nella proporzione dei diversi scali della linea.

Art. 32. Il trasporto dei generi di privativa non che di derrate ed oggetti, comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti speciali, che potranno essere stipulati fra i concessionari e le diverse Amministrazioni dello Stato, o quelle altre, che in determinati servizi le sostituiscono, ed in mancanza di questi speciali contratti, sarà fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra o della marina, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito delle truppe, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali, che saranno stipulate tra i concessionari ed i Ministeri della Guerra e della Marina. In mancanza di tali accordi detti trasporti saranno fatti con la riduzione del 40 per cento sul prezzo delle tariffe ordinarie.

In verun caso però i concessionari saranno obbligati al trasporto di una quantità dei summentovati oggetti superiore alla metà della portata effettiva del bastimento.

Art. 33. Affinchè le persone e gli oggetti indicati agli articoli 26, 27, 28 e 32 possano godere dei vantaggi accordati dagli articoli stessi, occorrerà che nei porti interni ne sia fatta richiesta dai Ministeri o dalle autorità superiori del luogo di partenza, e nei porti esteri dai regi agenti diplomatici o consolari del Governo.

È fatta eccezione per i membri del Parlamento, i quali sono muniti di speciali scontrini.

Le facilitazioni concesse pei citati articoli saranno accordate anche su quelle linee, non contemplate nel presente quaderno d'oneri, di cui i concessionari avessero, o venissero ad avere, per proprio conto l'esercizio.

Art. 34. La Direzione generale delle poste determinerà il tempo necessario per le operazioni commerciali, tanto negli scali intermedi, che nei punti di partenza dalle singole linee.

Il carico delle merci dovrà cessare non appena siano stati consegnati a bordo i dispacci postali. Le merci dovranno essere disposte in modo da non compromettere il movimento del piroscafo, e da non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate ai passeggeri.

Nessun oggetto di trasporto, eccettuate le vetture, i fusti vuoti, gli animali, le frutta, le piante vive e gli altri oggetti che possono deperire, se posti sotto coperta, potrà essere collocato sul ponte. Agli animali poi sarà assegnato un posto sicuro e tale da non dare incomodo ai viaggiatori.

Nessun collo di grosso bagaglio potrà essere collocato nelle sale dei viaggiatori.

Art. 35. Prima dell'attuazione del servizio i concessionari presenteranno all'approvazione della Direzione generale delle poste le tariffe pei viaggiatori e per le merci, in base ai massimi determinati dai precedenti articoli 25 e 30, riducendo i prezzi di trasporto fra i diversi scali alla più prossima unità inferiore o superiore per rotondità di cifra.

Sarà in facoltà dei concessionari ogni riduzione eccezionale nei prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Ove per circostanze imprevedute si rendesse necessaria la elevazione dei prezzi oltre i massimi indicati nel presente capitolato, i concessionari dovranno formolare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Commercio.

Uguale approvazione sarà necessaria pel passaggio dall'una all'altra categoria delle merci contemplate nel quadro *A*, o per assimilazione di merci non comprese in detto quadro.

Capitolo VII. — *Penalità.*

Art. 36. Nel caso di ritardo, sia nelle partenze che negli arrivi, non derivanti da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di lire 50 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo e di lire 100 per ogni ora consecutiva.

Queste multe saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ha origine dal tardivo imbarco delle mercanzie.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, i concessionari incorreranno in una multa di lire 1000, senza pregiudizio di quella in cui fossero incorsi per ritardo nell'arrivo.

Il ritardo frapposto a sostituire un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dall'articolo 15, o ad introdurre nel materiale nautico le migliorie di cui al successivo articolo 16, sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregiudizio delle facoltà riservate al Governo dall'articolo 16 succitato.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione, e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione siccome è detto all'articolo 8.

Art. 37. Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita di ore dieci senza causa di forza maggiore, il commissario del Governo, i direttori delle poste e gli agenti diplomatici o consolari all'estero potranno prendere, di concerto con le autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico dei concessionari.

Nel caso d'interruzione ripetuta, il Governo potrà con semplice lettera o nota stragiudiziale eccitare i concessionari perchè il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere per questo solo motivo pronunciata dal tribunale competente.

Art. 38. Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo potrà fare continuare il servizio a spese e rischio dei concessionari, impiegando i piroscafi ad essi appartenenti o che da essi fossero stati adibiti al servizio.

(*Continua*)

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta.

Capitolo VIII. — *Casi di guerra e di quarantene.*

Art. 39. In caso di guerra sarà in facoltà del Governo di far continuare o sospendere il servizio, ed anche di prendere possesso dei bastimenti.

Nel caso di continuazione del servizio, il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.

Nel caso di sospensione del servizio, e per tutto il tempo della sospensione, cesserà la sovvenzione proporzionale per lega.

In tale eventualità, se i piroscafi saranno presi a nolo dal Governo, il prezzo e le condizioni del noleggio verranno fissati di comune accordo, o per mezzo di un Consiglio di arbitri, determinando il valore dei bastimenti da rimborsarsi ai concessionari, ove andassero perduti unicamente per fatto di guerra, o di esplosioni di materiale da guerra, dovendo i rischi di mare o di fuoco rimanere a loro carico.

Qualora poi al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verrà corrisposta, durante l'interruzione del servizio, una equa indennità, da fissarsi di comune accordo o per mezzo di un Consiglio di arbitri.

Il Consiglio di arbitri summentovato sarà composto di due persone a scelta del Governo e di due altre persone a scelta dei concessionari, le quali insieme ne designeranno una quinta a maggiorità di suffragi, cui sarà devoluta la presidenza.

A parità di voti, la scelta della quinta persona verrà fatta dal presidente del tribunale di commercio della capitale.

Il Consiglio d'arbitri giudicherà inappellabilmente.

Art. 40. In caso di contumacia, i concessionari avranno facoltà di diminuire temporaneamente i servizi verso gli scali soggetti a quarantena, nella misura non eccedente la metà delle corse di ciascuna linea.

Per tali corse soppresse i concessionari avranno diritto ad una indennità corrispondente alla metà della sovvenzione normale.

Sarà però in facoltà del Governo di fare eseguire tutte le corse, od una parte di esse, retribuendo quelle in eccedenza della metà con una sovvenzione del 50 per cento in più del prezzo normale, ed accordando alle altre soppresse l'indennità del 50 per cento.

Per tutti i viaggi eseguiti verso gli scali sottoposti a quarantena i concessionari avranno diritto di imporre una sopratassa del 25 per cento sui prezzi delle tariffe dei passeggieri e delle merci, a qualunque categoria appartengano, restando a carico dei mittenti o dei destinatari le spese quarantenali.

Capitolo IX. — *Durata della concessione del servizio.*

Art. 41. Il servizio avrà principio col 1° luglio 1877 e durerà fino al 31 dicembre 1891.

Si intenderanno compresi nei viaggi d'obbligo quelli incominciati prima della scadenza della concessione, quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 42. La concessione si intenderà continuativa di anno in anno oltre al 31 dicembre 1891, salvo il caso di disdetta dall' una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

Capitolo X. — *Pagamento della sovvenzione.*

Art. 43. La sovvenzione determinata dalla convenzione verrà corrisposta a rate mensili posticipate in base alle leghe effettivamente percorse.

È fatta eccezione pel solo caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio, nelle quale eventualità sarà considerato siccome compiuto il viaggio incominciato.

Capitolo XI. — *Disposizioni diverse.*

Art. 44. I concessionari dovranno nominare un rappresentante a Roma dove avranno pure il loro domicilio speciale per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 45. I concessionari dovranno presentare annualmente le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci, con indicazione dei prodotti, non che una relazione tecnica ed economica sull'esercizio annuale dell'impresa.

Art. 46. I concessionari nell'esecuzione dei servizi che loro sono affidati dovranno uniformarsi pienamente al regolamento che sarà emanato dal Ministero della Marina d'accordo col Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti i concessionari stessi per le loro osservazioni.

Art. 47. I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, se non in virtù di una legge.

Essi non potranno del pari, senza autorizzazione del Governo, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 48. Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall'articolo precedente, non solo i concessionari saranno tenuti al risarcimento di tutti i danni che per questo fatto potessero derivare allo Stato, ma il Governo potrà anche, senz'obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale e continuare il servizio a tutto rischio e spese dei concessionari.

Art. 49. Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo l'esecuzione o l'interpretazione di alcune delle clausole del contratto, saranno definite dai tribunali ordinari, salvo quelle di competenza della marina, per le quali sarà arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina e quelle altre deferite nei precedenti articoli al Consiglio di arbitri.

Condizioni d'imbarco per le merci.

1. Le merci debbono essere consegnate a bordo dei piroscafi, accompagnate dalle rispettive polizze di carico col *visto buono per l'imbarco* dell'agenzia e dalle relative bollette doganali.

2. I colli debbono essere ben condizionati, non presentare traccia di avaria, portare delle marche impresse in maniera da non dar luogo a confusione.

3. I concessionari non accettano veruna responsabilità circa il peso, il contenuto, la misura ed il valore dei colli risultanti dalla descrizione fattane sulle polizze di carico, obbligandosi solamente di consegnare gli effetti al luogo di destinazione nelle condizioni medesime (quanto all'imballaggio, ai sigilli, ecc.) in cui li hanno ricevuti.

4. Il peso ed il contenuto dei colli potrà essere verificato a bordo dei piroscafi od a destino.

Quando si riconoscesse il peso eccedere quello dichiarato o la merce appartenere ad una classe superiore, sarà riscosso il doppio della differenza fra il prezzo pagato e quello dovuto.

5. Il nolo viene riscosso sul peso lordo. L'ammontare del nolo va aggravato del 5 per cento per cappa, come d'uso.

6. I colli contenenti merci di classi diverse saranno assoggettate al nolo di quella fra le merci medesime che appartiene alla categoria superiore, quand'anche inferiore in quantità alle altre contenutevi.

7. I noli debbono essere pagati anticipatamente. Però per agevolare il commercio di transito, le agenzie potranno in certi casi, e sotto la propria responsabilità, assegnare a destino il nolo ed anche le spese che gravassero sulle merci.

Le agenzie hanno facoltà di percepire il 2 per cento sopra tali assegni a titolo di cambio marittimo e di fare ritenere a destino le merci medesime fino al rimborso del relativo assegno.

8. Le merci dovranno essere sbarcate immediatamente dopo l'arrivo dei piroscafi allo scalo della dogana. Quando i destinatari non ne curino lo sbarco a proprie spese, i concessionari saranno

obbligati a provvedervi lasciando le spese ed i rischi a carico dei destinatari.

Qualora le merci non vengano ritirate nella giornata medesima del loro arrivo, esse saranno depositate nei magazzini della dogana locale, se ne esistono, o in quelli dell'agenzia dei concessionari a spese ed a rischio dei destinatari.

9. Per le traversate superiori a 50 leghe le carrozze a quattro ruote ed i cavalli pagano un posto di prima classe, gli altri veicoli a due ruote un posto di seconda classe.

Per le traversate inferiori questi noli vengono aumentati della metà.

10. L'imbarco e lo sbarco delle carrozze, dei cavalli e del bestiame vivente in genere, deve essere sempre eseguito a cura ed a spese dei mittenti e dei destinatari; in caso però che il ritiro non abbia luogo in tempo debito, l'agenzia del luogo di destino potrà fare eseguire lo sbarco a rischio ed a spese dei mittenti.

Il mantenimento e la cura degli animali andranno a carico dei proprietari.

11. I gruppi di numerario, carte di valore ed oggetti preziosi dovranno essere ritirati a bordo, e non saranno consegnati se non contro restituzione della polizza di carico firmata dal capitano in partenza e munita del visto dell'agenzia del luogo di sbarco. In difetto i gruppi rimarranno a bordo a rischio e pericolo dei proprietari sia che il vapore resti in porto, sia che prosegua il viaggio.

I gruppi debbono essere posti in sacchi doppi a cuciture interne od in cassette portanti sulle costure o commettiture suggelli in ceralacca con una impronta particolare da riprodursi sulle polizze di carico.

I concessionari non assumono responsabilità alcuna circa il contenuto dei gruppi; avranno però facoltà di verificarlo in seguito a sospetto di falsa dichiarazione del valore e ripetere dal consegnatario il doppio nolo sulla differenza in più che venisse riconosciuta.

12. Le spese, le penalità od altri danni derivanti da insufficienze od irregolarità dei documenti doganali relativi alle merci, saranno a carico dei ricevitori, ed i caricatori sono responsabili di fronte ai concessionari di tutti i danni e di tutte le spese alle quali essi si trovassero esposti per effetto di falsa o di incompleta dichiarazione del contenuto dei colli.

13. Le spese di sanità relative alle merci gravano sulle medesime e dovranno essere rimborsate ai concessionari nel caso che essi ne avessero anticipato il pagamento.

14. Qualunque avarìa o danno non contestato in tempo opportuno ed a termini di legge non sarà riconosciuto.

15. Le mercanzie non saranno consegnate se non contro la restituzione della polizza di carico firmata dal capitano in partenza.

16. Se la merce non venisse per colpa dei caricatore imbarcata dopo il rilascio del bono d'imbarco, dovrà essere corrisposta ai concessionari la metà del nolo a titolo d'indennità per lo spazio riservato.

17. Allorchè per tempo cattivo, per casi fortuiti o di forza maggiore, lo sbarco non potesse essere effettuato al porto di destino, il capitano è autorizzato a depositare la merce nel porto più vicino di regolare approdo, da dove sarà retrocessa con altro battello dei concessionari, oppure a trattenerla a bordo per consegnarla al ritorno. Questi prolungamenti di viaggio non daranno diritto ai concessionari a richiedere un aumento di nolo, ma i rischi saranno a carico del proprietario della merce, il quale non potrà elevare alcuna pretesa, nè per questi, nè pel ritardo avvenuto.

Sono eccettuati da questa disposizione i casi contemplati nell'articolo 29 del quaderno d'oneri pei servizi della Sicilia.

18. I concessionari non garantiscono le perdite od i danni che possono derivare agli oggetti dai casi di *forza maggiore* o fortuiti per vizio degli oggetti o per la loro natura (fragilità, colaggio), o per fatto dello speditore o per qualsiasi accidente di mare, quando anche dalla polizza emergesse che il consegnante *abbia chiesta ed ottenuta l'assicurazione degli effetti*. In casi di assicurazione i concessionari garantiscono i danni e le perdite a cui possono andare incontro gli oggetti, fintanto che sono a bordo di uno dei propri piroscafi per essere trasportati a destino, *escluso però il caso dei rischi di guerra* e salvo sempre le franchigie sulla somma assicurata, giusta il capitolato di assicurazione.

19. Per i colli di straordinaria leggerezza, il cui peso non corrispondesse al volume in ragione di chilogrammi 300 per metro cubo, il nolo viene applicato in una misura doppia a quella stabilita per la classe cui appartiene la merce.

20. Non si accettano oggetti infiammabili o che spandano odori disgustosi.

Chiunque avesse imbarcato di tali merci mediante falsa dichiarazione, sarà tenuto responsabile di tutti i danni che ne derivassero, senza pregiudizio delle penalità comminate dalla legge.

21. Non si accettano merci deperibili gravate di rimborso o di assegni.

Classificazione delle merci.

Prima categoria.

Ambra, avorio, bozzoli, canfora, cantaridi, cappelli da uomo e da donna (esclusi quelli di feltro), cappelli fini di paglia, chinino, cocciniglia, coralli lavorati, essenze fini, fiori finti, galloni d'oro e di seta, giuocattoli, guanti, incisioni, indaco, lampade, lavori in legno (intagli ed intarsi), laudano, manifatture di seta diverse, manifatture di lana e seta, manna, medicinali, mercurio, mode, morfina, nastri di seta, oggetti d'arte, oppio, orologi fini, passamanteria di seta, pelliccerie, pianoforti, piante vive in casse, pipe di schiuma, pistacchi mondi, piume, porcellane chinesi, profumerie, quadri, reobarbaro in canna, salsapariglia, seme bozzoli, seta greggia, seta lavorata, sigari, smalti, specchi con cornici, spugne fini, statue di marmo, strumenti fisici, nautici, musicali e matematici, sublimato, tabacco lavorato da fumo, tartaruga, tessuti di seta, tessuti di lana e seta, the, vainiglia, velluti di seta, vermiglione, zafferano.

Seconda categoria.

Acidi, armi, bleu di Prussia, bronzi lavorati, cannella, cappelli di feltro pieghevoli, carte da giuoco, cera lavorata, china, chincaglie, colori fini, confetture, conserve fini, corallo grezzo, cotonerie, cristalleria fine, denti di elefante, droghe non nominate, dolci, drappi di lana, erbaggi, essenze comuni, feltro, filati non pressati, fiori freschi, galloni di lana, gioie false, gomma in casse, lanerie, lavori fini in pelle, letti in ferro e ottone smontati, libri, liquori, litografie, magnesia, marmo lavorato, maschere, muschio, nastri di seta e cotone, oggetti di cancelleria, olio di ricino, ombrelli di seta, organetti, orologi comuni, passamanteria di lana e cotone, pelli a pelo fine, pennelli, piante vive, pistacchi in guscio, porcellane, prodotti chimici, rami lavorati, stampe, stearina, sughero lavorato, sciroppi, spugne comuni, sellerie, specchi, tappeti, tela di crino, tessuti di lana, trementina, velluti di lana e cotone, vestiario, vini in casse.

Terza categoria.

Acque minerali, aceto, acquavite, agro di limone, agrumi in casse, alici salate, allume, amido, ammoniaca, anici, antimonio, arsenico, biacca fine, birra, burro, cacciagione, candele steariche, canapa, cappelli di paglia ordinari in sacchi, carne fresca e salata, carta da parati, carta da scrivere, carte, cartoni, caviale, cascami di seta (gallettami e ricotti), cedri salamoiati, cera greggia, cognac in fusti, colla di pesce, colla forte, coltelli, coloniali non classificati sia in balle, sacchi o fusti, conferie, conserve comuni, corame, cordami fini, cotone in balle pressate, crino, cuoio lavorato, cuoi secchi, datteri, droghe, filati pressati, finocchio (seme), frutta fresche, frutta secche, galletta (biscotto), galla in botti, gallone

di cotone, garofani, genziana, gialappa, gomma in fusti, guttaperca, lacca, lana in balle pressate, latte, latticini, lavori di cuoio, lavori di ferro bianco, legname fino, legumi in conserva, libani, lino, liquerizia, mandorle, mercerie, metalli lavorati (meno il ferro), miele, minio, mogano in foglia, mostarde, nitro, noci, olio, olio fino in casse, osso balena, osso lavorato, ova in ceste, pasta in casse, pelli lavorate, pelli secche comuni, pelli verniciate, pelo di capra, penne, pepe, pescagione, petrolio in casse, pignoli, piombo lavorato, pollame, potassa, radica comune, rame in lamiere, reti, rubbia, rhum, salume, sapone fine, seme di ricino, senape, setole, scorza d'arancio, sevo sommacco, spille, spirito, stracci in balle pressate, sughero in balle, suola, tabacco da naso, tabacco greggio in foglia, tartaro, tele incerate, telerie, tessuti di cotone, tonno salato, uva passa, vernici, vetrerie, vini in fusti, zucchero candito, zolfo in pani.

Quarta categoria.

Ancore, argilla, asfalto, arena, baccalà in balle o in botti, biacca ordinaria, biscotti in sacchi, candele di sego, carta da imballaggio, carubbe, castagne, catene, catrame, cereali, cemento, chiodi, colla garavella, colofonia, commestibili non classificati, corda ordinaria, crusca in sacchi, cuoia concie e salate, fagiuoli, farina in sacchi, fave, ferro lavorato, fichi secchi, fieno in balle pressato, gesso, ghiande, ghisa, grasso, incenso, inchiostro in fusti, lavagne, legumi, legname da tinta, legnami comuni, linosa, marmo grezzo, mattoni, metalli grezzi, miglio, mignatte, minerali diversi, mogano in pezzi, mole da molino, nocciole, orzo, pallini, panello, pece, pietra, pini, piombo in pane, pozzolana, riso, risone, sacchi, salacche, sale, sapone comune, scagliola, seme di lino, seme di canape, semenze, sesamo, soda in cenere, stoccafisso, sugna in fusti, tamarindi, tela da imballaggio, terraglia ordinaria, terra in botti, vallonea, vitriolo, zinco, zolfo in sacchi, zolfo macinato.

Osservazioni.

Per gli articoli non nominati nella presente classificazione, si determinerà la classe per analogia, fino a che non ne sia approvata la classificazione.

Le merci imbarcate di peso minore a 100 chilogrammi pagano il nolo come per cento.

Allorchè si potrà accettare imbarco di fusti vuoti da olio, vino, ecc., ciascun fusto pagherà un nolo come 100 chilogrammi di merce della terza categoria, semprechè detti fusti siano stati trasportati pieni coi piroscafi dei concessionari, diversamente pagheranno il doppio.

Non si accetta imbarco di merce sciolta, dovendo tutta essere in casse, balle, sacchi, fusti, botti, ecc., con marche bene distinte.

Per balle pressate non s'intendono già le calcate, ma bensì quelle compresse mediante macchina idraulica.

Per taluni oggetti voluminosi, come ad esempio, mobili, cappelli a cilindro in casse, modelli di legno, macchine, caldaie, locomobili, vagoni e simili, ecc., il nolo sarà convenuto di volta in volta.

Roma, 4 febbraio 1877.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
ZANARDELLI.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

RAFFAELE RUBATTINO.

LUIGI BREGANZE, *test.* — FELICE SALIVETTO, *test.*

Visto per copia conforme
Il Direttore Capo di Divisione
A. CAPECELATRO.

QUADERNO D' ONERI *per l'esecuzione della navigazione a vapore fra il continente e l'isola di Sicilia, con diramazioni a Malta ed a Tunisi.*

CAPITOLO I. — *Definizione ed esecuzione del servizio.*

Art. 1. Il servizio da eseguirsi con piroscafi dei concessionari comprenderà le seguenti linee:

a) Un viaggio giornaliero da Napoli a Palermo;

b) Un viaggio alla settimana da Napoli a Messina, toccando Reggio, con prolungamento a Catania, Siracusa e Malta.

c) Due viaggi alla settimana da Napoli a Messina, toccando Reggio;

d) Due viaggi alla settimana da Napoli a Messina, toccando Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo, Tropea, Gioja-Tauro, Palmi e Reggio;

e) Prolungamento settimanale da Messina a Malta di una delle linee fra Napoli e Messina, toccando Catania e Siracusa;

f) Un viaggio alla settimana diretto fra Palermo e Messina;

g) Un viaggio alla settimana fra Palermo e Messina, toccando Cefalù, Santo Stefano, Capo di Orlando, Patti e Milazzo;

h) Un viaggio quindicinale fra Palermo e Tunisi, toccando Trapani, Marsala, Favignana e la Pantelleria;

i) Un viaggio alla settimana fra Palermo e Siracusa, toccando Trapani, Marsala, Mazara, Sciacca, Girgenti (Porto Empedocle), Palma di Montechiaro, Licata, Terranova, Scoglitti e Pozzallo;

k) Un viaggio quindicinale fra Palermo ed Ustica;

l) Un viaggio alla settimana circolare fra Messina, Lipari, Salina e Messina;

m) Un viaggio settimanale, con barche a vela, fra Trapani e Pantelleria.

I concessionari dovranno inoltre mantenere, senza sovvenzione, e per la durata di quattro anni, una comunicazione settimanale fra Palermo e Genova e viceversa, toccando Livorno e possibilmente Napoli.

I concessionari dovranno pure esercitare il servizio postale dello stretto di Messina dalla scadenza obbligatoria del vigente contratto del 15 aprile 1875 coi fratelli Vianello-Moro e per tutta la durata dei servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, ai patti stabiliti nel detto contratto, e con l'obbligo altresì del trasporto gratuito degli agenti incaricati dell'accompagnamento dei dispacci.

I concessionari dovranno infine eseguire dal 1° luglio 1877 il servizio cumulativo di terra e di mare pel trasporto dei viaggiatori e delle merci fra le stazioni ferroviarie di Reggio e di Messina, alle condizioni da stabilirsi d'accordo, ed in mancanza d'accordo a giudizio di arbitri.

Sarà poi in facoltà del Governo, col preavviso di tre mesi, di obbligare la Società ad esercitare il servizio dei golfi di Napoli e di Gaeta per tutta la durata della presente convenzione, ai patti contenuti nel vigente contratto del 10 luglio 1876 con la Società Partenope, con sussidio di annue lire ventottomila (L. 28,000).

Art. 2. Le distanze nautiche fra i diversi punti di approdo rimangono determinate nel modo seguente:

Da Napoli	a Palermo	Leghe	56
Id.	a Messina	Id.	60
Id.	a Paola	Id.	41
Da Paola	ad Amantea	Id.	5
Da Amantea	a Pizzo	Id.	8
Da Pizzo	a Tropea	Id.	4 2/3
Da Tropea	a Gioja-Tauro	Id.	6 2/3
Da Gioja-Tauro	a Reggio	Id.	8
Da Paola	a Pizzo	Id.	13
Da Pizzo	a Reggio	Id.	20
Id.	a Messina	Id.	18

Da Messina	a Reggio	Id.	3
Id.	a Catania	Id.	18
Id.	a Malta	Id.	50
Id.	a Milazzo	Id.	10
Id.	a Salina	Id.	17
Id.	a Patti	Id.	14
Id.	a Palermo	Id.	41
Da Catania	a Siracusa	Id.	10
Da Siracusa	a Malta	Id.	29
Id.	a Terranova	Id.	28
Da Palermo	a Cefalù	Id.	11
Id.	a Trapani	Id.	20
Id.	a Ustica	Id.	12
Da Cefalù	a Santo Stefano . . .	Id.	5
Da Santo Stefano	a Capo d'Orlando . . .	Id.	8
Da Capo d'Orlando	a Patti	Id.	4
Da Patti	a Milazzo	Id.	6
Da Trapani	a Marsala	Id.	6
Da Marsala	a Mazara	Id.	5
Id.	a Pantelleria	Id.	21 2|3
Da Mazara	a Sciacca	Id.	9
Da Sciacca	a Pantelleria	Id.	22
Id.	a Porto Empedocle . .	Id.	9
Da Pantelleria	a Tunisi	Id.	29
Da Porto Empedocle	a Palma di Montechiaro	Id.	4
Da Palma di Montechiaro	a Licata	Id.	4
Da Porto Empedocle	a Licata	Id.	9
Da Licata	a Terranova	Id.	5
Da Terranova	a Pozzallo	Id.	13 2|3
Da Pozzallo	a Siracusa	Id.	15 2|3
Da Milazzo	a Lipari	Id.	7
Da Lipari	a Salina	Id.	3
Id.	a Messina	Id.	16

Tanto il Governo quanto i concessionari hanno facoltà di far rivedere dal Ministero della Marina le distanze di cui sopra:

1. Entro l'anno dalla data da cui ha effetto la presente convenzione;

2. Quando, per mutate condizioni dei porti, le distanze fra gli approdi abbiano subite variazioni.

Le decisioni del Ministero della Marina sono obbligatorie per le due parti, ed avranno effetto nella liquidazione dei sussidi riferibili al tempo successivo al semestre in cui fu richiesta la revisione.

Art. 3. Il Governo avrà facoltà di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi.

In tali casi le distanze nautiche fra gli scali saranno determinate dal Ministero della Marina.

Sarà altresì in facoltà del Governo di apportare le seguenti modificazioni ai servizi di cui all'articolo primo:

a) Soppressione di uno dei due viaggi designati sotto la lettera *c* dell'articolo primo, quando si verificasse l'apertura dell'intera linea ferroviaria da Eboli a Torremare;

b) Soppressione del detto viaggio designato sotto la lettera *c* dell'articolo primo, ed inoltre dei due di cabotaggio di cui alla lettera *d*, quando si verificasse l'apertura dell'intera linea ferroviaria fra Eboli e Reggio di Calabria;

c) Soppressione della corsa diretta *f* fra Palermo e Messina, quando si verificasse un congiungimento per ferrovie fra Palermo e Messina;

d) Soppressione della linea *g* di cabotaggio fra Palermo e Messina, quando si verificasse l'apertura della linea littoranea Palermo e Messina.

Tutte le dette soppressioni non potranno attuarsi che col preavviso di un anno, e quella relativa ai viaggi di cabotaggio (lettera *d*) se non dopo trascorsi 5 anni dalla data dell'incominciamento del servizio.

In ogni caso di soppressione di linee, il Governo proporrà la commutazione del servizio da sopprimersi in altri interni od internazionali che offrano una percorrenza di leghe fra un terzo in più od in meno, restando sempre in diritto ai concessionari di rifiutare, entro tre mesi dall'avviso suindicato, la proposta sostituzione, ed accettare la semplice soppressione.

Art. 4. Durante la concessione, il Governo non potrà sussidiare altri servizi di navigazioni sulle linee stabilite nell'articolo primo del presente quaderno d'oneri o su quelle che ad esse fossero surrogate. Questa interdizione però non si estende alle linee internazionali, e non riguarda i favori o vantaggi di carattere generale, che fossero accordati alla marina a vapore, non costituenti speciale sussidio o privilegio.

Art. 5. L'orario delle partenze e il tempo di fermata nei diversi scali verranno determinati dalla Direzione generale delle poste, sentiti i concessionari, e potranno essere variati mediante preavviso di otto giorni.

Le partenze da Palermo dovranno seguire in orario, indipendentemente dal ritardo nell'arrivo dei piroscafi, che fanno capo a quel porto.

I concessionari si obbligano di mantenere un piroscafo di riserva in Napoli per gli eventuali bisogni.

Le partenze dai punti estremi, nonchè quelle dai punti intermedi, potranno però essere ritardate, od anticipate per ordine scritto della Direzione generale delle poste, delle autorità superiori delle provincie, dei direttori delle poste, o dei consoli di Sua Maestà, o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il commissario del Governo.

I ritardi e le anticipazioni ordinate dalla Amministrazione dovranno essere notificati ai concessionari col preavviso di tre ore; non potranno eccedere le ore tre, salvo circostanze politiche straordinarie e non daranno diritto ad alcuna indennità.

I piroscafi dei concessionari non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale a tenore delle leggi. Se l'approdo per forza maggiore avrà luogo in un porto estero, il processo verbale dovrà esser vidimato dal Consolato italiano, ed in sua mancanza dalle autorità locali.

In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno le ore di sosta nei diversi punti di approdo allo stretto necessario, allo scopo d'arrivare a destinazione col minore ritardo possibile.

Art. 6. I viaggi designati nell'articolo 1 sotto le lettere *a*, *b*, *c*, *e*, *f*, dovranno essere eseguiti con una velocità normale di 10 nodi all'ora; quelli sotto le lettere *d*, *g*, *h*, *i*, colla velocità di 9 nodi allora ed i rimanenti colla velocità di otto nodi all'ora.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla modesima saranno stabiliti i relativi orari.

CAPITOLO II. — *Cauzione*.

Art. 7. A guarentigia dello esatto adempimento degli obblighi assunti, i concessionari dovranno fornire al Governo, nei primi dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, una cauzione di lire duecentomila in cartelle del Debito Pubblico, calcolate al corso della Borsa della capitale del Regno od in numerario da versarsi nella Cassa dei depositi e prestiti.

Tale cauzione potrà essere restituita ai concessionari quando avranno posto in navigazione il materiale d'obbligo che sarà stabilito per l'esercizio del servizio.

In sostituzione della detta cauzione dovrà però essere vincolato a favore del Governo, e fino alla concorrenza della indicata somma, un piroscafo, mediante oppignorazione con regolare atto no-

tarile, costituendo il pegno e nominando il custode di esso a termine di legge.

Detto piroscafo dovrà essere assicurato presso Società di assicurazione o Casa commerciale accettata dal Governo, per un prezzo che garantisca l'importo della cauzione.

Art. 8. La cauzione servirà eziandio a rimborsare il Governo dei danni o delle multe inflitte per inadempimento degli obblighi contrattuali, quando il loro ammontare non fosse coperto o non potesse essere trattenuto sulla sovvenzione mensile.

In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente completata, affinchè si trovi costantemente nel limite stabilito dall'articolo precedente.

Capitolo III. — *Sorveglianza del servizio.*

Art. 9. La sorveglianza del servizio spetta alla Direzione generale delle poste.

Essa è rappresentata nei luoghi d'approdo:

a) Dai direttori e dai capi degli uffici postali;

b) Dai commissari del Governo designati dal Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministero della Marina;

c) Dai consoli italiani residenti nei porti esteri.

L'Amministrazione rivolge gli ordini ai concessionari od ai loro agenti, sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti.

L'azione dei commissari del Governo nei porti interni e dei consoli italiani all'estero che ne esercitano le funzioni, consiste:

a) Nel vigilare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

b) Nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'art. 46;

c) Nel segnalare le infrazioni che potranno verificarsi, proponendo, ove sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;

d) Nell'indicare le modificazioni che si credesse utile d'introdurre nel servizio e nel materiale nautico.

I commissari del Governo nei porti italiani avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza, e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.

Capitolo IV. — *Dei piroscafi.*

Art. 10. I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere nazionali e di assoluta proprietà dei concessionari.

I detti piroscafi dovranno inalberare in servizio, oltre la bandiera nazionale, quella postale, secondo le norme che saranno prescritte dal Ministero della Marina, e godranno delle prerogative, che sono, o che potrebbero essere accordate ai battelli postali, tanto in Italia che nei porti esteri contemplati nel presente quaderno di oneri.

Art. 11. Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio contemplato all'articolo primo, e non mai inferiore a venti (20), di cui:

Quattro della stazatura minima di 500 tonnellate di registro;

Sei della stazatura minima di 350 tonnellate di registro:

Otto della stazatura minima di 200 tonnellate di registro;

Due di stazatura inferiore, corrispondente alla esecuzione dei servizi minori.

Detto tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del regio decreto 11 marzo 1873.

Art. 12. La forza dei piroscafi dovrà essere tale da corrispondere alla velocità normale richiesta dall'art. 6 pei diversi viaggi.

Art. 13. Il materiale nautico contemplato nell'art. 11 dovrà essere pronto alla navigazione al 1° luglio 1877.

Art. 14. I piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine, secondo gli ultimi sistemi, e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, nonchè da poter corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati, tanto pel servizio dei viaggiatori, quanto pel trasporto delle merci.

I nuovi piroscafi, di cui i concessionari dovessero provvedersi durante la concessione del servizio, saranno costruiti a doppio fondo, per avere nello spazio intermedio il posto per un sufficiente serbatoio di acqua dolce; essi dovranno avere inoltre le installazioni interne sistemate in modo da rendere agevole, mediante pochi adattamenti, il trasporto di truppe e di cavalli.

Nessun piroscafo verrà ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una Giunta speciale, nominata dal Governo, la quale dovrà attenersi al regolamento per la esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'art. 46.

Tale Giunta determinerà se i piroscafi corrispondano alle condizioni di velocità e di stazatura richieste dai precedenti articoli.

Art. 15. La Direzione generale delle poste potrà in ogni tempo ordinare delle visite, allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra espresse, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo, ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate dalla Direzione generale delle poste, ferma la responsabilità che l'impresa possa avere in contratto per ritardi od inconvenienti seguiti.

In caso di perdita di un piroscafo, i concessionari dovranno surrogarlo nel termine di nove mesi.

Durante questo periodo di tempo essi potranno sostituirvi temporaneamente un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio, e come tale accettato dalla Giunta speciale sopraddetta.

Art. 16. Ogni cinque anni dalla data dell'incominciamento del servizio, ed anche prima, quando se ne verificasse il bisogno, il Governo farà procedere alla visita del materiale, ed avrà facoltà di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potrà suggerire, nonchè di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non corrispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verrà determinato, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio.

In caso d'inadempimento delle modificazioni suggerite, i concessionari incorreranno nelle multe di cui al quarto alinea dell'articolo 36; ed il Governo avrà inoltre facoltà di rescindere il contratto.

Art. 17. Le riparazioni d'ogni natura del materiale nautico dovranno essere affidate, durante il tempo della concessione, alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, cui, a parità di condizioni, dovrà darsi anche la preferenza per le nuove costruzioni.

Capitolo V. — *Ricevimento, custodia, trasporto e consegna dei dispacci postali.*

Art. 18. I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, senza limitazione di peso, siano dessi originari, od a destino dei regi Stati, siano originari od a destino di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, nonchè gli stampati, carte, provviste ed altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi (cassette postali, bolgette, bolli, punzoni, martelli, piccoli modelli, piccole macchine, corpi di reato, campioni e simili) e come tali inscritti sul foglio di via.

La gratuità del trasporto dei dispacci è obbligatoria anche per tutte le linee che i concessionari esercitassero spontaneamente senza retribuzione dello Stato, oltre i servizi compresi nel presente quaderno d'oneri.

I concessionari saranno responsabili dei danni risultanti al Go-

verno per perdite e manomissioni di dispacci e degli oggetti ad essi affidati, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 19. I concessionari dovranno destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocare i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, i concessionari saranno in obbligo di assegnare al medesimo, senza correspettivo, un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto.

Questo impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggieri di prima classe a metà prezzo della tariffa.

Art. 20. Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorare in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a sua disposizione per servizio dei dispacci la migliore imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli uffiziali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.

Ove, per avaria, un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada, non indicati nell'itinerario di cui all'articolo 1, e così si trovasse nella impossibilità di proseguire la corsa, il capitano sarà in obbligo di fare la consegna dei dispacci all'uffizio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari, o col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico dei concessionari.

Art. 21. I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli uffizi postali al porto, ed in mancanza di questi, dagli uffizi sanitari o consolari, dalle capitanerie di porto o dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi fino al luogo d'imbarco.

I concessionari dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli uffizi suddetti e agli agenti suindicati.

Il trasporto dei dispacci da terra a bordo e viceversa sarà a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie, onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 22. Per la consegna e il ricevimento dei dispacci i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dalla Direzione generale delle poste, allo scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci, per la conseguente responsabilità.

Art. 23. Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è dovuto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, o che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sarà provveduto dall'Amministrazione delle poste, e che dovrà essere consegnata, unitamente ai dispacci, agli uffizi postali dei luoghi di approdo.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti sarà punita a norma di dette leggi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati per cura della Direzione generale delle poste, relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Capitolo VI. — *Trasporto dei viaggiatori e delle merci.*

Art. 24. I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi sotto la osservanza delle tariffe approvate dall'Amministrazione delle poste.

I concessionari ed i loro agenti non potranno fare per conto proprio, ed in società con altre persone, operazioni commerciali di trasporto su tutte le linee indicate nella presente cartella d'oneri.

Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sarà interamente devoluto ai concessionari.

Nello scopo di facilitare i predetti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Le agenzie stabilite in città, ove esistono porti, saranno obbligate di accettare le merci non eccedenti il peso di quaranta chilogrammi, per rimetterli ai piroscafi in partenza.

Le agenzie dei porti in arrivo dovranno alla loro volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto, per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.

I concessionari saranno pure obbligati a stabilire servizi cumulativi fra le diverse linee esercitate da essi e da altre imprese di navigazione italiana, affinchè i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio, senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci di qualunque natura possano essere trasportate da un punto all'altro, senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.

I concessionari infine dovranno, con le norme preindicate, attuare servizi cumulativi colle ferrovie, portando viaggiatori, bagagli e merci nel porto che sarà designato dal Governo.

Il detto servizio cumulativo dovrà estendersi al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, fra i piroscafi e le stazioni ferroviarie.

Il Governo, sentiti i concessionari, designerà in ciascun porto od approdo il luogo di sbarco ed imbarco, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco e lo imbarco dei viaggiatori e delle merci.

Art. 25. Il *maximum* dei prezzi di passaggio dei viaggiatori, escluso il vitto, sarà proporzionale alle leghe di percorrenza, con scala progressiva, come appare dal seguente quadro:

Percorrenza in leghe	I Classe	II Classe	III Classe
	Per ogni lega	Per ogni lega	Per ogni lega
Da 1 a 10 . . . . . . L.	0 93	0 62	0 31
» 11 a 20	0 90	0 60	0 30
» 21 a 30	0 87	0 58	0 29
» 31 a 40	0 84	0 56	0 28
» 41 a 50	0 81	0 54	0 27
» 51 a 60	0 78	0 52	0 26
» 61 a 70	0 75	0 50	0 25
» 71 a 80	0 72	0 48	0 24
» 81 a 90	0 69	0 46	0 23
» 91 a 100 ed oltre	0 66	0 44	0 22

I fanciulli dai tre ai dieci anni pagheranno la metà dei prezzi suindicati; quelli di età inferiore ai tre anni avranno diritto al trasporto gratuito, sempre quando occupino la stessa cabina di chi li accompagna, a cui carico andrà il vitto.

Ogni viaggiatore avrà diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio (effetti d'uso) nella proporzione seguente:

1ª classe, chilogrammi 80
2ª id. id. 50
3ª id. id. 30

Per ogni eccedenza di peso si potrà esigere una tassa di centesimi 60 ogni dieci chilogrammi, qualunque sia la destinazione.

Il prezzo di vitto è fissato:

A lire 3 per ogni colazione
A lire 5 per ogni pranzo } pei viaggiatori di 1ª classe.

A lire 2 per ogni colazione
A lire 4 per ogni pranzo } pei viaggiatori di 2ª classe

I viaggiatori di 3ª classe potranno provvedersi del vitto a bordo,

ai prezzi indicati nella tabella pubblicata a cura dei concessionari, od altrimenti.

I viaggiatori dovranno essere trattati a bordo con ogni riguardo, e su ciascun piroscafo sarà tenuto un registro per raccogliere i loro reclami.

Art. 26. I concessionari saranno tenuti a dar passaggio sui loro piroscafi alla metà del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento ed agli impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio.

I concessionari non saranno però obbligati a ricevere un numero di detti passeggieri superiore al quarto dei posti di 1ª e di 2ª classe di ciascun piroscafo. Questa limitazione non è applicabile ai membri del Parlamento.

Art. 27 I concessionari saranno in obbligo di dare passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese della Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della guerra e della marina.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese, che non siano al presente da lui sovvenzionate, i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della regia marina o di altri presi a nolo.

In mancanza di speciali convenzioni, i militari, che viaggiano a spese dello Stato, pagheranno la metà del prezzo stabilito per gli altri passeggeri, escluso il vitto.

Art. 28. I concessionari saranno obbligati a trasportare in 3ª classe, ed a metà prezzo della tariffa, i condannati civili e militari, anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta sufficiente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.

In verun caso il numero di essi potrà eccedere i 25 sui battelli di portata superiore alle 200 tonnellate, ed i 15 su quelli di minore portata.

Gli indigenti ed i marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria saranno trasportati a spese dello Stato, al prezzo di lire 5 al giorno, compreso il vitto. Le richieste per lo imbarco saranno rilasciate dal console od agente del Governo.

Questi individui non potranno eccedere il numero di 10 per ogni viaggio, senza il consenso dei concessionari.

Art. 29. Gli ispettori centrali e distrettuali delle poste e gli altri impiegati che ne fanno le veci avranno diritto, quando trovansi in missione, sulla semplice presentazione delle credenziali, ad un posto gratuito di 1ª classe, escluso il vitto.

Art. 30. Pel trasporto delle merci dovranno osservarsi le condizioni d'imbarco annesse al presente capitolato.

Le merci si dividono in quattro categorie, ciascuna delle quali comprende quelle indicate nell'elenco che fa seguito alle condizioni d'imbarco.

Il *maximum* dei prezzi di trasporto sarà proporzionale alle leghe di percorrenza, con scala progressiva, come risulta dal seguente quadro:

PERCORRENZA IN LEGHE	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria	Valori	Bestiame	
	Ogni 100 chilog. o frazione	Ogni 100 chilog. o frazione	Ogni 100 chilog. o frazione	Ogni 100 chilog. o frazione	Ogni 1000 lire o frazione	Grosso per ogni capo	Piccolo per ogni capo
Per un percorso fra le 20 leghe inclusive . L.	3 »	2 25	1 75	1 50	1 25	15 »	3 »
Id. superiore a 20 fino a 40 incl. . . »	4 25	3 25	2 50	1 75	1 50	20 »	4 »
Id. id. a 40 » 60 id. . . »	5 75	4 25	3 25	2 »	1 75	25 »	5 »
Id. id. a 60 » 80 id. . . »	6 50	5 25	4 »	2 25	2 »	30 »	6 »
Id. id. a 80 » 100 id. . . »	8 50	6 25	4 75	2 75	2 25	35 »	7 »
Id. id. a 100 leghe . . . . . . »	10 »	7 25	5 50	3 »	2 50	40 »	8 »

NB. Gli agrumi che fanno parte della 3ª categoria, quando siano in casse o in colli del peso al disotto di chilogrammi cinquanta, verranno sottoposti alla metà delle tasse contemplate nella 2ª categoria, per ciascuna cassa e secondo il percorso.

Le spedizioni di piccoli colli, di effetti o di commestibili per uso di privati e non di commercio, non eccedenti i 40 chilogrammi, saranno sottoposte alla tassa di trasporto, uniforme per qualunque destinazione, di lire due, non computate le spese doganali, di polizza, di bollo, d'imbarco e di sbarco, che saranno rimborsate, oltre il nolo suaccennato.

Per gli scali delle Calabrie e pei punti di approdo della Sicilia, non muniti di porto, i concessionari potranno, in caso di mancato approdo, debitamente giustificato ed inappellabilmente riconosciuto dalle rispettive capitanerie di porto, percepire sulle merci una sovratassa pari al terzo del nolo percepito.

Le tariffe pei servizi cumulativi, tanto fra le imprese marittime, quanto con le ferrovie, saranno compilate in base a quelle sopra indicate, con l'aggiunta delle maggiori spese richieste dai servizi medesimi, e dovranno essere approvate dal Governo.

I concessionari saranno obbligati, a parità di condizioni, a non accordare preferenze, e a non stipulare contratti, che abbiano per iscopo di diminuire le tariffe a favore esclusivo di uno o più speditori.

Art. 31. Per provvedere poi al trasporto delle merci negli scali intermedi, i concessionari dovranno ordinare alle proprie agenzie di telegrafare a quella di partenza del piroscafo il quantitativo delle merci da imbarcarsi, per le quali dovrà conservarsi posto sufficiente a bordo, nella proporzione dei diversi scali della linea.

Art. 32. Il trasporto di generi di privativa, nonchè di derrate ed oggetti, comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti speciali, che potranno essere stipulati fra i concessionari e le diverse Amministrazioni dello Stato, o quelle altre che in determinati servizi le sostituiscono, ed in mancanza di questi speciali contratti, sarà fatta una riduzione del 40 per 0[0 sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra o della marina, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito delle truppe, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali, che saranno stipulate fra i concessionari ed i Ministeri della Guerra e della Marina. In mancanza di tali accordi, detti trasporti saranno fatti colla riduzione del 40 per cento sul prezzo delle tariffe ordinarie.

In verun caso però i concessionari saranno obbligati al trasporto di una quantità dei summentovati oggetti superiore alla metà della portata effettiva del bastimento.

Art. 33. Affinchè le persone e gli oggetti indicati agli articoli 26, 27, 28 e 32 possano godere dei vantaggi accordati dagli articoli stessi, occorrerà che nei porti interni ne sia fatta richiesta dai Ministeri o dall'autorità superiore del luogo di partenza, e nei porti esteri dai regi agenti diplomatici o consolari del Governo.

È fatta eccezione pei membri del Parlamento, i quali sono muniti di speciali scontrini.

Le facilitazioni concesse pei citati articoli saranno accordate anche su quelle linee, non contemplate nel presente quaderno d'oneri, di cui i concessionari avessero o venissero ad avere per proprio conto l'esercizio.

Art. 34. La Direzione generale delle poste determinerà il tempo necessario per le operazioni commerciali, tanto negli scali intermedi, che nei punti di partenza sulle singole linee.

Il carico delle merci dovrà cessare non appena siano stati consegnati a bordo i dispacci postali.

Le merci dovranno essere disposte in modo da non compromettere il movimento del piroscafo, e da non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate ai passeggieri.

Nessun oggetto di trasporto, eccettuate le vetture, i fusti vuoti, gli animali, le frutta, le piante vive e gli altri oggetti che possono deperire, se posti sotto coperta, potrà essere collocato sul ponte. Agli animali poi sarà assegnato un posto sicuro e tale da non dare incomodo ai viaggiatori.

Nessun collo di grosso bagaglio potrà essere collocato nelle sale dei viaggiatori.

Art. 35. Prima dell'attuazione del servizio, i concessionari presenteranno all'approvazione della Direzione generale delle poste le tariffe pei viaggiatori e per le merci, in base ai massimi determinati dai precedenti articoli 25 e 30, riducendo i prezzi di trasporto fra i diversi scali alla più prossima unità inferiore o superiore, per rotondità di cifra.

Sarà in facoltà dei concessionari ogni riduzione eccezionale nei prezzi di trasporto dei viaggiatori o delle merci.

Ove, per circostanze imprevedute, si rendesse necessaria l'elevazione dei prezzi oltre i massimi indicati nel presente capitolato i concessionari dovranno formolare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Commercio.

Uguale approvazione sarà necessaria pel passaggio dall' una alra categoria delle merci contemplate nel quadro *a*, o per assimilazioni di merci non comprese in detto quadro.

CAPITOLO VII. — *Penalità.*

Art. 36. Nel caso di ritardo, sia nelle partenze, che negli arrivi, non derivante da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di lire 50 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo, e di lire cento per ogni ora consecutiva.

Queste multe saranno raddoppiate, quando fosse accertato che il ritardo ha origine dal tardivo imbarco delle mercanzie.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, i concessionari incorreranno in una multa di lire 1000 senza pregiudizio di quello in cui fossero incorsi per ritardo nell'arrivo. Il ritardo frapposto a sostituire un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione oltre il termine stabilito dall'art. 15, o ad introdurre le migliorie di cui al successivo articolo 16, sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregiudizio delle facoltà riservate al Governo dall'articolo 16 succitato.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulla quota della sovvenzione, e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione, siccome è detto all'articolo 8.

Art. 37. Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita di ore 10, senza causa di forza maggiore, il commissario del Governo, i direttori delle poste e gli agenti diplomatici o consolari all'estero potranno prendere di concerto con le autorità locali tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico dei concessionari.

Nel caso di interruzione ripetuta, il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare i concessionari perchè il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere per questo solo motivo pronunciata dal tribunale competente.

Art. 38. Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa a casi di guerra o di contumacia, il Governo potrà fare continuare il servizio a spese e rischio dei concessionari, impiegando i piroscafi ad essi appartenenti, o che da essi fossero stati adibiti al servizio.

CAPITOLO VIII. — *Casi di guerre e di quarantene.*

Art. 39. In caso di guerra sarà in facoltà del Governo di far continuare, o sospendere il servizio, ed anche di prendere possesso dei bastimenti.

Nel caso di continuazione del servizio il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi, e di ogni cosa relativa al servizio, per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.

Nel caso di sospensione del servizio, e per tutto il tempo della sospensione, cesserà la sovvenzione proporzionale per lega.

In tale eventualità, se i piroscafi saranno presi a nolo dal Governo, il prezzo e le condizioni del noleggio verranno fissati di comune accordo, o per mezzo di un Consiglio di arbitri, determinando il valore dei bastimenti da rimborsarsi ai concessionari, ove andassero perduti unicamente per fatto di guerra, o per esplosioni di materiali da guerra, dovendo i rischi di mare o di fuoco rimanere a loro carico.

Qualora poi al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verrà corrisposta, durante l'interruzione del servizio, una equa indennità, da fissarsi di comune accordo, o per mezzo di un Consiglio d'arbitri.

Il Consiglio di arbitri summentovato sarà composto di due persone a scelta del Governo, e di due altre persone a scelta dei concessionari, le quali insieme ne designeranno una quinta a maggiorità di suffragi, cui sarà devoluta la presidenza. A parità di voti, la scelta della quinta persona verrà fatta dal presidente del tribunale di commercio della capitale.

Il Consiglio d'arbitri giudicherà inappellabilmente.

Art. 40. In caso di contumacia, i concessionari avranno facoltà di diminuire temporaneamente i servizi verso gli scali soggetti a quarantena, nella misura non eccedente la metà delle corse di ciascuna linea.

Per tali corse soppresse, i concessionari avranno diritto ad una indennità corrispondente alla metà della sovvenzione normale.

Sarà però in facoltà del Governo di fare eseguire tutte le corse, od una parte di esse, retribuendo, quelle in eccedenza della metà con una sovvenzione del 50 per cento in più del prezzo normale, ed accordando alle altre soppresse l'indennità del 50 per cento.

Per tutti i viaggi eseguiti verso gli scali sottoposti a quarantena, i concessionari avranno diritto d'imporre una sovratassa del 25 per cento sui prezzi delle tariffe dei passeggieri e delle merci, a qualunque categoria appartengano, restando a carico dei mittenti o dei destinatari le spese quarantenarie.

CAPITOLO IX. — *Durata della concessione del servizio.*

Art. 41. Il servizio avrà principio col 1° luglio 1877, e durerà fino al 31 dicembre 1891.

S'intenderanno compresi nei viaggi d'obbligo, quelli incominciati prima della scadenza della concessione, quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 42. La concessione s'intenderà continuativa di anno in anno, oltre il 31 dicembre 1891, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

CAPITOLO X. — *Pagamento della sovvenzione.*

Art. 43. La sovvenzione determinata dalla convenzione verrà corrisposta a rate mensili posticipate, in base alle leghe effettivamente percorse.

È fatta eccezione per il solo caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio, nella quale eventualità sarà considerato siccome compiuto il viaggio incominciato.

CAPITOLO XI. — *Disposizioni diverse.*

Art. 44. I concessionari dovranno nominare un loro rappresentante a Roma, dove avranno pure il loro domicilio speciale per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 45. I concessionari dovranno presentare annualmente le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci, con indicazioni dei prodotti, nonchè una relazione tecnica ed economica sull'esercizio annuale dell'impresa.

Art. 46. I concesssionari, nell'esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi pienamente al regolamento che sarà emanato dal Ministero della Marina, d'accordo col Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti i concessionari stessi per le loro osservazioni.

Art. 47. I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, se non in virtù di una legge.

Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del Governo, assumere, per conto di altro Governo, l'esercizio di un servizio postale.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 48. Oltre la risoluzione del contratto, nel caso contemplato dall'articolo precedente, non solo i concessionari saranno tenuti al risarcimento di tutti i danni che per questo fatto potessero derivare allo Stato, ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio e spese dei concessionari.

Art. 49. Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo l'esecuzione o l'interpretazione di alcune delle clausole del contratto, saranno definite dai tribunali ordinari, salvo quelle di competenza della marina, per le quali sarà arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e quelle altre deferite nei precedenti articoli al Consiglio di arbitri.

Condizioni d'imbarco per le merci.

1. Le merci debbono essere consegnate a bordo dei piroscafi, accompagnate dalle rispettive polizze di carico col *visto buono per l'imbarco* dell'agenzia e dalle relative bollette doganali.

2. I colli debbono essere ben condizionati, non presentare traccia d'avaria, portare delle marche impresse in maniera da non dare luogo a confusione.

3. I concessionari non accettano veruna responsabilità circa il peso, il contenuto, la misura od il valore dei colli risultanti dalla descrizione fattane sulle polizze di carico, obbligandosi solamente di consegnare gli effetti al luogo di destinazione nelle condizioni medesime (quanto all'imballaggio, ai sigilli, ecc.) in cui li hanno ricevuti.

4. Il peso ed il contenuto dei colli potrà essere verificato a bordo dei piroscafi od al destino.

Quando si riconoscesse il peso eccedere quello dichiarato, o la merce appartenere ad una classe superiore, sarà riscosso il doppio della differenza fra il prezzo pagato e quello dovuto.

5. Il nolo viene riscosso sul peso lordo. L'ammontare del nolo va gravato del 5 per cento per cappa, come d'uso.

6. I colli contenenti merci di classi diverse saranno assoggettati al nolo di quella fra le merci medesime che appartiene alla categoria superiore, quand'anche inferiore in quantità alle altre contenutevi.

7. I noli debbono essere pagati anticipatamente.

Però, per agevolare il commercio di transito, le agenzie potranno in certi casi, è sotto la propria responsabilità, assegnare a destino il nolo, ed anche le spese che gravassero sulle merci.

Le agenzie hanno facoltà di percepire il 2 per cento sopra tali assegni a titolo di cambio marittimo, e di far ritenere a destino le merci medesime fino al rimborso del relativo assegno.

8. Le merci dovranno essere sbarcate immediatamente dopo l'arrivo dei piroscafi allo scalo della dogana. Quando i destinatari non ne curino lo sbarco a proprie spese, i concessionari saranno obbligati a provvedervi, lasciando le spese ed i rischi a carico dei destinatari.

Qualora le merci non vengano ritirate nella giornata medesima del loro arrivo, esse saranno depositate nei magazzini della dogana locale, se ne esistono, o in quelli dell'agenzia dei concessionari, a spese ed a rischio dai destinatari.

9. Per le traversate superiori a 50 leghe le carrozze a quattro ruote ed i cavalli pagano un posto di 1ª classe, gli altri veicoli a due ruote un posto di 2ª classe.

Per le traversate inferiori questi noli vengono aumentati della metà.

10. L'imbarco e lo sbarco delle carrozze, dei cavalli e del bestiame vivente in genere, deve essere sempre eseguito a cura ed a spese dei mittenti e dei destinatari; in caso però che il ritiro non abbia luogo in tempo debito, l'agenzia del luogo di destino potrà fare eseguire lo sbarco a rischio ed a spese dei mittenti.

Il mantenimento e la cura degli animali andrà a carico dei proprietari.

11. I gruppi di numerario, carte di valore ed oggetti preziosi devono essere ritirati a bordo, e non saranno consegnati se non contro restituzione della polizza di carico, firmata dal capitano in partenza e munita del visto dell'agenzia del luogo di sbarco. In difetto, i gruppi rimarranno a bordo a rischio e pericolo dei proprietari, sia che il vapore resti in porto, sia che prosegua il viaggio.

I gruppi debbono essere posti in sacchi doppi a cuciture interne, od in cassette, portanti sulle costure o commettiture suggelli in cera lacca, con una impronta particolare, da riprodursi sulle polizze di carico.

I concessionari non assumono responsabilità alcuna circa il contenuto dei gruppi; avranno però facoltà di verificarlo, in seguito a sospetto di falsa dichiarazione del valore, e ripetere dal consegnatario il doppio nolo sulla differenza in più che venisse riconosciuta.

12. Le spese, le penalità, od altri danni derivanti da insufficienza od irregolarità dei documenti doganali relativi alle merci, saranno a carico dei ricevitori, ed i caricatori sono responsabili di fronte ai concessionari di tutti i danni e di tutte le spese alle

quali essi si trovassero esposti, per effetto di falsa od incompleta dichiarazione del contenuto dei colli.

13. Le spese di sanità, relative alle merci, gravano sulle medesime, e dovranno essere rimborsate ai concessionari, nel caso che essi ne avessero anticipato il pagamento.

14. Qualunque avaria o danno non constatato in tempo opportuno, ed a termine di legge, non sarà riconosciuta.

15. Le mercanzie non saranno consegnate se non contro la restituzione della polizza di carico, firmata dal capitano in partenza.

16. Se la merce non venisse, per colpa del caricatore, imbarcata dopo il rilascio del buono d'imbarco, dovrà essere corrisposta ai concessionari la metà del nolo a titolo di indennità per lo spazio riservato.

17. Allorchè, per tempo cattivo, per casi fortuiti, o di forza maggiore, lo sbarco non potesse essere effettuato al porto di destino, il capitano è autorizzato a depositare la merce nel porto più vicino di regolare approdo, da dove sarà retrocessa con altro battello dei concessionari, oppure a trattenerla a bordo, per consegnarla al ritorno. Questi prolungamenti di viaggio non daranno diritto ai concessionari a richiedere un aumento di nolo, ma i rischi saranno a carico del proprietario della merce, il quale non potrà elevare alcuna pretesa, nè per questi nè pel ritardo avvenuto. Sono eccettuati da questa disposizione i casi contemplati nell'art. 29 del quaderno d'oneri pei servizi della Sicilia.

18. I concessionari non guarentiscono le perdite od i danni, che possono derivare agli oggetti dai *casi di forza maggiore, o fortuiti, per vizio degli oggetti, o per la loro natura* (fragilità e colaggio), *o per fatto dello speditore, o per qualsiasi accidente di mare*, quando anche dalla polizia emergesse che il consegnante *abbia chiesta ed ottenuta l'assicurazione degli effetti*. In caso di assicurazione, i concessionari garantiscono i danni e le perdite a cui possono andare incontro gli oggetti fintantochè sono a bordo di uno dei propri piroscafi, per essere trasportati a destino, *escluso però il caso dei rischi di guerra*, e salvo sempre le franchigie sulla somma assicurata, giusta il capitolato d'assicurazione.

19. Per i colli di straordinaria leggerezza, il cui peso non corrispondesse al volume, in ragione di chilogrammi 300 per metro cubo, il nolo viene applicato in una misura doppia a quella stabilita per la classe cui appartiene la merce.

20. Non si accettano oggetti infiammabili, o che spandano odori disgustosi.

Chiunque avesse imbarcato di tali merci, mediante falsa dichiarazione, sarà tenuto responsabile di tutti i danni che ne derivassero, senza pregiudizio delle penalità comminate dalla legge.

21. Non si accettano merci deperibili gravate di rimborsi od assegni.

Classificazione delle merci.

Prima categoria.

Ambra, avorio, bozzoli, canfora, cantaridi, cappelli da uomo e da donna (esclusi quelli di feltro), cappelli fini di paglia, chinino, cocciniglia, coralli lavorati, essenze fini, fiori finti, galloni d'oro e di seta, giocattoli, guanti, incisioni, indaco, lampade, lavori in legno (intagli ed intarsi), laudano, manifatture di seta diverse, manifatture di lana e seta, manna, medicinali, mercurio, mode, morfina, nastri di seta, oggetti d'arte, oppio, orologi fini, passamanterie di seta, pellicerie, pianoforti, piante vive in casse, pipe di schiuma, pistacchi mondi, piume, porcellane chinesi, profumerie, quadri, reobarbaro, ricami, salsapariglia, seme bozzoli, seta greggia, seta lavorata, sigari, smalti, specchi con cornici, spugne fini, statue di marmo, strumenti fisici, nautici, musicali e matematici, sublimato, tabacco lavorato da fumo, tartaruga, tessuti di seta, tessuti di lana e seta, the, vainiglia, velluti di seta, vermiglione, zafferano.

Seconda categoria.

Acidi, armi, bleu di Prussia, bronzi lavorati, cannella, cappelli di feltro pieghevoli, carte da giuoco, cera lavorata, china, chincaglie, colori fini, confetterie, conserve fini, corallo grezzo, cotonerie, cristalleria fine, denti di elefante, droghe non nominate, dolci, drappi di lana, erbaggi, essenze comuni, feltro, filati non pressati, fiori freschi, galloni di lana, gioie false, gomma in casse, lanerie, lavori fini in pelle, letti in ferro e ottone smontati, libri, liquori, litografie, magnesia, marmo lavorato, maschere, muschio, nastri di seta e cotone, oggetti di cancelleria, olio di ricino, ombrelli di seta, organetti, orologi comuni, passamanteria di lana e cotone, pelli a pelo fine, pennelli, piante vive, pistacchi in guscio, porcellane, prodotti chimici, rame lavorato, tappeti, tela di crine, tessuti, di lana, trementina, velluti di lana e cotone, vestiario, vini in casse, sciroppi, sellerie, specchi, spica cetica, spugne comuni, stampe, stearina, sughero lavorato.

Terza categoria.

Acque minerali, aceto, acquavite, agro di limone, agrumi in casse, alici salate, allume, amido, ammoniaca, anici, antimonio, arsenico, biacca fine, birra, burro, cacciagione, candele steariche, canape, cappelli di paglia ordinari in sacchi, carne fresca e salata, carta da parati, carta da scrivere, carte, cartoni, caviale, cascami di seta (gallettami e ricotti), cedri salamoiati, cera grezza, cognac in fusti, colla di pesce, colla forte, coltelli, coloniali non classificati (sia in balle, sacchi o fusti), conterie, conserve comuni, corame, cordami fini, cotone in balle pressate, crino, cuoio lavorato, cuoi secchi, datteri, droghe, filati pressati, finocchio (seme), frutta fresche, frutta secche, galletta (biscotto), galla in botti, galloni di cotone, garofani, genziana, gialappa, gomma in fusti, guttaperca, lana, lana in balle pressate, latte, latticini, lavori di cuoio, lavori di ferro bianco, legname fine, legumi in conserve, libani, lino, liquerizia, mandorle, mercerie, metalli lavorati (meno il ferro), miele, minio, mogano in foglia, mostarde, nitro, noci, olio, olio fino in casse, osso balena, osso lavorato, ova in ceste, pasta in casse, pelli lavorate, pelli secche comuni, pelli verniciate, pelo di capra, penne, pepe, pescagione, petrolio in casse, pignoli, piombo lavorato, pollame, potassa, radica comune, rame in lamiere, reti, rubbia, rhum, salumi, sapone fine, seme di ricino, senape, setola, scorza di arancio, sevo, sommacco, spille, spirito, stracci in balle pressate, sughero in balle, suola, tabacco da naso, tabacco greggio in foglia, tartaro, tele incerate, telerie, tessuti di cotone, tonno salato, uva passa, vernici, vetrerie, vini in fusti, zucchero candito, zolfo in pani.

Quarta categoria.

Ancore, argilla, asfalto, arena, baccalà in balle o in botti, biacca ordinaria, biscotti in sacchi, candele di sevo, carta da imballaggio, carubbe, castagne, catene, catrame, cereali, cemento, chiodi, colla garavella, colofonia, commestibili non classificati, corda ordinaria, crusca in sacchi, cuoia conce e salate, fagiuoli, farina in sacchi, fave, ferro lavorato, fichi secchi, fieno in balle pressate, gesso, ghiande, ghisa, grasso, incenso, inchiostro in fusti, lavagne, legumi, legname da tinta, legnami comuni, linosa, marmo grezzo, mattoni, metalli grezzi, miglio, mignatte, minerali diversi, mogano in pezzi, mole da molino, nocciole, orzo, pallini, pannello, pece, pietre, pini, piombo in pani, pozzolana, riso, risone, sacchi, salacche, sale, sapone comune, scagliola, seme di lino, seme di canape, semenze, sesamo, soda in genere, stoccafisso, sugna in fusti, tamarindi, tela da imballaggio, terraglia ordinaria, terra in botti, vallonea, vetriolo, zinco, zolfo in sacchi, zolfo macinato.

Osservazioni.

Per gli articoli non nominati nella premessa classificazione si determinerà la classe per analogia, fino a che non ne sia approvata la classificazione.

Le merci imbarcate di peso minore di 100 chilogrammi pagano il nolo come per cento.

Allorchè si potrà accettare l'imbarco di fusti vuoti da olio, vino, ecc., ciascun fusto pagherà un nolo come 100 chilogrammi di merce della terza categoria, sempre che detti fusti siano stati trasportati pieni coi piroscafi dei concessionari; diversamente pagheranno il doppio.

Non si accetta imbarco di merce sciolta, dovendo tutta essere in casse, balle, sacchi, fusti, botti, ecc., con marche ben distinte.

Per balle pressate non s'intendono già le calcate, ma bensì quelle compresse mediante macchina idraulica.

Per taluni oggetti voluminosi, come ad esempio mobili, cappelli a cilindro in casse, modelli di legno, macchine, caldaie, locomobili, vagoni e simili, ecc., il nolo sarà convenuto di volta in volta.

Roma 4 febbraio 1877.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
ZANARDELLI.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

IGNAZIO FLORIO.

LUIGI BREGANZE, *test.* — FELICE SALIVETTO, *test.*

V° per copia conforme:
Il Direttore capo di Divisione
A. CAPECELATRO.

QUADERNO D'ONERI *per un corso regolare di navigazione a vapore postale e commerciale fra l'Italia e gli scali levantini.*

CAPITOLO I. — *Definizione ed esecuzione del servizio.*

Art. 1. Il servizio da eseguirsi con piroscafi dei concessionari comprenderà le seguenti linee:

a) Un viaggio per settimana fra Palermo e Sira, toccando Messina e Catania;

b) Un viaggio quindicinale fra Sira e Salonicco;

c) Un viaggio quindicinale fra Sira e Smirne;

d) Un viaggio per settimana fra Venezia e Costantinopoli, toccando Ancona, Tremiti, Bari, Brindisi e Sira;

e) Un viaggio per settimana fra Brindisi e Corfù.

I concessionari dovranno inoltre nel periodo semestrale da determinarsi, prolungare, senza sovvenzione, a settimane alternate, fino ad Odessa, con approdi eventuali in altri scali del Mar Nero, dodici dei viaggi da Costantinopoli, di cui alla lettera *d*.

Sarà in facoltà dei concessionari di prolungare, senza sovvenzione, i viaggi da Sira a Salonicco, ed a Smirne fino a Costantinopoli, mantenendo le coincidenze a Sira del piroscafo procedente da Messina con quello di Brindisi e viceversa.

Art. 2. Le distanze nautiche fra i diversi punti di approdo rimangono determinate nel modo seguente:

Da Palermo a Messina	Leghe	41
Da Messina a Catania	»	18
Da Catania a Sira	»	169
Da Sira a Salonicco	»	77
Da Sira a Smirne	»	49
Da Venezia ad Ancona	»	41
Da Ancona a Tremiti	»	44
Da Tremiti a Bari	»	30
Da Bari a Brindisi	»	21
Da Brindisi a Corfù	»	39
Da Brindisi a Sira	»	160
Da Sira a Costantinopoli	»	108

Tanto il Governo quanto i concessionari hanno la facoltà di fare rivedere dal Ministero della Marina le distanze di cui sopra:

1. Entro l'anno dalla data da cui ha effetto la presente convenzione;

2. Quando per mutate condizioni dei porti le distanze fra gli approdi abbiano subito variazioni.

Le decisioni del Ministero della Marina sono obbligatorie per le due parti, ed avranno effetto nella liquidazione dei sussidii riferibili al tempo successivo al semestre in cui fu chiesta la revisione.

Art. 3. Il Governo potrà obbligare i concessionari a toccare lo scalo di Siracusa nei viaggi fra Palermo e Sira, e ad istituire, col preavviso di tre mesi, linee settimanali di navigazione fra Sira e Pireo, e fra Ancona e Zara, corrispondendo il compenso per lega, che sarà determinato dalla sovvenzione, fatta detrazione, per la seconda di dette linee, del concorso che venisse prestato direttamente dai Corpi morali interessati. Esso avrà inoltre la facoltà di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi, e fra questi quello di Corfù nella linea diretta Brindisi-Sira-Costantinopoli. In tali casi le distanze nautiche fra gli scali saranno determinate dal Ministero della Marina. Quando fosse compiuto il congiungimento delle ferrovie dalmate colle turche, il Governo potrà riordinare il servizio dell'Adriatico verso il Levante, invertendo le linee soppresse in altre navigazioni, alle condizioni che verranno stabilite di accordo fra le parti, ed in mancanza di accordo, per giudizio arbitramentale. Il predetto riordinamento sarà obbligatorio per i concessionari trascorso il sessennio dalla data dell'incominciamento del servizio.

Art. 4. Durante la concessione il Governo non potrà sussidiare altri servizi di navigazione sulla linea Venezia-Brindisi-Sira-Costantinopoli, e Messina-Sira-Costantinopoli.

Questa interdizione non si estende però alle linee internazionali che movessero da Venezia per l'Egitto, per le Indie o per l'estremo Oriente, e non riguarda i favori e vantaggi di carattere generale che fossero accordati alla marina a vapore, non costituenti speciali privilegi.

Art. 5. L'orario delle partenze ed il tempo di fermata nei diversi scali verranno determinati dalla Direzione generale delle poste, sentiti i concessionari, e potranno essere variati con preavviso di otto giorni pei porti interni, e di giorni quindici pei porti esteri.

Le partenze da Venezia, da Brindisi e da Costantinopoli seguiranno sempre in orario, indipendentemente dal ritardo dell'arrivo dei piroscafi che fanno capo in detti porti. Le partenze medesime, nonchè quelle dai punti intermedi, potranno essere ritardate per ordine scritto della Direzione generale delle poste, delle autorità superiori della provincia, dei direttori delle poste, dei consoli di S. M., o per causa di forza maggiore, di cui sarà il giudice il commissario del Governo.

I ritardi ordinati dall'Amministrazione dovranno essere notificati ai concessionari col preavviso di tre ore, non potranno eccedere le ore dodici, salvo circostanze politiche straordinarie, e non daranno diritto ad alcuna indennità.

I piroscafi dei concessionari non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale a tenore delle leggi.

Se l'approdo per forza maggiore avrà luogo in porto estero, il processo verbale dovrà essere vidimato dal console italiano, ed in sua mancanza dalle autorità locali.

In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno le ore di sosta nei diversi punti di approdo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione col minor ritardo possibile.

Art. 6. I viaggi designati all'articolo 1 e quelli contemplati all'articolo 3 dovranno essere eseguiti con una velocità normale di

dieci nodi all'ora. Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione; e sulla medesima saranno stabiliti relativi orari.

Sarà sempre rispettata la coincidenza a Sira col battello proveniente dalla Sicilia.

Capitolo II. — *Cauzione.*

Art. 7. A guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, i concessionari dovranno fornire al Governo, nei primi 10 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, una cauzione di lire 200 mila in cartelle del Debito Pubblico, calcolate al corso della Borsa della capitale del Regno, od in numerario da versarsi nella Cassa dei depositi e prestiti. Tale cauzione potrà essere restituita ai concessionari, quando questi avranno posto in navigazione il materiale d'obbligo che sarà stabilito per l'esercizio del servizio.

In sostituzione della detta cauzione dovrà però essere vincolato a favore del Governo, e fino alla concorrenza della indicata somma, un piroscafo, mediante oppignorazione con regolare atto notarile, costituendo il pegno e nominando il custode di esso a termine di legge. Detto piroscafo dovrà essere assicurato presso Società d'assicurazione o casa commerciale accettate dal Governo, per un prezzo che garantisca l'importo della cauzione.

Art. 8. La cauzione servirà eziandio a rimborsare il Governo dei danni e delle multe inflitte per inadempimento degli obblighi contrattuali, quando il loro ammontare non fosse coperto, o non potesse essere trattenuto sulla sovvenzione mensile.

In tale caso la cauzione dovrà essere immediatamente completata, affinchè si trovi costantemente nel limite stabilito dall'articolo precedente.

Capitolo III. — *Sorveglianza del servizio.*

Art. 9. La sorveglianza del servizio spetta alla Direzione generale delle poste. Essa è rappresentata nei luoghi di approdo:

a) Dai direttori o dai capi degli uffici postali;

b) Dai commissari del Governo designati dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto col Ministero della Marina;

c) Dai consoli italiani residenti nei porti esteri.

L'Amministrazione rivolge gli ordini ai concessionari ed ai loro agenti, sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti.

L'azione dei commissari del Governo e dei consolati italiani all'estero, che ne esercitano le funzioni, consiste:

a) Nel vigilare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

b) Nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi di cui all'art. 46;

c) Nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi, proponendo, ove sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;

d) Nell'indicare le modificazioni che si credesse utile di introdurre nel servizio e nel materiale nautico.

I commissari del Governo nei porti italiani avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza, e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.

Capitolo IV. — *Dei piroscafi.*

Art. 10. I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere nazionali e di assoluta proprietà dei concessionari.

I detti piroscafi dovranno inalberare in servizio, oltre la bandiera nazionale, quella postale, secondo le norme che saranno prescritte dal Ministero della Marina, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai battelli postali, tanto in Italia, che nei porti esteri contemplati nel presente quaderno d'oneri.

Art. 11. Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio designato all'articolo 1, e non mai inferiore a dodici (12) di cui:

Uno della stazatura minima di 500 tonnellate di registro (da servire per la linea Brindisi-Corfù).

Tre della stazatura minima di 600 tonnellate di registro.

Due della stazatura minima di 800 tonnellate di registro.

Due della stazatura minima di 900 tonnellate di registro.

Quattro della stazatura minima di 1100 tonnellate di registro.

Detto tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del Regio decreto 11 marzo 1873.

Art. 12. La forza dei piroscafi dovrà essere tale da corrispondere alla velocità normale di 10 nodi all'ora prescritta dall'articolo 6.

Art. 13. Il materiale nautico contemplato all'articolo 11 dovrà essere completamente posto in navigazione entro due anni dalla approvazione della convenzione, senza pregiudizio della regolarità del servizio dal 1° luglio 1877, e della velocità prescritta dall'articolo 6.

I concessionari si obbligano inoltre a surrogare, dopo tre anni dall'incominciamento del servizio, con nuovi bastimenti della stazatura minima di 1000 tonnellate, come sopra, il cui tipo dovrà essere approvato dalla Regia marina, quei piroscafi che non corrispondessero alle esigenze della navigazione a cui sono adibiti.

Art. 14. I piroscafi dovranno essere di solida costruzione, muniti di buone macchine secondo gli ultimi sistemi, e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, nonchè da potere corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati, tanto per servizio dei viaggiatori quanto pel trasporto delle merci.

A tale effetto ogni piroscafo dovrà soddisfare alle seguenti essenziali condizioni:

a) Possedere lo spazio sufficiente per contenere i viveri, solidi e liquidi, l'acqua ed il combustibile necessario all'intera navigazione, tenuto conto degli eventuali ritardi;

b) Avere le camere necessarie per gli alloggi dell'equipaggio, ed un numero sufficiente di camere pei passeggeri delle due prime classi;

c) Possedere lo spazio sufficiente pel trasporto dei bagagli dell'equipaggio e dei viaggiatori, e delle merci di cui fosse chiesto l'imbarco, senza oltrepassare il tirante di acqua di pieno carico, che sarà determinato dal commissario governativo.

I nuovi piroscafi, di cui al precedente articolo, saranno inoltre costruiti a doppio fondo, per avere nello spazio intermedio il posto per un sufficiente serbatoio d'acqua dolce; dessi dovranno poi avere le installazioni interne sistemate in modo da rendere agevole, mediante pochi adattamenti, il trasporto di truppe e di cavalli.

Pei piroscafi, infine, di nuova costruzione, i concessionari dovranno riservare pei passeggeri di terza classe apposito locale e munir questo di alcune *cuccette* con materasso per coloro che soffrissero il male di mare.

Alcuni di questi posti dovranno essere riservati alle donne.

Nessun nuovo piroscafo, oltre quelli già adibiti alla navigazione di levante, verrà ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una Giunta speciale nominata dal Governo, la quale dovrà attenersi al regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'articolo 46.

Tale Giunta determinerà se i piroscafi corrispondano alle condizioni di velocità e di stazatura richieste dai precedenti articoli.

Art. 15. La Direzione generale delle poste potrà in ogni tempo ordinare delle visite onde accertare se i piroscafi riuniscono tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio e al comodo dei viaggiatori. Risultando dalla visita che alcuno dei piroscafi non

soddisfi alle condizioni sovra espresse, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo, ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate dalla Direzione generale delle poste, ferma la responsabilità che l'impresa possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

In caso di perdita di un piroscafo, i concessionari dovranno surrogarlo nel termine di dieci mesi.

Durante questo periodo di tempo essi potranno sostituirvi temporaneamente un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio, e come tale accettato dalla Giunta speciale sopraddetta.

Art. 16. Ogni cinque anni, dalla data dell'incominciamento del servizio, ed anche prima, quando se ne verificasse il bisogno, il Governo farà procedere alla visita del materiale, ed avrà facoltà di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso dalla scienza potesse suggerire, senza pregiudizio di quanto è disposto col precedente articolo 13.

In caso di inadempimento delle modificazioni suggerite, i concessionari incorreranno nelle multe di cui al quarto alinea dell'articolo 36, ed il Governo avrà inoltre facoltà di rescindere il contratto.

Art. 17. Le riparazioni di ogni natura del materiale nautico dovranno essere affidate, durante il tempo della concessione, alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, cui, a parità di condizioni, dovrà darsi anche la preferenza per le nuove costruzioni.

Capitolo V. — *Ricevimento, custodia, trasporto e consegna dei dispacci postali.*

Art. 18. I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, senza limitazione di peso, siano dessi originari od a destino dei Regi Stati, siano originari od a destino di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario concernente il servizio postale, nonchè gli stampati, carte, provviste od altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi (cassette postali, bolgette, bolli, punzoni, martelli, piccoli modelli, piccole macchine, corpi di reato, campioni e simili) e come tale inscritto sui fogli di via.

La gratuità del trasporto dei dispacci è obbligatoria anche per tutte le linee che i concessionari esercitassero spontaneamente senza retribuzione dello Stato, oltre i servizi compresi nel presente quaderno d'oneri.

I concessionari saranno responsabili dei danni resultanti al Governo per perdite o manomissioni di dispacci e degli oggetti ad essi affidati, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 19. I concessionari dovranno destinare su ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, i concessionari saranno in obbligo di assegnare al medesimo, senza corrispettivo, un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto. Quest'impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggieri di 1ª classe a metà prezzo della tariffa.

Art. 20. Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a sua disposizione pel servizio dei dispacci la migliore imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.

Ove poi, per avaria, un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicata nell'itinerario di cui all'articolo 1, per cui si trovasse nell'impossibilità di proseguire la corsa, il capitano sarà in obbligo di fare la consegna dei dispacci all'ufficio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari o col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico dei concessionari.

Art. 21. I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli uffizi postali al porto, ed in mancanza di questi dagli uffizi sanitari o consolari, dalle Capitanerie di porto o dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi fino al luogo d'imbarco.

Essi dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli uffizi suddetti ed agli agenti suindicati.

Il trasporto dei dispacci da terra a bordo e viceversa sarà a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria, e senza perdita di tempo.

Art. 22. Per la consegna ed il ricevimento dei dispacci i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dalla Direzione generale delle poste, nello scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilità.

Art. 23. Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, o che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere di cui ciascun piroscafo sarà provveduto dalla Amministrazione delle poste, e che dovrà essere consegnata unitamente ai dispacci agli uffizi postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti sarà punita a norma di dette leggi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati per cura della Direzione generale delle poste relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Capitolo VI. — *Trasporto dei viaggiatori e delle merci.*

Art. 24. I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi. Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sarà interamente devoluto ai concessionari.

Nello scopo di facilitare i predetti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Le agenzie stabilite nelle città del Regno ove esistano porti, saranno obbligate ad accettare le merci non eccedenti il peso di quaranta chilogrammi per rimetterle ai piroscafi in partenza.

Le agenzie dei porti di arrivo dovranno alla loro volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.

I concessionari saranno pure obbligati a stabilire servizi cumulativi fra le diverse linee esercitate da essi o da altre imprese di navigazione italiane, affinchè i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci di qualsiasi natura possano essere trasportati da un punto all'altro senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.

I concessionari infine, colle norme preindicate, dovranno attuare servizi cumulativi colle ferrovie italiane, portando viaggiatori, bagagli e merci nel porto che sarà designato dal Governo. Il detto servizio cumulativo dovrà estendersi eziandio al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra i piroscafi e le stazioni ferroviarie.

Il Governo, sentiti i concessionari, designerà in ciascuno dei porti di approdo del Regno il luogo di sbarco od imbarco, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco e l'imbarco dei viaggiatori e delle merci.

Art. 25. Il *maximum* dei prezzi di passaggio pei viaggiatori, escluso il vitto, fra porto e porto dello Stato, sarà regolato alle condizioni tutte riferibili ai servizi insulari.

Le tariffe pei viaggiatori, nel traffico fra i porti italiani e quelli

dell'estero, e le relative condizioni saranno stabilite in modo che non risultino superiori a quelle adottate dalle Società estere postali che percorrono linee parallele di navigazione.

Tali tariffe saranno preventivamente approvate dall'Amministrazione delle poste.

I viaggiatori dovranno essere trattati a bordo con ogni riguardo, e su ciascun piroscafo sarà tenuto un registro per accogliere i loro reclami.

Art. 26. I concessionari saranno tenuti a dare passaggio sui loro piroscafi alla metà del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento, ai missionari italiani ed agli impiegati civili che viaggiano per ragione di servizio.

I concessionari non saranno obbligati a ricevere un numero di detti passeggieri superiore al quarto dei posti di 1ª e 2ª classe di ciascun piroscafo. Questa limitazione non è applicabile ai membri del Parlamento.

Art. 27. I concessionari saranno in obbligo di dare passaggio ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni, coi Ministri della Guerra e della Marina. Il Governo si obbliga dal canto suo a non affidare ad altre imprese, che non siano quelle incaricate dei servizi interni, i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze eccezionali, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo credesse, dei bastimenti della Regia marina o di altri presi a nolo.

In mancanza di speciali convenzioni, i militari che viaggiano a spese dello Stato pagheranno la metà del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, escluso il vitto.

Art. 28. I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe ed a metà del prezzo della tariffa i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate. I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.

In verun caso il numero di essi potrà eccedere i 25 sui battelli di portata superiore a 500 tonnellate e di 15 su quelli di minore portata.

Sarà in facoltà dei concessionari di rifiutare per giustificate circostanze speciali l'imbarco dei condannati ad alienati, rinviandolo al viaggio successivo.

Gl'indigenti ed i marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 (oro) al giorno, compreso il vitto. Le richieste saranno rilasciate dal console od agente del Governo.

Questi individui non potranno eccedere il numero di dieci per ogni viaggio, senza il consenso dei concessionari.

Art. 29. Gli ispettori centrali e distrettuali delle poste e gli altri impiegati che ne fanno le veci, avranno diritto, quando trovansi in missione, e sulla semplice presentazione delle credenziali, per i viaggi all'interno, ad un posto gratuito di prima classe, escluso il vitto.

Pei viaggi all'estero occorrerà eziandio una speciale autorizzazione della Direzione generale delle poste.

Art. 30. Le tariffe pel nolo delle merci fra porto e porto dello Stato saranno conformi a quelle pei servizi insulari.

Le tariffe pel nolo delle merci in esportazione dai porti italiani per l'estero non dovranno, compresi i trasbordi, risultare mai superiori a quelle generali e speciali praticate da altre imprese che esercitano linee di navigazione postale parallele.

Art. 31. Nello scopo però di assicurare il trasporto delle merci fra i porti italiani e di agevolare l'esportazione da detti porti verso quelli esteri, i concessionari dovranno ordinare alle proprie agenzie di telegrafare a quelle del punto di partenza del piroscafo il quantitativo delle merci da imbarcarsi, per le quali dovrà conservarsi posto sufficiente a bordo nella proporzione dei diversi scali della linea.

Art. 32. Il trasporto dei generi di privativa, nonchè di derrate ed oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti speciali, che potranno essere stipulati fra i concessionari e le diverse amministrazioni dello Stato, o quelle altre che in determinati servizi le sostituiscano, ed in mancanza di questi speciali contratti, sarà fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra e di quello della marina destinato alle stazioni navali, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali che saranno stipulate fra i concessionari ed i Ministeri della Guerra e della Marina.

In mancanza di tali accordi detti trasporti saranno fatti colla riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe ordinarie.

Qualora il Governo intendesse assumere il servizio dei piccoli pacchi, i concessionari dovranno trasportarli per quelle destinazioni, ove saranno destinati speciali agenti del Governo incaricati di riceverli.

Tale trasporto sarà effettuato a metà del prezzo risultante dai diritti postali, ovvero alla metà dei prezzi di tariffa, a scelta del Governo, e per tutti i porti toccati dai piroscafi dei concessionari.

In verun caso però sarà obbligatorio il trasporto d'una quantità dei summentovati oggetti superiore alla metà della portata effettiva del bastimento.

Art. 33. Affinchè le persone e gli oggetti indicati agli articoli 26, 27, 28 e 32 possano godere dei vantaggi accordati dagli articoli stessi, occorrerà che *nei porti italiani* ne sia fatta richiesta dai Ministeri o dalle autorità superiori del luogo di partenza, e *nei porti esteri* dai Regi agenti diplomatici o consolari del Governo.

È fatta eccezione per i membri del Parlamento, i quali sono muniti di speciali scontrini.

Le facilitazioni concesse per i citati articoli saranno accordate anche su quelle linee, non contemplate nel presente quaderno di oneri, di cui i concessionari avessero o venissero ad avere per proprio conto l'esercizio.

Art. 34. La Direzione generale delle poste determinerà nei porti interni il tempo necessario per le operazioni commerciali tanto negli scali intermedi, che nei punti di partenza delle singole linee.

Il carico delle merci dovrà cessare appena siano stati consegnati a bordo i dispacci postali.

Le merci dovranno essere disposte in modo da non compromettere il movimento del piroscafo e da non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate ai passeggeri: nessun oggetto di trasporto, eccettuate le vetture, i fusti vuoti, gli animali, le frutta, le piante vive e gli altri oggetti che possono deperire, se posto sotto coperta, potrà essere collocato sul ponte.

Agli animali poi sarà assegnato un posto sicuro e tale da non dare incomodo ai viaggiatori.

Art. 35. Prima dell'attuazione del servizio i concessionari presenteranno all'approvazione della Direzione generale delle poste le tariffe per i viaggiatori e per le merci, in base alle norme determinate dai precedenti articoli 25 e 30.

Sarà in facoltà dei concessionari ogni riduzione eccezionale nei prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Ove per circostanze imprevedute si rendesse necessaria l'elevazione delle tariffe, i concessionari dovranno formulare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Commercio.

Uguale approvazione sarà necessaria per il passaggio dall'una

all'altra categoria delle merci cambiate fra i porti del Regno, e contemplate nell'elenco che fa seguito ai servizi insulari, o per assimilazione di merci non comprese in detto elenco.

CAPITOLO VII. — *Penalità.*

Art. 36. Nel caso di ritardo, sia nelle partenze che negli arrivi, non derivante da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di lire 50 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo, e di lire 100 per ogni ora consecutiva.

Queste multe saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ebbe origine dal tardivo imbarco delle mercanzie.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario o non prevista dall'articolo 1, i concessionari incorreranno in una multa di lire 1000, senza pregiudizio di quella in cui fossero incorsi per ritardo nello arrivo.

Il ritardo frapposto dai concessionari a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dall'articolo 15, o ad introdurre nel materiale nautico le migliorie di cui al successivo art. 16, sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregiudizio delle facoltà riservate al Governo dall'art. 16 succitato.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulle quote della sovvenzione, e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione, siccome è detto all'art. 8.

Art. 37. Qualora la partenza d'un piroscafo fosse differita senza causa di forza maggiore di ore 10, il commissario del Governo, i direttori delle poste e gli agenti diplomatici o consolari all'estero potranno prendere, di concerto colle autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo; e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico dei concessionari.

Nel caso d'interruzioni ripetute, il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare i concessionari perchè il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando nonostante tale invito si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere per questo solo motivo pronunciata dal tribunale competente.

Art. 38. Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa, che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo potrà fare continuare il servizio a spese e rischio dei concessionari, impiegando i piroscafi ad essi appartenenti o che da essi fossero stati adibiti al servizio.

CAPITOLO VIII. — *Casi di guerra e di quarantene.*

Art. 39. In caso di guerra sarà in facoltà del Governo di fare continuare o sospendere il servizio ed anche di prendere possesso dei bastimenti.

Nel caso di continuazione del servizio, il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e d'ogni cosa relativa al servizio per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.

Nel caso di sospensione del servizio e per tutto il tempo della sospensione, cesserà la sovvenzione proporzionale per lega.

In tale eventualità, se i piroscafi saranno presi a nolo dal Governo, il prezzo e le condizioni del noleggio verranno fissati di comune accordo o per mezzo di un Consiglio di arbitri, determinando il valore dei bastimenti, da rimborsarsi ai concessionari ove andassero perduti per fatto di guerra o di esplosioni di materiale da guerra, dovendo i rischi di mare o di fuoco rimanere a loro carico. Qualora poi al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verrà corrisposta durante l'interruzione del servizio una equa indennità, da fissarsi d'accordo, o per mezzo del giudizio di un Consiglio di arbitri.

Il Consiglio di arbitri summenzionato sarà composto di due persone a scelta del Governo e di due altre persone a scelta dei concessionari, le quali insieme ne designeranno una quinta a maggioranza di suffragi, cui sarà devoluta la presidenza. A parità di voti la scelta della quinta persona verrà fatta dal presidente del tribunale di commercio della capitale.

Il Consiglio d'arbitri giudicherà inappellabilmente.

Art. 40. In caso di contumacie, il Governo, d'accordo coi concessionari, avrà facoltà di sopprimere o diminuire temporaneamente i viaggi, con riduzione del sussidio in ragione delle leghe di minore percorso.

CAPITOLO IX. — *Durata della concessione del servizio.*

Art. 41. Il servizio avrà principio col 1° luglio 1877, e durerà fino al 31 dicembre 1891.

S'intenderanno compresi nei viaggi d'obbligo quelli incominciati prima della scadenza della concessione, quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 42. La concessione s'intenderà continuativa di anno in anno oltre il 31 dicembre 1891, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi 6 mesi prima.

CAPITOLO X. — *Pagamento delle sovvenzioni.*

Art. 43. La sovvenzione determinata dalla convenzione verrà corrisposta a rate mensili posticipate, in base alle leghe effettivamente percorse.

È fatta eccezione pel caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio, nella quale eventualità sarà considerato siccome compiuto il viaggio incominciato.

CAPITOLO XI. — *Disposizioni diverse.*

Art. 44. I concessionari dovranno nominare un rappresentante a Roma, ove pure avranno il loro domicilio speciale per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 45. I concessionari dovranno presentare annualmente le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci, con indicazione dei prodotti, nonchè una relazione tecnica ed economica dell'esercizio annuale dell'impresa.

Art. 46. I concessionari nella esecuzione dei servizi che loro sono affidati dovranno uniformarsi pienamente al regolamento che sarà emanato dal Ministero della Marina, d'accordo col Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti i concessionari stessi per le loro osservazioni.

Art. 47. I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, se non in virtù di una legge.

Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del Governo, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 48. Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall'articolo precedente, i concessionari saranno non solo tenuti all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato; ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere al sequestro di tutto il materiale e continuare il servizio a tutto rischio ed a spese dei concessionari.

Art. 49. Tutte le difficoltà a cui potesse dare luogo l'esecuzione o l'interpretazione di alcune delle clausule del contratto, saranno definite dai tribunali ordinari, salvo quelle di competenza della marina, per le quali sarà arbitro fra le parti il Consiglio superiore

di marina, e quelle altre deferite nei precedenti articoli al Consiglio di arbitri.

Roma, 4 febbraio 1877.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
ZANARDELLI.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

IGNAZIO FLORIO.

LUIGI BREGANZE, *test.* — FELICE SALIVETTO, *test.*

Visto per copia conforme:
Il Direttore Capo di Divisione
A. CAPECELATRO.

QUADERNO D'ONERI *per un servizio regolare di navigazione a vapore postale e commerciale fra Genova, l'Egitto e le Indie.*

CAPITOLO I. — *Definizione ed esecuzione del servizio.*

Art. 1. Il servizio da eseguirsi con piroscafi dei concessionari comprende le seguenti linee:

a) Un viaggio per settimana di andata e ritorno fra Genova ed Alessandria d'Egitto, toccando Livorno, Napoli, Messina e Catania;

b) Un viaggio mensile di andata e ritorno fra Genova e Bombay, toccando Livorno, Napoli, Messina, Catania, Porto Said ed Aden.

I concessionari avranno facoltà di prolungare, senza aumento di sovvenzione, i viaggi dall'Egitto verso gli scali della Soria, e di toccare, eventualmente, nei viaggi di Bombay un porto sul Mare Rosso o sulle coste dell'Arabia o del Malabar.

In questi casi i concessionari dovranno sempre mantenere inalterati gli orari che regolano i servizi delle linee obbligatorie.

Art. 2. Le distanze nautiche fra i diversi punti di approdo rimangono determinate nel modo seguente:

Da Genova a Livorno	Leghe	27
Da Livorno a Napoli	»	95
Da Napoli a Messina	»	60
Da Messina a Catania	»	18
Da Catania ad Alessandria	»	273
Da Alessandria a Porto Said	»	50
Da Catania a Porto Said	»	311
Da Porto Said a Suez	»	29
Da Suez ad Aden	»	436
Da Aden a Bombay	»	553

Tanto il Governo quanto i concessionari hanno la facoltà di far rivedere dal Ministero della Marina le distanze di cui sopra:

1. Entro l'anno, dalla data da cui ha effetto la presente convenzione;

2. Quando per mutate condizioni dei porti le distanze fra gli approdi abbiano subito variazioni.

Le decisioni del Ministero della Marina sono obbligatorie per le due parti ed avranno effetto nella liquidazione dei sussidi riferibili al tempo successivo al semestre in cui fu richiesta la revisione.

Art. 3. Il Governo avrà facoltà di togliere degli approdi intermedi o di stabilirne dei nuovi. Esso potrà inoltre obbligare i concessionari a spingere fino a Porto Said una delle quattro corse per l'Egitto, ed a toccare il porto di Siracusa, tanto nei viaggi di andata verso l'Egitto e le Indie, quanto in quelli di ritorno. In tali casi le distanze nautiche fra gli scali saranno determinate dal Ministero della Marina, e le leghe di maggiore percorso saranno retribuite a lire 20 ciascuna.

Art. 4. Durante la concessione, il Governo non potrà sussidiare altri servizi di navigazione in partenza dai porti della costa Tirrena verso l'Egitto e le Indie.

Quest'interdizione non contempla i servizi interni, non si estende alle altre linee di navigazione internazionale, le quali potranno in ogni tempo toccare gli scali del Regno, e non riguarda i vantaggi di carattere generale, che fossero accordati alla marina a vapore, non costituenti speciale privilegio.

Art. 5. I giorni di partenza dai punti estremi verranno determinati dalla Direzione generale delle poste, sentiti i concessionari, e potranno essere variati con preavviso di un mese.

Art. 6. I viaggi designati alle lettere *a* e *b* dell'articolo 1 dovranno essere eseguiti con una velocità normale da 9 a 10 nodi all'ora.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

CAPITOLO II. — *Cauzioni.*

Art. 7. A guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, i concessionari dovranno fornire al Governo nei primi dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto una cauzione di lire *centomila* in cartelle del Debito Pubblico, calcolate al corso della Borsa della capitale del Regno, od in numerario da versarsi nella Cassa dei depositi e prestiti, o mediante oppignorazione per eguale somma di uno dei piroscafi che saranno adibiti a tale navigazione.

L'oppignorazione sarà fatta con regolare atto notarile, costituendo il pegno e nominando il custode di esso a termini di legge.

Il piroscafo dovrà essere assicurato presso Società d'assicurazione accettate dal Governo, per un prezzo che garantisca l'importo della cauzione.

Art. 8. La cauzione servirà eziandio a rimborsare il Governo dei danni e delle multe inflitte per inadempimento degli obblighi contrattuali quando il loro ammontare non fosse coperto o non potesse essere trattenuto sulla sovvenzione mensile.

In tale caso la cauzione dovrà essere immediatamente completata, affinchè si trovi costantemente nel limite stabilito dall'articolo precedente.

CAPITOLO III. — *Sorveglianza del servizio.*

Art. 9. La sorveglianza del servizio spetta alla Direzione generale delle poste. Essa è rappresentata nei luoghi di approdo:

a) Dai direttori o dai capi degli uffici postali;

b) Dai commissari del Governo designati dal Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministero della Marina;

c) Dai consoli italiani residenti nei porti esteri.

L'Amministrazione delle poste rivolge gli ordini ai concessionari od ai loro agenti, sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti.

L'azione dei commissari del Governo nei porti interni, e dei consoli italiani all'estero, che ne esercitano le funzioni, consiste:

a) Nel vigilare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

b) Nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'art. 46;

c) Nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi, proponendo, ove ne sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;

d) Nell'indicare le modificazioni che si credesse utile introdurre nel servizio e nel materiale nautico.

(*Continua*)

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.

I commissari del Governo nei porti italiani avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza, e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.

CAPITOLO IV. — *Dei piroscafi.*

Art. 10. I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere nazionali e di assoluta proprietà dei concessionari.

I detti piroscafi dovranno inalberare in servizio, oltre la bandiera nazionale, quella postale, secondo le norme che saranno prescritte dal Ministero della Marina, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai battelli postali, tanto in Italia che nei porti esteri contemplati nel presente quaderno d'oneri.

Art. 11. Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio contemplato all'articolo 1 e non mai inferiore a *sette*, di cui:

Due della stazatura minima di 800 tonnellate;
Due della stazatura minima di 900 tonnellate;
Tre della stazatura minima di 1000 tonnellate.

Detto tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del Regio decreto dell'11 marzo 1873.

Art. 12. La forza dei piroscafi dovrà essere tale da corrispondere alla velocità normale prescritta dall'art. 6.

Art. 13. Il materiale nautico contemplato all'art. 11 dovrà essere pronto alla navigazione al 1° luglio 1877.

Art. 14. I piroscafi dovranno essere di solida costruzione, muniti di buone macchine secondo gli ultimi sistemi, e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione ed a tutte le prescrizioni delle vigenti legge marittime, nonchè da poter corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati, tanto pel servizio dei viaggiatori, quanto pel trasporto delle merci.

A tale effetto ogni piroscafo dovrà soddisfare alle seguenti essenziali condizioni:

a) Possedere lo spazio sufficiente per contenere i viveri solidi e liquidi e l'acqua necessaria per l'equipaggio e dei passeggieri, tenuto conto della eventualità dei ritardi nella navigazione; il combustibile occorrente per compiere la traversata da scalo a scalo, con una riserva eguale per lo meno al quinto di detta provvista;

b) Avere le camere necessarie per gli alloggi dell'equipaggio ed un numero sufficiente di camere pei passeggieri delle due prime classi;

c) Possedere lo spazio sufficiente pel trasporto dei bagagli dell'equipaggio e dei viaggiatori; e delle merci di cui fosse chiesto l'imbarco, senza oltrepassare il tirante d'acqua di pieno carico, che sarà determinato dal commissario governativo.

Nessun nuovo piroscafo, oltre quelli già adibiti alle dette navigazioni potrà essere ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una Giunta speciale nominata dal Governo, la quale dovrà attenersi al regolamento per la esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'articolo 46.

Tale Giunta determinerà se i piroscafi corrispondano alle condizioni di velocità e di stazatura richieste dai precedenti articoli.

Art. 15. La Direzione generale delle poste potrà in ogni tempo ordinare delle visite onde accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalla visita che alcuno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra espresse, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo e uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate dalla Direzione generale delle poste, ferma la responsabilità che l'impresa possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

In caso di perdita di un piroscafo, i concessionari dovranno surrogarlo nel termine di un anno. Durante questo periodo di tempo essi potranno sostituirvi temporaneamente un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio, e come tale accettato dalla Giunta speciale sopradetta.

Art. 16. Ogni cinque anni dalla data dell'incominciamento del servizio, ed anche prima, quando se ne verificasse il bisogno, il Governo farà procedere alla visita del materiale, ed avrà facoltà di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potesse suggerire.

In caso di inadempimento delle modificazioni suggerite, i concessionari incorreranno nelle multe di cui al quarto alinea dell'art. 36 ed il Governo avrà inoltre facoltà di rescindere il contratto.

Art. 17. Le riparazioni di ogni natura del materiale nautico dovranno essere affidate, durante il tempo della concessione, alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani, cui, a parità di condizioni, dovrà darsi anche la preferenza per le nuove costruzioni.

CAPITOLO V. — *Ricevimento, custodia, trasporto e consegna dei dispacci postali.*

Art. 18. I concessionari hanno obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, senza limitazione di peso, sieno dessi originari od a destino dei Regi Stati, siano orignari od a destino di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, nonchè gli stampati, le carte, provviste od altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi (cassette postali, bolgette, bolli, punzoni, martelli, piccoli modelli, piccole macchine, corpi di reato, campioni e simili), e come tale iscritto sui fogli di via.

La gratuità del trasporto dei dispacci è obbligatoria anche per tutte le linee che i concessionari esercitassero spontaneamente senza retribuzione dello Stato, oltre i servizi compresi nel presente quaderno d'oneri.

I concessionari saranno responsabili dei danni risultanti al Governo per perdita o manomissione di dispacci e degli oggetti ad essi affidati, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 19. I concessionari dovranno destinare su ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, i concessionari saranno in obbligo di assegnare al medesimo, senza correspettivo, un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto. Quest'impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggeri di prima classe a metà prezzo della tariffa.

Art. 20. Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a sua disposizione pel servizio dei dispacci la migliore imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli uffiziali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.

Ove poi per avaria un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicata nello itinerario di cui all'articolo 1°, per cui si trovasse nella impossibilità di proseguire la corsa, il capitano sarà in obbligo di fare la consegna dei dispacci all'uffizio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari o col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico dei concessionari.

Art. 21. I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli

uffizi postali al porto, o, in mancanza di questi, dagli uffizi sanitari e consolari, dalle Capitanerie di porto, o dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi fino al luogo di imbarco.

Essi dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli uffizi suddetti ed agli agenti suindicati.

Il trasporto dei dispacci da terra a bordo e viceversa sarà a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie, onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 22. Per la consegna ed il ricevimento dei dispacci i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dalla Direzione generale delle poste, nello scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci, per la conseguente responsabilità.

Art. 23. Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, o che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sarà provveduto dall'Amministrazione delle poste, e che dovrà essere consegnata unitamente ai dispacci agli uffizi postali nei luoghi di approdo.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti sarà punita a norma di dette leggi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati per cura della Direzione generale delle poste, relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Capitolo VI. — *Trasporto dei viaggiatori e delle merci.*

Art. 24. I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi.

Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sarà interamente devoluto ai concessionari.

Nello scopo di facilitare i predetti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Le agenzie stabilite nelle città del Regno, ove esistono porti, saranno obbligate ad accettare le merci non eccedenti il peso di 40 chilogrammi per rimetterle ai piroscafi in partenza.

Le agenzie dei porti di arrivo dovranno alla loro volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto, per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.

I concessionari saranno obbligati pure a stabilire i servizi cumulativi fra le diverse linee esercitate da essi o da altre imprese di navigazione italiane, affinchè i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci di qualsiasi natura possano essere trasportati da un punto all'altro, senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.

I concessionari infine dovranno, colle norme suindicate, attuare servizi cumulativi colle ferrovie italiane, portando viaggiatori, bagagli e merci nel porto che sarà designato dal Governo. Il detto servizio cumulativo dovrà estendersi eziandio al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra i piroscafi e le stazioni ferroviarie.

Il Governo, sentiti i concessionari, designerà in ciascuno dei porti di approdo del Regno il luogo di sbarco od imbarco, per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco ed imbarco dei viaggiatori e delle merci.

Art. 25. Il *maximum* dei prezzi di passaggio pei viaggiatori, escluso il vitto, fra porto e porto dello Stato, sarà regolato alle condizioni tutte riferibili ai servizi insulari.

Le tariffe pei viaggiatori nel traffico fra i porti italiani e quelli dell'estero e le relative condizioni, saranno stabilite in modo che non risultino superiori a quelle adottate dalle Società estere postali, che percorrono linee parallele di navigazione.

Tali tariffe saranno preventivamente approvate dall'Amministrazione delle poste.

I viaggiatori dovranno essere trattati a bordo con ogni riguardo, e su ciascun piroscafo sarà tenuto un registro per accogliere i loro reclami.

Sui piroscafi diretti alle Indie sarà imbarcato un dottore in medicina e chirurgia per assistere le persone che cadessero ammalate durante il viaggio.

Detto dottore sarà capo della farmacia.

Art. 26. I concessionari saranno tenuti a dare passaggio sui loro piroscafi, alla metà del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento, ai missionari italiani ed agl'impiegati civili, che viaggiano per ragioni di servizio.

I concessionari non saranno però obbligati a ricevere un numero di detti passeggeri superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe di ciascun piroscafo. Questa limitazione non è applicabile ai membri del Parlamento.

Art. 27. I concessionari saranno in obbligo di dar passaggio ai militari d'ogni grado che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della Guerra e della Marina.

Il Governo si obbliga dal canto suo a non affidare ad altre imprese, che non sieno quelle incaricate dei servizi interni, i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze eccezionali, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo credesse, dei bastimenti della Regia Marina o di altri presi a nolo.

In mancanza di speciali convenzioni, i militari che viaggiano a spese dello Stato pagheranno la metà del prezzo stabilito per gli altri passeggeri, escluso il vitto.

Art. 28. I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe ed a metà del prezzo della tariffa i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi sieno sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggeri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.

In verun caso il numero di essi potrà eccedere i 25 sui battelli di portata superiore a 500 tonnellate e di 15 su quelli di minore portata.

Sarà in facoltà dei concessionari di rifiutare, per giustificate circostanze speciali, l'imbarco di condannati ed alienati, rinviandolo al viaggio successivo.

Gl'indigenti ed i marinai naufraghi, che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 (oro) al giorno, compreso il vitto. Le richieste saranno rilasciate dal console od agente del Governo. Questi individui non potranno eccedere il numero di dieci per ogni viaggio, senza il consenso dei concessionari.

Art. 29. Gli ispettori centrali e distrettuali delle poste, e gli altri impiegati che ne faranno le veci, avranno diritto, quando trovansi in missione, e sulla semplice presentazione delle credenziali per i viaggi all'interno, ad un posto gratuito di prima classe, escluso il vitto.

Pei viaggi all'estero occorrerà eziandio una speciale autorizzazione della Direzione generale delle poste.

Art. 30. Le tariffe pel nolo delle merci fra porto e porto dello Stato saranno conformi a quelle pei servizi insulari.

Le tariffe pel nolo delle merci in esportazione dai porti italiani per l'estero non dovranno, compresi i trasbordi, risultare mai superiori a quelle generali e speciali praticate da altre imprese, che esercitano linee di navigazione postale parallele.

Art. 31. Nello scopo però di assicurare il trasporto delle merci fra i porti italiani e di agevolare l'esportazione da detti porti

verso quelli dell'estero, i concessionari dovranno ordinare alle proprie agenzie di telegrafare a quella del punto di partenza del piroscafo il quantitativo delle merci da imbarcarsi, per le quali dovrà conservarsi posto sufficiente a bordo, nella proporzione dei diversi scali della linea.

Art. 32. Il trasporto dei generi di privativa, nonchè di derrate e di oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti speciali, che potranno essere stipulati fra i concessionari, le diverse Amministrazioni dello Stato, o quelle altre che in determinati servizi le sostituiscano, ed in mancanza di questi speciali contratti, sarà fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra e di quello della marina destinato alle stazioni navali, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali che saranno stipulate fra i concessionari ed i Ministeri della Guerra e della Marina.

In mancanza di tali accordi, detti trasporti saranno fatti colla riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe ordinarie. Qualora il Governo intendesse assumere il servizio dei piccoli pacchi, i concessionari dovranno trasportarli per quelle destinazioni, ove saranno designati speciali agenti del Governo, incaricati di riceverli.

Tale trasporto sarà effettuato a metà del prezzo risultante dai diritti postali, ovvero alla metà dei prezzi di tariffa, a scelta del Governo, e fra tutti i porti toccati dai piroscafi dei concessionari.

In verun caso però sarà obbligatorio il trasporto di una quantità dei summentovati oggetti superiore alla metà della portata effettiva del bastimento.

Art. 33. Affinchè le persone e gli oggetti indicati dagli articoli 26, 27, 28 e 32 possano godere dei vantaggi accordati dagli articoli stessi, occorrerà che nei *porti italiani* ne sia fatta richiesta dai Ministeri o dalle autorità superiori del luogo di partenza, e nei *porti esteri* dai Regi agenti diplomatici o consolari del Governo.

È fatta eccezione pei membri del Parlamento, i quali sono muniti di speciali scontrini.

Le facilitazioni concesse pei citati articoli saranno accordate anche su quelle linee, non contemplate nel presente quaderno di oneri, di cui i concessionari avessero o venissero ad avere, per proprio conto, l'esercizio.

Art. 34. La Direzione generale delle poste determinerà nei porti interni il tempo necessario per le operazioni commerciali, tanto negli scali intermedi, che nei punti di partenza delle singole linee.

Le merci dovranno essere disposte in modo da non compromettere il movimento del piroscafo e da non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate ai passeggeri.

Nessun oggetto di trasporto, eccettuate le vetture, i fusti vuoti, gli animali, le frutta, le piante vive e gli altri oggetti che possono deperire, se posti sotto coperta, potrà essere collocato sul ponte.

Agli animali poi sarà assegnato un posto sicuro e tale da non dare incomodo ai viaggiatori.

Nessun collo di grosso bagaglio potrà essere collocato nelle sale dei viaggiatori.

Art. 35. Prima dell'attuazione del servizio, i concessionari presenteranno all'approvazione della Direzione generale delle poste le tariffe pei viaggiatori e per le merci, in base alle norme determinate dai precedenti articoli 25 e 30. Sarà in facoltà dei concessionari ogni riduzione eccezionale nei prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Ove, per circostanze impreveduto, si rendesse necessaria l'elevazione delle tariffe, i concessionari dovranno formulare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Uguale approvazione sarà necessaria per il passaggio dall'una all'altra categoria delle merci cambiate fra i porti del Regno, e contemplate nell'elenco che fa seguito ai servizi insulari, o per assimilazione di merci non comprese in detto elenco.

CAPITOLO VII. — *Penalità.*

Art. 36. Nel caso di ritardo nelle partenze dai punti estremi, non derivante da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di lire 50 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo, e di lire 100 per ogni ora consecutiva.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse in una località non contemplata nell'itinerario o non prevista dall'articolo 1, i concessionari incorreranno in una multa di lire 1000.

Il ritardo frapposto dai concessionari a surrogare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dall'articolo 15, o ad introdurre nel materiale nautico le migliorie di cui al successivo articolo 16, sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregiudizio delle facoltà riservate al Governo dall'articolo 16 succitato.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulle quote della sovvenzione, e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione, siccome è detto all'art. 8.

Art. 37. Qualora la partenza fosse differita oltre le ore 24 dai punti estremi, il commissario del Governo, i direttori delle poste e gli agenti diplomatici o consolari all'estero potranno prendere, di concerto colle autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico dei concessionari.

Nel caso di interruzioni ripetute, il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare i concessionari perchè il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere per questo solo motivo pronunziata dal tribunale competente.

Art. 38. Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo potrà fare continuare il servizio a spese e rischio dei concessionari, impiegando i piroscafi ad essi appartenenti o che da essi fossero stati adibiti al servizio.

CAPITOLO VIII. — *Casi di guerra e quarantene.*

Art. 39. In caso di guerra sarà in facoltà del Governo di far continuare o sospendere il servizio ed anche di prendere possesso dei bastimenti. Nel caso di continuazione del servizio, il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.

Nel caso di sospensione del servizio e per tutto il tempo della sospensione, cesserà la sovvenzione.

In tale eventualità, se i piroscafi saranno presi a nolo dal Governo, il prezzo e le condizioni del noleggio verranno di comune accordo fissate, o per mezzo di un Consiglio di arbitri, determinando il valore dei bastimenti da rimborsarsi ai concessionari, ove andassero perduti per fatto di guerra o di esplosione di materiale da guerra, dovendo i rischi di mare rimanere a loro carico.

Qualora poi al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verrà corrisposta, durante la interruzione del servizio, un'equa indennità da fissarsi d'accordo, o per mezzo del giudizio di un Consiglio di arbitri.

Il Consiglio di arbitri summentovato sarà composto di due persone a scelta del Governo e di due altre persone a scelta dei concessionari, le quali insieme ne designeranno una quinta a maggioranza di suffragi, cui sarà devoluta la presidenza.

A parità di voti, la scelta della quinta persona verrà fatta dal presidente del tribunale di commercio della capitale.

Il Consiglio di arbitri giudicherà inappellabilmente.

Art. 40. In caso di contumacia, il Governo, d'accordo coi concessionari, avrà facoltà di sopprimere o diminuire temporaneamente i viaggi, con riduzione del sussidio in ragione delle leghe di minor percorso.

CAPITOLO IX. — *Durata della concessione del servizio.*

Art. 41. Il servizio avrà principio col 1° luglio 1877, e durerà fino al 31 dicembre 1891. S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza della concessione, quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 42. La concessione s'intenderà continuativa di anno in anno, oltre il 31 dicembre 1891, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

CAPITOLO X. — *Pagamento delle sovvenzioni.*

Art. 43. La sovvenzione determinata dalla convenzione verrà corrisposta a rate mensili posticipate.

Nel caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio, sarà considerato siccome compiuto il viaggio incominciato.

CAPITOLO XI. — *Disposizioni diverse.*

Art. 44. I concessionari dovranno nominare un rappresentante a Roma, ove pure avranno il loro domicilio speciale per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 45. I concessionari dovranno presentare annualmente le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci, con indicazione dei prodotti, nonchè una relazione tecnica ed economica dell'esercizio annuale dell'impresa.

Art. 46. I concessionari nella esecuzione dei servizi che loro sono affidati dovranno uniformarsi pienamente al regolamento che sarà emanato dal Ministero della Marina, d'accordo col Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti i concessionari stessi per le loro osservazioni.

Art. 47. I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, se non in virtù di una legge.

Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del Governo, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 48. Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall'articolo precedente, i concessionari saranno non solo tenuti all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato, ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale e continuare il servizio a tutto rischio ed a spese dei concessionari.

Art. 49. Tutte le difficoltà a cui potesse dare luogo l'esecuzione o l'interpretazione di alcune delle clausule del contratto, saranno definite dai tribunali ordinari, salvo quelle di competenza della marina, per le quali sarà arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e quelle altre deferite nei precedenti articoli al Consiglio di arbitri.

Roma, 4 febbraio 1877.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
ZANARDELLI.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

RAFFAELE RUBATTINO

LUIGI BREGANZE, *test.* — FELICE SALIVETTO, *test.*

Visto per copia conforme:
Il Direttore Capo di Divisione
A. CAPECELATRO.

QUADERNO D'ONERI *per un servizio regolare di navigazione a vapore postale e commerciale fra Genova e Singapore.*

CAPITOLO I. — *Definizione ed esecuzione dei servizi.*

Art. 1. Il servizio da eseguirsi con piroscafi dei concessionari contempla un viaggio trimestrale di andata e ritorno a partenze fisse da Genova a Singapore, toccando Livorno, Napoli, Messina, Catania, Porto Said, Suez, Pointe de Galles o Colombo (Ceylan), ed eventualmente Aden e Penang. Oltre il detto servizio sovvenzionato i concessionari dovranno prolungare, senza sussidio, da Singapore a Batavia due dei quattro viaggi annuali di obbligo.

Sarà poi in facoltà dei concessionari di prolungare gli altri due viaggi da Singapore ad altri porti dell'isola di Giava, a Manilla, od a Hong-Kong, senza aumento di sovvenzione, e senza pregiudizio della partenza regolare da Singapore.

Art. 2. Le distanze nautiche fra i diversi punti di approdo rimangono determinate nel modo seguente:

Da Genova a Livorno	Leghe	27
» Livorno a Napoli	»	95
» Napoli a Messina	»	60
» Messina a Catania	»	18
» Catania a Porto Said	»	311
» Porto Said a Suez	»	29
» Suez ad Aden	»	436
» Aden a Pointe de Galles	»	711
» Pointe de Galles a Singapore	»	500

Tanto il Governo quanto i concessionari hanno la facoltà di far rivedere dal Ministero della Marina le distanze di cui sopra:

1° Entro l'anno dalla data da cui ha effetto la presente convenzione;

2° Quando, per mutate condizioni dei porti, le distanze fra gli approdi abbiano subito variazioni.

Le decisioni del Ministero della Marina sono obbligatorie per le due parti, ed avranno effetto nella liquidazione dei servizi riferibili al tempo successivo al semestre in cui fu richiesta la revisione.

Art. 3. Il Governo avrà facoltà di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi, fra i quali quello di Siracusa, tanto nei viaggi di andata, che in quelli di ritorno.

Quando cessassero i servizi della *Peninsulare* nell'Adriatico, il Governo potrà obbligare i concessionari ad alternare le proprie partenze, tanto dal porto di Genova, che da quello di Venezia, o ad aumentare i viaggi.

Per le variazioni superiormente accennate sarà accordato un compenso per lega proporzionale a quello che risulterà dalla sovvenzione che sarà corrisposta per i quattro viaggi, che ora si staccano esclusivamente da Genova.

In tali casi, le distanze nautiche fra i diversi scali saranno determinate dal Ministero della Marina.

Art. 4. Durante la concessione il Governo non potrà sussidiare altri servizi di navigazione in partenza da Genova verso Singapore ed oltre.

Tale interdizione rimane pure stabilita per le partenze da Venezia, quando si verificasse il caso preveduto dal precedente articolo, per cui i concessionari fossero dal Governo obbligati ad assumere eziandio il servizio dell'Adriatico verso l'Indo-Cina, ma non contempla i servizi interni, e non si estende alle altre linee di navigazione internazionale, le quali potranno in ogni tempo toccare gli scali del Regno.

L'interdizione medesima non riguarda i vantaggi che fossero accordati alla marina a vapore non costituenti speciale privilegio.

Art. 5. I giorni di partenza dai punti estremi verranno determinati dalla Direzione generale delle poste, sentiti i concessionari, e potranno essere variati con preavviso di un mese.

Art. 6. I viaggi designati all'articolo 1 e quelli contemplati

eventualmente all'articolo 3 dovranno essere eseguiti con una velocità normale da 9 a 10 nodi all'ora.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanza di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

CAPITOLO II. — *Cauzione.*

Art. 7. A guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, i concessionari dovranno fornire al Governo, nei primi dieci giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, una cauzione di lire centomila in cartelle del Debito Pubblico calcolate al corso di Borsa della capitale del Regno, od in numerario da versarsi nella Cassa dei depositi e prestiti, o mediante oppignorazione per egual somma di uno dei piroscafi, che saranno adibiti a tale navigazione.

L'oppignorazione sarà fatta con regolare atto notarile, costituendo il pegno e nominando il custode di esso a termine di legge.

Il piroscafo dovrà essere assicurato presso Società d'assicurazione accettate dal Governo, per un prezzo che guarentisca l'importo della cauzione. Tale cauzione sarà raddoppiata in uno dei modi suespressi, qualora fossero aumentati i viaggi di cui all'articolo 3, per dotare Venezia di una comunicazione diretta con Singapore.

Art. 8. La cauzione servirà eziandio a rimborsare il Governo dei danni e delle multe inflitte per inadempimento degli obblighi contrattuali, quando il loro ammontare non fosse coperto o non potesse essere trattenuto sulla sovvenzione mensile.

In tal caso, la cauzione dovrà essere immediatamente completata, affinchè si trovi costantemente nel limite stabilito dall'articolo precedente.

CAPITOLO III. — *Sorveglianza del servizio.*

Art. 9. La sorveglianza del servizio spetta alla Direzione generale delle poste.

Essa è rappresentata nei luoghi di approdo:

a) Dai direttori e dai capi degli uffici postali;

b) Dai commissari del Governo designati dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto col Ministero della Marina;

c) Dai consoli italiani residenti nei porti esteri.

L'Amministrazione rivolge gli ordini ai concessionari, od ai loro agenti, sia direttamente, sia per mezzo dei proprii rappresentanti.

L'azione dei commissari del Governo nei porti interni e dei consoli italiani all'estero, che ne esercitano le funzioni, consiste:

a) Nel vigilare allo esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

b) Nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per la esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'art. 46;

c) Nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi, proponendo, ove sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;

d) Nell'indicare le modificazioni che si credesse utile di introdurre nel servizio e nel materiale nautico.

I commissari del Governo nei porti italiani avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza, e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.

CAPITOLO IV. — *Dei piroscafi.*

Art. 10. I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere nazionali e di assoluta proprietà dei concessionari.

I detti piroscafi dovranno inalberare in servizio, oltre la bandiera nazionale, quella postale, secondo le norme che saranno prescritte dal Ministero della Marina, e godranno delle prerogative che sono o potrebbero essere accordate ai battelli postali, tanto in Italia che nei porti esteri, contemplati nel presente quaderno d'oneri.

Art. 11. Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio designato dall'articolo 1 e non mai inferiore a tre, di cui:

Uno della stazatura non inferiore a tonnellate 1200;

Due della stazatura non inferiore a tonnellate 1300.

Detto tonnellaggio sarà determinato secondo le norme del decreto degli 11 marzo 1873.

Nel caso in cui venissero attuati i servizi di cui all'articolo 3, il materiale sarà convenientemente aumentato.

Art. 12. La forza dei piroscafi dovrà essere tale da corrispondere alla velocità normale prescritta dall'articolo 6.

Art. 13. Il materiale nautico contemplato all'art. 11 dovrà essere pronto alla navigazione al 1° luglio 1877. I concessionari si obbligano inoltre a far costruire due altri piroscafi della stazatura non inferiore a tonnellate 1500, secondo il decreto degli 11 marzo 1873, e della velocità normale non minore di 10 nodi all'ora, sul miglior tipo in uso per la navigazione dell'Indo-Cina.

Tale tipo sarà sottoposto all'approvazione della Regia Marina.

Uno dei due piroscafi sarà posto in navigazione entro [illegible] anni dalla data dell'approvazione del contratto; e l'altro nei due anni successivi.

Art. 14. I piroscafi dovranno essere di solida costruzione, muniti di buone macchine secondo gli ultimi sistemi, e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione, ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, nonchè da potere corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati, tanto pel servizio dei viaggiatori, quanto pel trasporto delle merci.

A tale effetto ogni piroscafo dovrà soddisfare alle seguenti essenzialissime condizioni:

a) Possedere lo spazio sufficiente per contenere i viveri, solidi e liquidi, e l'acqua necessaria per l'equipaggio ed i passeggieri, tenuto conto della eventualità di ritardi nella navigazione; il combustibile necessario per compiere la traversata da scalo a scalo, con una riserva eguale per lo meno al quinto di detta provvista;

b) Avere le camere necessarie per gli alloggi dell'equipaggio, ed un numero sufficiente di camere per passeggeri delle due prime classi;

c) Possedere lo spazio sufficiente pel trasporto dei bagagli dell'equipaggio e dei viaggiatori, e delle merci di cui fosse chiesto l'imbarco, senza oltrepassare il tirante di acqua di pieno carico, che sarà determinato dal commissario governativo.

I nuovi piroscafi, di cui al precedente articolo, saranno inoltre costruiti a doppio fondo, per avere nello spazio intermedio il posto per un sufficiente serbatoio d'acqua dolce; dessi dovranno poi avere le istallazioni interne sistemate in modo da rendere agevole, mediante pochi adattamenti, il trasporto di truppe e di cavalli.

Pei piroscafi, infine, di nuova costruzione, dovrà riservarsi pei passeggeri di terza classe apposito locale e munir questo di alcune *cuccette* per coloro che soffrissero il mal di mare.

Alcuni di questi posti dovranno essere riservati alle donne.

Nessun nuovo piroscafo verrà ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una Giunta speciale nominata dal Governo, la quale dovrà attenersi al regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'articolo 46.

Tale Giunta determinerà se i piroscafi corrispondano alle condizioni di velocità e di stazatura richieste dai precedenti articoli.

Art. 15. La Direzione generale delle poste potrà in ogni tempo

ordinare delle visite onde accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalla visita, che alcuno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sovraespresse, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo, ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate dalla Direzione generale delle poste, ferma la responsabilità che l'impresa possa avere incontrata per ritardi od inconvenienti seguiti.

In caso di perdita di un piroscafo, i concessionari dovranno surrogarlo nel termine di un anno.

Durante questo periodo di tempo essi potranno sostituirvi temporaneamente un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio, e come tale accettato dalla Giunta speciale sopraddetta.

Art. 16. Ogni cinque anni, dalla data dell'incominciamento del servizio, ed anche prima, quando se ne verificasse il bisogno, il Governo farà procedere alla visita del materiale, ed avrà facoltà di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso dalla scienza potesse suggerire.

In caso di inadempimento delle modificazioni suggerite, i concessionari incorreranno nelle multe di cui al quarto alinea dell'articolo 36, ed il Governo avrà inoltre facoltà di rescindere il contratto.

Art. 17. Le riparazioni di ogni natura del materiale nautico dovranno essere affidate, durante il tempo della concessione, alle [illegible] meccaniche ed ai cantieri italiani, cui, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza per le nuove costruzioni.

Capitolo V. — *Ricevimento, trasporto, custodia e consegna dei dispacci postali.*

Art. 18. I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, senza limitazione di peso, siano dessi originari od a destino dei Regi Stati, siano originari od a destino degli Stati esteri, compresi i gruppi di numerario concernente il servizio postale, nonchè gli stampati, carte, provviste od altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi (cassette postali, bolgette, bolli, punzoni, martelli, piccoli modelli, piccole macchine, corpi di reato, campioni e simili) e come tale inscritto sui fogli di via.

La gratuità del trasporto dei dispacci è obbligatoria anche per tutte le linee che i concessionari esercitassero spontaneamente senza retribuzione dello Stato, oltre i servizi compresi nel presente quaderno d'oneri.

I concessionari saranno responsabili dei danni resultanti al Governo per perdite o manomissioni di dispacci e degli oggetti ad essi affidati, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 19. I concessionari dovranno destinare su ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, i concessionari saranno in obbligo di assegnare al medesimo, senza corrispettivo, un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto. Quest'impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggieri di 1a classe a metà prezzo della tariffa.

Art. 20. Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a sua disposizione pel servizio dei dispacci la migliore imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.

Ove poi per avaria un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicata nell'itinerario di cui all'articolo 1, per cui si trovasse nella impossibilità di proseguire la corsa, il capitano sarà in obbligo di fare la consegna dei dispacci all'uffizio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari o col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico dei concessionari.

Art. 21. I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli uffici postali al porto, o, in mancanza di questi, dagli uffici sanitari o consolari, dalle capitanerie di porto, o dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi fino al luogo di imbarco.

Essi dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli uffici suddetti, ed agli agenti suindicati.

Il trasporto dei dispacci da terra a bordo, e viceversa, sarà a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie, onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 22. Per la consegna ed il ricevimento dei dispacci, i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dalla Direzione generale delle poste, nello scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilità.

Art. 23. Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, o che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sarà provveduto dall'Amministrazione delle poste, e che dovrà essere consegnata unitamente ai dispacci agli uffizi postali nei luoghi di approdo.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti, sarà punito a norma di dette leggi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati per cura della Direzione generale delle poste, relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Capitolo VI. — *Trasporto dei viaggiatori e delle merci.*

Art. 24. I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi.

Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sarà interamente devoluto ai concessionari.

Nello scopo di facilitare i predetti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Le agenzie stabilite nelle città del Regno ove esistono porti, saranno obbligate ad accettare le merci non eccedenti il peso di 40 chilogrammi, per rimetterle ai piroscafi in partenza.

Le agenzie dei porti di arrivo dovranno alla loro volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto, per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.

I concessionari saranno pure obbligati a stabilire servizi cumulativi fra le diverse linee esercitate da essi o da altre imprese di navigazione italiana, affinchè i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci di qualsiasi natura possano essere trasportati da un punto all'altro, senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.

I concessionari infine dovranno colle norme preindicate attuare servizi cumulativi colle ferrovie italiane, portando viaggiatori, bagagli e merci nel porto che sarà designato dal Governo.

Il detto servizio cumulativo dovrà estendersi eziandio al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra i piroscafi e le stazioni ferroviarie.

Il Governo, sentiti i concessionari, designerà in ciascuno dei porti di approdo del Regno il luogo di sbarco od imbarco, per

modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco ed il comodo imbarco dei viaggiatori e delle merci.

Art. 25. Il *maximum* dei prezzi di passaggio pei viaggiatori, escluso il vitto, fra porto e porto dello Stato, sarà regolato alle condizioni tutte riferibili ai servizi insulari.

Le tariffe pei viaggiatori nel traffico fra i porti italiani e quelli dell'estero e le relative condizioni saranno stabilite in modo che non risultino superiori a quelle adottate dalle Società estere postali che percorrono linee parallele di navigazione.

Tali tariffe saranno preventivamente approvate dall'Amministrazione delle poste.

I viaggiatori dovranno essere trattati a bordo con ogni riguardo, e su ciascun piroscafo sarà tenuto un registro per accogliere i loro reclami.

Un dottore in medicina e chirurgia, che sarà capo della farmacia, sarà imbarcato sui piroscafi, per assistere le persone che cadessero lungo il viaggio ammalate.

Art. 26. I concessionari saranno tenuti a dare passaggio sui loro piroscafi, alla metà del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento, ai missionari italiani e agli impiegati civili, che viaggiano per ragione di servizio.

I concessionari però non saranno obbligati a ricevere un numero di detti passeggieri superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe di ciascun piroscafo. Questa limitazione non è applicabile ai membri del Parlamento.

Art. 27. I concessionari saranno in obbligo di dare passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati da apposite convenzioni coi Ministeri della Guerra e della Marina. Il Governo si obbliga dal canto suo a non affidare ad altre imprese, che non siano quelle incaricate dei servizi interni, i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze eccezionali, riservandosi però la facoltà di valersi, ove credesse, dei bastimenti della Regia marina o di altri presi a nolo.

In mancanza di speciali contratti, i militari che viaggiano a spese dello Stato pagheranno la metà del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, escluso il vitto.

Art. 28. I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe ed a metà del prezzo della tariffa i condannati civili e militari, anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.

In verun caso il numero di essi potrà eccedere i 25 sui battelli di portata superiore a 500 tonnellate, ed i 15 su quelli di minore portata.

Sarà in facoltà dei concessionari di rifiutare, per giustificate circostanze speciali, l'imbarco dei condannati ed alienati, rinviandoli al viaggio successivo.

Gli indigenti ed i marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 (oro) al giorno, compreso il vitto. Le richieste saranno rilasciate dal console od agente del Governo; questi individui non potranno eccedere il numero di dieci per ogni viaggio, senza il consenso dei concessionari.

Art. 29. Gli ispettori centrali e distrettuali delle poste, o gli altri impiegati che ne fanno le veci, avranno diritto, quando trovansi in missione, e sulla semplice presentazione delle credenziali, per i viaggi all'interno, ad un posto gratuito di prima classe, escluso il vitto.

Per i viaggi all'estero occorrerà eziandio una speciale autorizzazione della Direzione generale delle poste.

Art. 30. Le tariffe pel nolo delle merci fra porto e porto dello Stato saranno conformi a quelle pei servizi insulari.

Le tariffe pel nolo delle merci in esportazione dai porti italiani per l'estero non dovranno, compresi i trasbordi, risultare mai superiori a quelle generali e speciali praticate da altre imprese, che esercitano linee di navigazione postale parallele.

Art. 31. Allo scopo poi di assicurare il trasporto delle merci fra i porti italiani e di agevolare l'esportazione da tutti i porti verso quelli esteri, i concessionari dovranno ordinare alle proprie agenzie di telegrafare a quelle del punto di partenza del piroscafo il quantitativo delle merci da imbarcarsi, per le quali dovrà conservarsi posto sufficiente a bordo nella proporzione dei diversi scali della linea.

Art. 32. Il trasporto dei generi di privativa, nonchè di derrate ed oggetti, comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti speciali che potranno essere stipulati tra i concessionari, le diverse Amministrazioni dello Stato, o quelle altre che i determinati servizi le sostituiscono, ed in mancanza di questi speciali contratti, sarà fatta una riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto del materiale da guerra e di quello della marina destinato alle stazioni navali, dei generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali, che saranno stipulate fra i concessionari ed i Ministeri della Guerra e della Marina.

In mancanza di tali accordi, detti trasporti saranno fatti colla riduzione del 40 per cento sui prezzi delle tariffe ordinarie. Qualora il Governo intendesse assumere il servizio dei piccoli pacchi, i concessionari dovranno trasportarli per quelle destinazioni, ove saranno designati speciali agenti del Governo incaricati di riceverli.

Tale trasporto sarà effettuato a metà del prezzo risultante dai diritti postali, ovvero alla metà dei prezzi di tariffa, a scelta del Governo, e per tutti i porti toccati dai piroscafi dei concessionari.

In verun caso però sarà obbligatorio il trasporto di una quantità dei summentovati oggetti superiore alla metà della portata effettiva del bastimento.

Art. 33. Affinchè le persone e gli oggetti indicati agli articoli 26, 27, 28 e 32 possano godere dei vantaggi accordati dagli articoli stessi, occorrerà *che nei porti italiani* ne sia fatta richiesta dai Ministeri o dalle autorità superiori del luogo di partenza, e *nei porti esteri* dai regi agenti diplomatici o consolari del Governo.

È fatta eccezione pei membri del Parlamento, i quali sono muniti di speciali scontrini.

Le facilitazioni concesse pei citati articoli saranno accordate anche su quelle linee non contemplate nel presente quaderno d'oneri, di cui i concessionari avessero o venissero ad avere per proprio conto l'esercizio.

Art. 34. La Direzione generale delle poste determinerà nei porti interni il tempo necessario alle operazioni commerciali, tanto negli scali intermedi che nei punti di partenza delle singole linee.

Le merci dovranno essere disposte in modo da non compromettere il movimento del piroscafo e da non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate ai passeggieri.

Nessun oggetto di trasporto, eccettuate le vetture, i fusti vuoti, gli animali, le frutta, le piante vive e gli altri oggetti che possono deperire se posti sotto coperta, potrà essere collocato sul ponte. Agli animali poi sarà assegnato un posto sicuro e tale da non dare incomodo ai viaggiatori.

Nessun collo di grosso bagaglio potrà essere collocato nelle sale dei viaggiatori.

Art. 35. Prima dell'attuazione del servizio i concessionari presenteranno all'approvazione della Direzione generale delle poste

le tariffe pei viaggiatori e per le merci, in base alle norme determinate dai precedenti articoli 25 e 30.

Sarà in facoltà dei concessionari ogni riduzione eccezionale nei prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Ove per circostanze imprevedute si rendesse necessaria l'elevazione delle tariffe, i concessionari dovranno formulare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Uguale approvazione sarà necessaria pel passaggio dall'una all'altra categoria delle merci cambiate fra i porti del Regno e contemplate nell'elenco che fa seguito ai servizi insulari, o per assimilazione di merci non comprese in detto elenco.

Capitolo VII. — *Penalità.*

Art. 36. Nel caso di ritardo nelle partenze dai punti estremi, non derivante da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di lire 50 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo, e di lire 100 per ogni ora consecutiva.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse in una località non contemplata nello itinerario o non prevista dall'articolo 1, i concessionari incorreranno nella multa di lire 1000.

Il ritardo frapposto dai concessionari a surrogare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione oltre il termine stabilito dall'articolo 15, e ad introdurre nel materiale nautico le migliorie di cui al successivo articolo 16, sarà punito con una multa di lire 100 per ogni giorno, senza pregiudizio delle facoltà riservate al Governo dall'articolo 16 succitato.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente sulle quote della sovvenzione, e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione, siccome è detto all'articolo 8.

Art. 37. Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita, senza causa di forza maggiore, oltre le ore ventiquattro dai punti estremi, il commissario del Governo, i direttori delle poste e gli agenti diplomatici o consolari all'estero potranno prendere, di concerto colle autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare ~~il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le~~ spese che ne risulteranno saranno poste a carico dei concessionari.

Nel caso di interruzioni ripetute, il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare i concessionari perchè il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere per questo solo motivo pronunciata da tribunale competente.

Art. 38. Verificandosi sospensione ed abbandono della navigazione per qualunque causa, che non sia relativa ai casi di guerra, o di contumacie, il Governo potrà far continuare il servizio, a spese e rischio dei concessionari, impiegando i piroscafi ad essi appartenenti, o che dai medesimi fossero stati adibiti al servizio.

Capitolo VIII. — *Caso di guerra e quarantene.*

Art. 39. In caso di guerra, sarà in facoltà del Governo di far continuare o sospendere il servizio, ed anche di prendere possesso dei bastimenti.

Nel caso di continuazione del servizio, il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio, per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.

Nel caso di sospensione del servizio, e per tutto il tempo della sospensione, cesserà la sovvenzione proporzionale per legge.

In tale eventualità, se i piroscafi saranno presi a nolo dal Governo, il prezzo e le condizioni del noleggio verranno fissate di comune accordo o per mezzo di un Consiglio di arbitri, determinando il valore dei bastimenti da rimborsarsi ai concessionari, ove andassero perduti per fatto di guerra o per esplosioni di materiali da guerra, dovendo i rischi di mare o di fuoco rimanere a loro carico.

Qualora poi al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verrà corrisposta, durante l'interruzione del servizio, una equa indennità, da fissarsi d'accordo o per mezzo del giudizio di un Consiglio di arbitri.

Il Consiglio di arbitri summentovato sarà composto di due persone a scelta del Governo e di due altre persone a scelta dei concessionari, le quali insieme ne designeranno una quinta, a maggioranza di suffragi, cui sarà devoluta la presidenza.

A parità di voti, la scelta della quinta persona verrà fatta dal presidente del tribunale di commercio della capitale.

Il Consiglio di arbitri giudicherà inappellabilmente.

Art. 40. In caso di contumacie, il Governo, d'accordo coi concessionari, avrà facoltà di sopprimere o diminuire temporaneamente i viaggi, con riduzione del sussidio in ragione delle leghe di minor percorso.

Capitolo IX. — *Durata della concessione del servizio.*

Art. 41. Il servizio avrà principio col 1° luglio 1877, e durerà fino al 31 dicembre 1891. S'intenderanno compresi nei viaggi d'obbligo quelli incominciati prima della scadenza della concessione, quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 42. La concessione s'intenderà continuativa di anno in anno oltre il 31 dicembre 1891, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Capitolo X. — *Pagamento delle sovvenzioni.*

Art. 43. La sovvenzione determinata dalla convenzione verrà corrisposta a rate mensili posticipate, in base alle leghe effettivamente percorse da Genova a Singapore. È fatta eccezione pel solo caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio, nella quale eventualità sarà considerato siccome compiuto il viaggio incominciato.

Capitolo XI. — *Disposizioni diverse.*

Art. 44. I concessionari dovranno nominare un rappresentante a Roma, dove avranno pure il loro domicilio speciale per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 45. I concessionari dovranno presentare annualmente le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci con indicazione dei prodotti, nonchè una relazione tecnica ed economica dell'esercizio annuale dell'impresa.

Art. 46. I concessionari, nella esecuzione dei servizi che loro sono affidati, dovranno uniformarsi pienamente al regolamento che sarà emanato dal Ministero della Marina, d'accordo col Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti i concessionari stessi per le loro osservazioni.

Art. 47. I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, se non in virtù di una legge. Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del Governo, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 48. Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall'articolo precedente, i concessionari saranno, non solo tenuti all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato, ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio ed a spese dei concessionari.

Art. 49. Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo l'esecuzione e la interpretazione di alcune delle clausule del contratto, saranno definite dai tribunali ordinari, salvo quelle di competenza della marina, per le quali sarà arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e quelle altre deferite nei precedenti articoli al Consiglio di arbitri.

Roma, 4 febbraio 1877.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
ZANARDELLI.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

RAFFAELE RUBATTINO.

LUIGI BREGANZE, *test.* — FELICE SALIVETTO, *test.*

Visto per copia conforme
Il Direttore Capo di Divisione
A. CAPECELATRO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,

DIVISIONE II, SEZIONE IV. —

ELENCO delle dichiarazioni e dei depositi inscritti nel registro di questo Ministero durante il mese di maggio 1877 *zionali in vigore sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.* —

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Articolo 5,

Nº d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
10529	Pezzani cav. Cesare .	La Lega Lombarda - Prima cantica - Il Congresso di Pontida .	Tipogr. Sociale. Crema, 31 marzo 1877
10532	Godefroid Felice . .	Marche triomphale du roi David pour harpe	Calcogr. Ricordi. Milano, 17 marzo 1877
10533	Martucci Giuseppe .	Tristezza. Romanza per pianoforte	Detto, 3 detto
10534	Detto	Ritorno. Romanza per pianoforte	Detto
10535	Detto	Voce del cuore. Pensiero musicale per pianoforte . . .	Detto, 12 detto
10536	Detto	Terza barcarola per pianoforte	Detto
10537	Detto	Dolce ricordo. Terzo notturno per pianoforte	Detto, 16 detto
10538	Detto	Seconda barcarola per pianoforte	Detto
10539	Detto	Secondo notturno per pianoforte	Detto, 22 detto
10540	Detto	Al cader delle foglie. Pensiero musicale per pianoforte . .	Detto
10541	Detto	La caccia. Pensiero caratteristico per pianoforte . . .	Detto
10542	Detto	Seconda fuga a due parti per pianoforte	Detto
10543	Mattei Tito	Patria. Canto dell'emigrato	Detto, 5 detto
10544	Detto	A la chasse. Morceau de salon pour piano	Detto
10545	Detto	Rêve d'une valse. Morceau de salon pour piano . . .	Detto, 26 detto
10546	Dall'Argine Costantino	Nerone. Ballo del coreografo A. Pallerini. Riduzione per pianoforte di M. Saladino.	Detto, 5 e 6 detto
10547	Leybach J.	Quatuor pour istruments à cordes di G. Verdi. Illustration pour piano.	Detto, 17 detto
10548	Rovani Giuseppe . .	Manfredo Palavicino o i francesi e gli sforzeschi. Storia italiana. 2ª edizione.	Tip. Wilmant. Milano, 1877
10549	Re avv. prof. Camillo	Trattato sulla compra e vendita secondo il Codice civile italiano	Tip. Salviucci. Roma, aprile 1877
10550	Clemente vescovo di Pesaro	Metodo da seguirsi nell'insegnamento della dottrina cristiana nella diocesi di Pesaro.	Tip. Federici. Pesaro, 1877
10552	Monaco prof. Achille .	Il vero libro del giovinetto italiano. Opera educativa di avviamento all'arte del comporre, ad uso ecc., ecc.	Tip. del Vaglio. Napoli, 1º febbraio 1877
10553	Soave Carlo	Alessandro II Czar delle Russie. Ritratto fotografico . .	Fotog. Soave. Torino
10554	Regia deputazione di Torino	Miscellanea di storia italiana edita per cura della Regia Deputazione di storia patria. Tomo XVI. Primo della seconda serie.	Tip. Paravia. Torino, 4 maggio 1877
10555	—	Disegno in litografia contenente nel mezzo il ritratto di S. S. Papa Pio IX.	Lit. Cleman. Roma, 1877
10556	M. prof. E.	Descrizione compendiosa dei musei dell'antica scultura greca e romana nel palazzo Vaticano, ecc.	Tip. della Pace. Roma, aprile 1877
10558	Angiolini e Tuminello	Pio IX. Ritratto in fotografia sullo stile del cinquecento . .	Fot Angiolini e Tuminello. Roma, 25 maggio, 1877
10559	Stefanucci Ala Antonio	I misteri umani. Canti filosofici sociali e politici . . .	Tip. alle Terme Diocleziane. Roma, 10 maggio 1877
10560	D'amilla Muller e Augier Emilio	Il secolo che muore. Commedia in cinque atti	—
10561	Bianchi Emilio. . .	Tre pezzi vocali - N. 1. Ti dirò di sì, canzonetta - N. 2. Si va in malora! - N. 3. Una notte d'estate, duettino.	Calcog. Ricordi. Milano, 30 aprile 1877
10562	Jouy e Esmenard . .	Fernando Cortez. Libretto dell'opera. Tragedia lirica in tre atti. Musica di G. Spontini. Versione italiana dal francese di A. Zanardini.	Tipog. Ricordi. Milano, 20 aprile 1877
10563	Diversi	L'arte antica e moderna. Scelta di composizioni per pianoforte. Vol. 1º.	Detto, 23 detto
10564	De Crescenzo C. . .	Valse de concert pour piano	Detto, 30 detto
10565	Detto	Premier soupir. Romance pour piano	Detto
10566	Leybach J.	Heureux présage pour piano ed harmonium	Detto, 6 detto
10567	Detto	Le chant du Pâtre. Caprice brillant pour piano	Detto
10568	Kolling Carlo . . .	Motteggio. Composizione per pianoforte	Detto, 13 detto
10569	Detto	La campanula. Composizione per pianoforte	Detto
10570	Detto	Chi glielo dice? Composizione per pianoforte	Detto
10732	Anonimo	Ricordo cristiano dei giorni natalizi	Tipografia 1877

INDUSTRIA E COMMERCIO

DIRITTI D'AUTORE

per gli effetti delle leggi del 25 *giugno* 1865, *numero* 2337, *e del* 10 *agosto* 1875, *n.* 2652, *e delle Convenzioni interna*
Pubblicazione fatta in conformità dell'art. 6 *della suddetta legge* 10 *agosto* 1875, *n.* 2652.

paragrafo primo della legge 10 agosto 1875, numero 2652.

Nome di chi ha fatta la presentazione	Prefettura presso la quale fu eseguita la presentazione	Data della presentazione	Tassa pagata Lire	*Osservazioni*
Pezzani cav. dott. Cesare	Cremona	9 aprile 1877	10	
Ricordi Tito di Giov., editore	Milano	23 id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Barbini Carlo, editore	Id.	id.	10	
Re avv. Camillo	Roma	25 id.	10	
Federici Gualtiero	Pesaro	28 id.	10	
Monaco Achille	Napoli	4 maggio 1877	10	
Soave Carlo, fotografo	Torino	id.	10	
Regia deputazione di Torino, rappresentata dal deputato segretario barone Ant. Manny	Id.	5 id.	10	
Ghiranti Giacomo	Roma	4 id.	10	
Massi prof. cav. Ercole	Id.	7 id.	10	
Angiolini e Tuminello, fotografi	Id.	id.	10	
Mantegazza e Sperati, editori	Id.	11 id.	10	
Diamilla Muller e Augier Emilio	Firenze	9 id.	10	Art. 4° della legge 10 agosto 1875, n. 2652.
Ricordi Tito di Giovanni, editore	Milano	8 id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Detto	Id.	id.	10	
Loescher Ermanno, editore	Id.	5 id.	10	

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
10733	Verni Antonio pittore	Quadro dipinto ad olio rappresentante Pio IX genuflesso in atto di preghiera di cui è prodotta la fotografia.	Fotogr. E. M. S. Roma, 10 maggio 1877
10734	Marchi cav. Vincenzo	La basilica Eudossiana nell'occasione del giubileo episcopale di S. S. Papa Pio IX. Fotografia.	Fotografia . . . .
10735	Fedi Pio	Monumento dell'indipendenza dedicato ai prodi della provincia di Viterbo, morti nelle patrie battaglie. Fotografia.	Fotogr. Reali. Firenze
10736	Scotton fratelli sacerdoti Jacopo, Andrea e Gottardo	Il sincero cristiano ed i suoi doveri verso Gesù Cristo, la Chiesa e lo Stato per la gran festa del giubileo episcopale del S. Padre Pio IX, 3 giugno 1877.	Tip. S. Giuseppe. Torino, 19 maggio 1877
10737	Erizzo P. F. . . .	Il ritorno. Fiaba medioevale in versi in un atto . . .	Tip. Bacchiglione *Corriere Veneto di Padova*, maggio 1877
10738	Triani avv. Giuseppe e Castelbolognesi avvocato Raffaele	Della liquidazione nei giudizii di graduazione	Tip. Moneti. Modena, 1877
10739	Saluto cav. Francesco	Commenti al Codice di procedura penale per il Regno d'Italia. 2ª edizione. Vol. 1°.	Tip. Bona. Torino, 1877

Dichiarazioni tardive — Articolo 5, paragrafo secondo

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
10530	Morandi Felicita . .	Epistolario. Operetta educativa. 2ª edizione	Tip. Messaggi. Milano, 1869
10531	Detta	Racconti educativi	Detto
10551	Grassi Giuseppe . .	Ugone. Tragedia	Tip. dei Classici Italiani. Milano, 1858
10557	Massi Ercole . . .	Description of the Vatican museum and galleries with a plan. 4ª edizione.	Tipog. Sinimberghi. Roma, gennaio 1877

Dichiarazioni provenienti dall'estero —

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
10528	Rodenberg Giulio . .	Rivista tedesca. Anno terzo, fascicolo 8° - maggio 1877 . .	Tip. Gebrüder Paetel. Berlino, maggio 1877
10571	Strauss Giovanni . .	Ouverture dell'operetta comica « Il principe Matusalem. » Riduzione per pianoforte.	Calcogr. Eberle e Schipeck. Vienna, 12 febbraio 1877
10572	Genee Riccardo . .	La guardia marina. Opera comica in tre atti di F. Zell. Edizione per pianoforte e per canto e pianoforte.	Detto, 3 marzo 1877
10573	Joseffy Raffaele . .	Minuetto di Giuseppe Haydn	Detto, 8 detto
10574	Detto	Danza araba N. 2	Detto, 10 detto
10575	Strauss Giovanni . .	Bionda dev'essere! Nera dev'essere! Complet dall'operetta comica « Il principe Matusalem. »	Detto
10576	Detto	Valzer. Duetto dall'operetta comica « Il principe Matusalem »	Detto
10577	Hopp Giulio. . . .	Danza dei pavoni. Galopp per pianoforte	Detto, 12 detto
10578	Suppé Francesco . .	Valzer dall'operetta « La ricompensa » per una voce con pianoforte.	Detto
10579	Strauss Edoardo . .	Innamorato. Polka francese	Detto, 10 aprile 1877
10580	Detto	Spirito folletto. Polka galopp	Detto, 14 detto
10581	Detto	Leggenda patria. Valzer	Detto
10582	Detto	Parole fuggite. Valzer	Detto
10583	Detto	Ballata. Polka mazurka	Detto
10584	Detto	Lo spazzaneve. Polka francese	Detto, 18 detto
10585	Detto	Con gran coraggio ed animo sereno. Valzer per pianoforte .	Detto

NOME di chi ha fatta la presentazione	Prefettura presso la quale fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	Osservazioni
Lottero Emilio	Roma	16 maggio 1877	10	
Marchi cav. Emilio	Id.	22 id.	10	
Fedi prof. comm. Pio	Firenze	24 id.	10	
Vasco Don Enrico	Torino	20 id.	10	
Erizzo Paolo Francesco	Padova	24 id.	10	
Triani avv. Giuseppe e Castelbolognesi avv. Raffaele	Modena	19 id.	10	
Bocca fratelli, editori	Torino	24 id.	10	

della legge 10 agosto 1875, numero 2652.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Prefettura presso la quale fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	Osservazioni
Marandi Felicita	Milano	23 aprile 1877	10	
Detta	Id.	id.	10	
Grassi legale Giuseppe	Id.	1° maggio 1877	10	
Massi prof. cav. Ercole	Roma	7 id.	10	

Convenzioni internazionali diverse.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Prefettura presso la quale fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	Osservazioni
Loescher Ermanno e C., edittori	Ministero Agric., Ind. e Comm. Roma	5 maggio 1877	»	Convenzione Italo-Germanica 12 maggio 1869.
Cranz Augusto, edit. di Amburgo	Ministero Esteri. Roma	12 febbraio 1877	»	Simile.
Detto	Id.	3 marzo 1877	»	Simile.
Detto	Id.	8 id.	»	Simile.
Detto	Id.	10 id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	12 id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	10 aprile 1877	»	Simile.
Detto	Id.	14 id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	18 id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
10586	Hecker Esualdo	Le cagioni e i sintomi delle malattie sifilitiche. Raccolta di relazioni cliniche.	Tip. Breitkopf e Härtel. Lipsia, 1877
10587	Hegar Alfredo	Della ovariotomia. Raccolta, ecc.	Detto
10588	Liebermeister C.	Sopra il calcolo di probabilità in rapporto alla statistica terapeutica. Raccolta, ecc.	Detto
10589	Olshausen R.	Sopra la ovariotomia. Raccolta, ecc.	Detto
10590	Bohme F.	Allegro molto per pianoforte e violino	Calc. Detto
10591	Cavallo F. N.	Tre canzoni per baritono	Detto
10592	Franke H.	Fürs Hans. Sei pezzi per pianoforte e violino	Detto
10593	Gade Nic.	Zion. Pezzi musicali caratteristici per còro, baritono e orchestra	
10594	Hartmann F. P. E.	Canti della primavera per coro ed orchestra	Detto
10595	Holstein Fr.	Beatrice. Per una voce con orchestra	Detto
10596	Huber H.	Fantasia per pianoforte e violino	Detto
10597	Jadasshon S.	Serenata (N. 3 A dur). Riduzione a 4 mani	Detto
10598	King Oliver A.	Leggenda per pianoforte	Detto
10599	Matthison Hansen G	Ballata per pianoforte dal nordico Mittenkönis Frode Fredegod	Detto
10600	Mendelssohn Bartholdy F.	Sei canzoni per una voce, ridotte per coro d'uomini da Ferd. Flögel.	Detto
10601	Palestrina F. P.	Motetti. 5° fascicolo	Detto
10602	Riemann H.	Cinque pezzi preparatori per pianoforte	Detto
10603	Pours Bertoldo	Suite de pièces pour piano à 4 mains	Detto
10604	Scholtz Erm.	Studi in C moll da Chopin. Riduzione per due pianoforti	Detto
10605	Hallé Ch.	Pensieri della sera. Quattro pezzi per pianoforte	Detto
10606	King Oliver A.	Impromptu per pianoforte	Detto
10607	Detto	Ciclo di cento canzoni per una voce con pianoforte	Detto
10608	Mendelssohn Bartholdy F.	Sinfonia per orchestra. Riduzione per pianoforte a due mani	Detto
10609	Hermann Federico	Tre pezzi dal Lohengrin di Wagner, ridotti per pianoforte e violino.	Detto
10610	Werner Giuseppe	Duetto dal « Tristano e Isolda » di Wagner, ridotto per violoncello e pianoforte.	Detto
10611	Schubert Francesco	Bagatelles. Pezzo staccato per violino e pianoforte	Calcogr. Hofmeister. Lipsia, 1876
10612	Kirchner Teodoro	Album per pianoforte	Detto
10613	Schneider Federico	48 trio per organo riveduti da Schaab, 1° e 2° fascicolo	Detto
10614	Kirchner Teodoro	Capricci per pianoforte. 1ª e 2ª parte	Detto
10615	Piatti Alfredo	Due concerti (D moll) per violoncello con accompagnamento di orchestra e pianoforte.	Detto
10616	Kummer F. A.	Tre duetti originali per due violoncelli per esercizio nelle lezioni della scuola di tenore.	Detto
10617	Behr Fr.	Simpatia, per pianoforte	Calcogr. Forberg. Lipsia, 3 marzo 1877
10618	Detto	Kalibri - Scherzo. Polka per pianoforte	Detto
10619	Detto	Lo spiritello capriccioso per pianoforte	Detto
10620	Detto	Canzone e danze ungheresi per piano a 4 mani	Detto
10621	Bendel Fr.	Otto canzoni per una voce con accompagnamento di pianoforte	Detto
10622	Kiengl Guglielmo	Canzoni d'amore. Otto canzoni per una voce con accompagnamento di pianoforte.	Detto
10623	Krug D.	Biblioteca classica per pianoforte. Boccarini minuetto da un quartetto.	Detto
10624	Löca Giuseppe	Saluto alla patria per pianoforte	Detto
10625	Detto	Foraneve. Mazurka melodia per pianoforte	Detto
10626	Detto	I profumi delle rose per pianoforte	Detto
10627	Kucken Fr.	Duetto per due voci con accompagnamento di pianoforte « Era una volta un vecchione » di H. Heine.	Calc. Senff. Lipsia, 1877
10628	Detto	Terza suonata (H moll) per piano e violone composta da Ant. Rubinstein.	Detto
10629	Rubinstein Antonio	Il demone. Opera fantastica in tre atti. Dal Russo di Alfredo Offermann. Edizione completa per pianoforte con testo.	Detto
10630	Detto	Nerone. Opera in 4 atti dalla poesia francese di Jules Barbier, ridotta per le scene tedesche. Edizione completa per pianof.	Detto
10631	Castrone-Marchesi Matilde	L'arte del canto. Otto gorgheggi per tre voci composte e dedicati alle sue tre figlie Teresa, Stella e Bianca da Matilde Castrone Marchesi.	Detto
10632	Bolch Oscar	Sei pezzi musicali per pianoforte	Calc. Siegel. Lipsia, 19 marzo 1877
10633	Frendenberg Gugl.	Due notturni per pianoforte	Detto
10634	Liehner Enrico	18 pezzi per pianoforte a 4 mani	Detto
10635	Detto	Libro di canzoni. Sei canzoni senza parole per pianoforte	Detto
10636	Detto	Fiori musicali. 12 piccoli esercizi melodici per pianoforte	Detto

NOME di chi ha fatta la presentazione	Prefettura presso la quale fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	Osservazioni
Breitkopf e Härtel, editori.	Ministero Esteri. Roma	25 febbraio 1877	»	Convenzione Italo-Germanica 12 maggio 1869.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	15 marzo 1877	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Detti	Id.	id.	»	Simile.
Hofmeister Federico, editore	Id.	27 febbraio 1877	»	Simile.
Detto	Id.	1 aprile 1877	»	Simile.
Detto	Id.	17 id.	»	Simile.
Detto	Id.	21 id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	26 id.	»	Simile.
Forberg Rob., editore	Id.	3 marzo 1877	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Senff Bartholf, editore	Id.	18 aprile 1877	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	23 id.	»	Simile.
Siegel C. F. W.	Id.	20 marzo 1877	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.
Detto	Id.	id.	»	Simile.

Nº d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
10637	Lichner Enrico . . .	Sette facili pezzi ballabili melodici per pianoforte . . .	Calc. Siegel. Lipsia, 19 marzo 1877
10638	Detto	I fiocchi di neve. Polka per pianoforte	Detto
10639	Raff Gioacchino . .	Due quartetti per pianoforte, violino, viola e violoncello . .	Detto
10640	Detto	Popoli. Ciclo di musica per violino con pianoforte	Detto
10641	Detto	Alla ungherese per violino con orchestra. Partitura d'orchestra	Detto
10642	Detto	La ninna-nanna per violino con orchestra. Partitura per orchestra.	Detto
10643	Wichtl Giorgio . . .	26 studi per violino con uno o due violini ad libitum . .	Detto
10644	Zenger Mass. . . .	Trio per pianoforte, violino e violoncello	Detto
10645	Detto	Marcia solenne a grande orchestra. Edizione per pianoforte a 2 e 4 mani.	Detto
10646	Detto	Tre canzoni per una voce di soprano con accompagnamento di pianoforte.	Detto
10647	Winterberger Aless. .	Tragedia per una voce di basso con accompagnamento di pianoforte.	Detto
10648	Becker C. F. . . .	Esercizi per quelli che principiano a suonare l'organo con speciale riguardo al pedale ed al suo uso. Seconda edizione riveduta e corretta.	Calcogr. Kistner. Lipsia, 24 aprile 1877
10649	Detto	Canzoni sacre senza parole per armonio	Detto
10650	Tuchs Roberto . . .	Cinque canzoni per una voce (tenore) con accompagnamento di pianoforte.	Detto
10651	Reinecke Carlo . . .	Sangersegen per coro di quattro voci maschili	Detto
10652	Rosenhain Giacomo .	Valzer brillante per piano	Detto
10653	Vogt Giovanni . . .	12 esercizi per pianoforte con particolare riguardo alla contemporanea istruzione delle mani.	Detto
10654	Detto	Album per la gioventù. 15 pezzi musicali per pianoforte . .	Detto
10655	Ziemssen prof. dott. Ugo	Manuale di patologia e terapia speciale. 4º vol., 1º fascicolo. Malattie degli apparati respiratori.	Tip. Wogel. Lipsia, 20 settembre 1876
10656	Kussmaul prof. A. .	12º vol. Appendice. I disturbi della lingua	Detto, 31 dicembre 1876
10657	Ziemssen prof. dott. U.	5º vol., 2ª edizione. Malattie degli apparati respiratori . .	Detto, 6 febbraio 1877
10658	Heindelberg prof. W. Erb.	12º vol., 1º fascicolo. 2ª edizione. Malattie del sistema nervoso	Detto, 5 ottobre 1876
10659	Hueter prof. dott. T.	Clinica delle malattie articolari compresa la ortopedia. 1ª parte. 2ª edizione.	Detto
10660	Froltsch prof. dott. A.	L'arte di curare le orecchie con aggiunta l'anatomia dell'orecchia. 6ª edizione.	Detto, 6 febbraio 1877
10661	Schreiner Adolfo . .	Un giorno in montagna per orchestra	Calc. Massute a Francoforte s[O., 26 aprile 1877
10662	Abt Fr.	Quattro canzoni per una voce con piano	Calc. André. Offenbach s[M., aprile 1877
10663	Baermann jun. Carlo .	Esercizi per pianoforte	Detto
10664	Bender Ermanno . .	I giovani clarinettisti. Raccolta di scelti pezzi per due clarinetti	Detto
10665	Holzel Gustavo . .	Annetta nel giardino. Canzone con accompagnamento di piano. Parole italiane di Francesco Ferrari.	Detto
10666	Fleissner Cr. . . .	La serenata per clarinetto B con accompagnamento di pianoforte	Detto
10667	Detto	Elegia per clarinetto B con accompagnamento di pianoforte ed orchestra.	Detto
10668	Gade J.	Il piccolo trombetta. Polka di bravura per cornetta a pistone con orchestra o piano.	Detto
10669	Goltermann Giorgio .	Ballata per violoncello con pianoforte	Detto
10670	Gutmann Fr. . . .	Almanacco-chitarra. Trascrizione di scelte canzoni, ecc., per chitarra. Fasc. 13.	Detto
10671	Detto	Simile. Fasc. 22. N. 29	Detto
10672	Herman Ad. . . .	Le stelle. Melodia per violone e piano. La stiriana, aria popolare.	Detto
10673	Kellner Gug. . . .	Il sogno del pellegrino. Melodia per pianoforte . . .	Detto
10674	Detto	La violetta cangiante. Bluette per pianoforte	Detto
10675	Konewka Martin Giovanna	25 solfeggi e vocalizzi d'una difficoltà progressiva per mezzo soprano.	Detto
10676	Krug D.	Album di canzoni popolari per fanciulli per pianoforte . .	Detto
10677	Lachner Ignazio . .	Sei balli per piano e violino	Detto
10678	Lange Gustavo . .	Centifolie. 100 fantasie per pianoforte	Detto
10679	Detto	Quando penso a te. Meditazione per pianoforte . . .	Detto
10680	Detto	Il sogno di Mary. Melodia per pianoforte	Detto
10681	Detto	In terra e per mare. Polka salon per pianoforte . . .	Detto
10682	Detto	Dolci sogni di gioventù dall'opera di F. Holstein « Gli altipiani. » Trascrizione per pianoforte.	Detto
10683	Popp Guglielmo . .	Istruzione pratica per l'uso del flauto	Detto
10684	Scharwenka Filippo .	Due danze polacche popolari per orchestra	Detto

CAMERANO NATALE gerente — Roma, Tip. EREDI BOTTA.

(Continua)

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
10685	Sieber Ferdinando	Sessanta vocalizzi e solfeggi in relazione alla scuola di canto pratica e teorica con accompagnamento di pianoforte. Dieci vocalizzi e solfeggi per baritono. Idem idem per basso	Calc. André. Offenbach s[M., aprile 1877
10686	Siedentopf C.	Perfezionamento. Dieci soli per violoncello con pianoforte	Detto
10687	Siewert Enrico	Spada d'oro per pianoforte	Detto
10688	Detto	Voci di primavera. Pezzo per pianoforte	Detto
10689	Detto	Dolci pensieri. Pezzo melodico per pianoforte	Detto
10690	Sivori Camillo	Romanza senza parole per violone con pianoforte	Detto
10691	Wichtl G.	Il giovane concertante di sala. Cinque pezzi brillanti e facili per violone con accompagnamento di piano.	Detto
10692	Winkler Carlo	La danza dei marinai. Polka brillante per piano	Detto
10693	Wirth Adamo	Metodo pratico del corno con le necessarie spiegazioni per imparare l'uso del corno semplice e del corno a pistoni.	Detto
10694	Anonimo	Trascrizioni di G. Trede ed altri, di scelte canzoni per pianoforte.	Calc. Röder. Lipsia, maggio 1877
10695	Bendel Francesco	Il sospiro. Valzer-concerto per una voce con accompagnamento di pianoforte o di orchestra.	Detto
10696	Bohm C.	Musica da camera per pianoforte	Detto
10697	Köhler Luigi	Due suonatine per esercizio del pianoforte	Detto
10698	Loesihhorn A.	Paraphrases pour piano	Detto
10699	Detto	Compositions pour piano	Detto
10700	Raff Gioacchino	Ländler. Suite (G moll)	Detto
10701	Taubert Guglielmo	Quattro pezzi per piano	Detto
10702	Beer Mass. Giuseppe	Nove pezzi per pianoforte. 2° fascicolo	Calcogr. Röder. Lipsia, 28 aprile 1877
10703	Detto	Otto esercizi musicali	Detto
10704	Fanke Gustavo	Tre facili suonatine per pianoforte. 3ª raccolta	Detto
10705	Hofmann Enrico	Canzone e danze norvegesi per pianoforte a 4 mani	Detto
10706	Mahlberg K.	Cinque canzoni per una voce con piano	Detto
10707	Stener Roberto	Arietta per pianoforte, ecc.	Detto
10708	Detto	Idillio. Pezzo caratteristico per pianoforte	Detto
10709	Detto	Pezzo caratteristico per pianoforte, ecc.	Detto
10710	Béla Keler	Nella nuova patria. Valzer per pianoforte	Calcogr. Röder. Lipsia, 23 marzo 1877
10711	Detto	Rispettate le donne. Valzer per pianoforte	Detto
10712	Fischel Adolfo	Fantasia per violoncello o violino con accompagn.° di pianoforte	Detto, 20 detto
10713	Gaissert E.	Omaggio. Marcia per pianoforte	Detto, 8 aprile 1877
10714	Geisler Paolo	Una festività per pianoforte	Detto, 20 marzo 1877
10715	Gung'l	Quadriglia. Ballo di Corte per pianoforte	Detto, 6 aprile 1877
10716	Herzberg Antonio	24 preludi per pianoforte	Detto
10717	Kiel Federico	Tre romanze per violino e pianoforte, anche per violino e violoncello con pianoforte.	Detto, 23 marzo 1877
10718	Lange Gustavo	Tre fantasie. Trascr. sopra canzoni ed arie di Mozart per pianof.	Detto, 21 detto
10719	Liebig Giulio	Saluto ad Ems. Marcia per pianoforte	Detto, 8 maggio 1877
10720	Oertling Giulio	Quattro canzoni per tenore o soprano con pianoforte	Detto, 8 aprile 1877
10721	Rubinstein Antonio	Due canzoni per una voce con pianoforte	Detto, 21 marzo 1877
10722	Schönberg Hilmar	Gioia tranquilla. Serenata per pianoforte	Detto, 6 aprile 1877
10723	Detto	In mare. Pezzo caratteristico per pianoforte	Detto
10724	Detto	Caprice élégant pour piano	Detto
10725	Detto	Il sentiero nel bosco. Pezzo caratteristico per pianoforte	Detto
10726	Detto	Il moto dell'onde. Pezzo melodico per pianoforte	Detto, 27 marzo 1877
10727	Detto	Barcarola per pianoforte	Detto, 6 aprile 1877
10728	Semon Felice	Canzoni di fanciulla di Paolo Heyse - Un ciclo di canzoni per una voce profonda o di mezzo e con pianoforte.	Detto
10729	Detto	Valzer tedesco per pianoforte	Detto
10730	Wüerst Riccardo	Ländler per pianoforte	Detto
10731	Canstatt S.	Paese e popolo del Brasile (in tedesco)	Tip. Mittler e Sohn. Berlino. aprile 1877

Depositi di parti di opere in continuazione ai depositi fatti precedentemente — Articolo 22

N° d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
5394	Garrucci P. Raffaele	Storia dell'arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa	Tip. Giacchetti. Prato, 1876 e 1877

Roma, addì 4 giugno 1877.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei Conti:*

Con deliberazioni 21 ottobre 1876:

Maresma Nicola, cassiere dazio consumo, lire 2400.
Avolio, orfane di Giuseppe, lire 340.
Mari Marianna, vedova di Leoni Cesare, lire 434.
Scrinaglia Ernesto, aiutante contabile, indennità lire 2400.
Ammendola Mª Carolina, vedova di Ippolito Antonio, lire 458.
Navarra Diego, guardia forestale, lire 1085.
Cracas Luigi, guardia forestale, indennità lire 800.
Miloni Maria, vedova di Rattu Gaetano, lire 360.
Capelli Elisabetta, vedova di Mazzoleni Emidio, ind. lire 2250.
Asinari Giuseppina, vedova di Valle Giovanni, lire 650.
Pescetti Emilia, vedova di Giuseppe Bini, lire 478 80.
Conti Mª Rosa, vedova di Falco o De Falco Nicola, lire 170.
Fanchini Giovanni, sottobrigadiere doganale di mare, lire 453 60.
Duchoquè Adolfo, conservatore delle ipoteche, lire 7077.
Tridenti dott. Francesco, medico chirurgo, lire 696 60.
Bonomo Francesco, cancelliere, lire 1131.
Morelli Carlo Luigi, cancelliere, indennità lire 1950.
Minio Elena, vedova di Luzzana Matteo, ed orfani, lire 864 19 — Assegno di educazione lire 311 10.
Barone Mª Concetta, vedova di Cammaroto Giuseppe, indennità lire 1200.
Roberti, orfani di Vito Antonio, lire 273 33.

Con deliberazioni 28 ottobre 1876:

Taini Francesco, intendente di finanza, lire 4800.
Rivelli, orfani di Ignazio, lire 551 08.
Falasconi Antonio, caporale, lire 432.
Pozzali Francesco, agente delle imposte dirette, lire 1516.
Orlando Luigi, capo squadra telegrafico, indennità lire 1360.
Ciarla Maria Angela, vedova di Chiodi Vincenzo, lire 155 72.
Palmi Elisabetta, vedova di Bonci Nicola, lire 448.
Borbottoni Giovanna, vedova di Pugi Ferdinando, lire 588.
Amodei o Omodei, orfane di Michele, lire 122 40.
Donato Luigi, guardia di pubblica sicurezza, lire 180.
Ricciardi Maria Margherita orfana di Michele, lire 382 50.
Pelorossi Alessandra, vedova di Palmesi Giulio, lire 86.
Biasini Elisa, vedova di Cortesi Federico, lire 322 33.
Nozzoli Teresa, vedova di Luigi Aspettati, lire 511 59.
Morsucci Anna Maria, vedova di Pietro Vitali, lire 252 84.
Macro Giovanni, tenente, lire 1065.
Ruggiero Pietro, furiere maggiore, lire 725.
Campelli Francesco, tamburino maggiore, lire 690.
Collotti Giuseppa, vedova di Sirchia Francesco, lire 1556.
Poncini Antonio, guardia forestale generale, indennità lire 2683.
Ghezzi Andrea, sottocapo guardiano carcerario, lire 562.
Allocca Giovanni Battista, custode pesatore, indennità lire 535.
Novelli Francesco, pretore, indennità lire 2666.
Rigoni Maria, vedova di Merighetto Antonio, gratificazione lire 284 07 — Orfani, giornaliera provvigione centesimi 25.
Stevano Adelaide, vedova di Benedetto Attasina, lire 619.
Mattirolo Candida, vedova di Mò Edoardo, indennità lire 9333.
Faggionato Luigi, vicecancelliere, lire 810.
Bonino Giacomo, capo guardiano carcerario, lire 737.
De Capitani Maddalena, guardiana carceraria, indennità lire 350.
Martini Maria, vedova di Albini Francesco Antonio, lire 195.
Pulejo Antonino, tenente guardie doganali, lire 1650.
Rossi Pietro, sergente, lire 565.
Barbieri Maria, vedova di Carpi Giovanni Batt., lire 426.
Malfetano Maria Maddalena, vedova di Farina Bartolomeo, lire 133 33.
Betti Giovanni Cesare, brigadiere doganale, lire 480.
De Mascellis Giulia, vedova di Farace Andrea, lire 1133.
Pizzorno David Ernesto, applicato, indennità lire 2200.
Brandinoni Elisabetta, vedª di Paoli Luigi ed orfane, lire 564 37.
Podesti Bonaventura Francesco, professore di pittura, lire 851 40.
De Stefani Ricordano, 2° oboista orchestra di Parma, lire 270 65.
De Santis Agata, vedova di Murcelli Antonio ed orfana, lire 70 95.
Di Lorenzo Anna G., vedova di Pezone Gabriele, lire 188 33.
Nervino Nunziata, orfana di Giuseppe, lire 200.
Dejas Maria Antonietta, orfana di Niccolò, indennità lire 5333.
Gallotta Angela Teresa, vedova di Ruocco Ferdinando, lire 182.
De Conciliis Maria Mª, vedova di Porcelli Antonio, lire 212 50.
Ubaldini Luigia, vedova di Meschini Francesco, lire 433.
Tedesco Matteo, appuntato nei RR. carabinieri, lire 475.
Miraglia Marianna, vedova di De Falco Nicola, lire 155.
Vialardi di Verrone, orfani di Augusto, lire 2566 66.
Bianchetti Luigia, vedova di Sinibaldi Ludovico, lire 560.
Castellari Antonio, tenente, lire 1275.
Pecoraro Gaetano, furiere, lire 534.
Sterpi Maria Francesca, vedova di Festa Ludovico, lire 241 66.
Lassò Maria Luigia Carolina, ved. di Ayrino Francesco, lire 500.
Morelli Giuseppe, preside di liceo, indennità lire 3583.
Pecoraro Anna Maria Geltrude, vedova di Calabria Luigi, lire 416 66.
Costantini Domenico, appuntato nei RR. carabinieri, lire 475.
Donà Giovanni, pretore, lire 1333.
Plutino Anna, vedova di Morisani Domenico, lire 595.
De Bianchi Maria Maddalena, orfana di Giuseppe, lire 255.
Monteleone Paolo, tenente, lire 1200.
Scarpa Maria Michela, vedova di De Leo Ferdinando, lire 290.
Sarti Antonio, professore architetto, lire 1354 50.
Baglioni Massimina, vedova di Caselli Adriano ed orfani, lire 548 e centesimi 25.
Bonacci Giovanni, guardia di pubblica sicurezza, lire 180.
Magro Silvia, vedova di Brunone Davide, indennità lire 999.
Compagno Angela, vedova di Alvigni Massimiliano, lire 500.

Con deliberazione 4 novembre 1876:

Perrotti Carlo, aiutante postale, lire 1920.
Peretti Maria Carolina, vedova di Cavazzi Domenico ed orfani, lire 309 60.
Rinaldini orfani di Antonio, lire 322 50.
De Paoli Francesca, vedova di Colonna Giacomo, indennità lire 1250.
Garofani Francesco, aiutante postale, indennità lire 1600.
Michielini Antonio, furiere nei veterani, lire 534.
Langiano Michele, sergente nei veterani, lire 510.
Cottignola Bernardo, soldato nei veterani, lire 324.
Merli Regina, operaia nella manifattura dei tabacchi, sussidio centesimi 34 giornalieri.
De Luchi Annunziata, vedova di Principi Lorenzo, lire 150.
Voccola Camillo, sottobrigadiere doganale, lire 585.
Alicò Raimonda, vedova di Anzevino Federico, lire 188 33.
Varriani Giuseppe, commissario militare marittimo, lire 3400.
Picone Maria Antonia, vedova di De Bono Vincenzo, indennità lire 1500.
Franco Maria Teresa, vedova di Padovan o Padoanello Lorenzo, lire 150.
Reali Maria Elvira, vedova di Maranelli Francesco, lire 706.
Pedri Maria Teresa, vedova di Telloli Giuseppe, lire 160.
Arecco Maddalena, vedova Di Drago Carlo Andrea, lire 308.
Pozzi Luigia, vedova di Bianchi Carlo, lire 266.
Ceppaluni Filomena, vedova di Faivano Giovanni, lire 309.
Lombardi Catterina, vedova di Berin Mariano, lire 197.
Bartolini Margherita, vedova di Ajazzi Domenico, lire 588.
Boriani Clementina, vedova di Rossi Ermenegildo ed orfana, lire 63 30.

Santucci Isolina, vedova di Rodda Pompeo, indennità lire 3333.
Torniamenti Angela, vedova di Visonàra Giuseppe, lire 230.
Eredi di Vismara Giuseppe, commesso di questura, lire 691.
Pagani Felice, trombettiere, lire 318.
Agresti Marianna, vedova di Roberti Amilcare, lire 1916 66.
Cavallo Pasquale, sergente nei veterani, lire 522.
Tragotti Silvestro, furiere maggiore id. lire 725.
Ripamonti-Carpano Alberto, controllore del dazio consumo, lire 3000.
Bai Rosa, vedova di Legnani Luigi, lire 259 26 — trimestre funerario lire 194 44.
Mazzotta Giuseppa, vedova di Tardioli Giacomo, lire 188 33.
Ponza Lorenzo, operaio nel polverificio di Fossano, lire 300.
Tranchina Rosalia, vedova di Cirami Gaspare, lire 174.
Alfano Luigi, furiere maggiore, lire 618.
Midolo Sebastiano, marinaro, lire 360.
Tedesco Antonino, secondo nocchiere, lire 545.
Tarena Giovanna Maria Vincenza, vedova di Brun Agostino, lire 766 66.
Lucchese Giovanna, vedova di Marino Giuseppe, lire 480.
Frignani Luigi, computista d'Intendenza, indennità lire 3600.
Callegarini Giuseppe, guardiano di sanità marittima, lire 622.
Soncini Elisa, vedova di Piverelli Pietro, lire 2400.
Denti Federico, sottoprefetto, lire 3014.
Gerlini Marianna, vedova di Baldacelli Gaetano, lire 693.
Consalez Maria Carolina, vedova di Cardinale Giuseppe, indennità lire 4266.
Dominici-Musso Mariano, agente superiore delle imposte, lire 2560.
Belledonne Pietro, capocannoniere, lire 1240.
Oro Vito, consigliere di prefettura, lire 3840.
De Capitanio Maria Maddalena, ved. di Meotti Giuseppe, lire 352.
D'Amore Antonio, operaio nello stabilimento artiglieria, lire 465.
Pieragnoli Ulisse, sergente musicante, lire 335 40.
Gallo Angela Maria Rosa, vedova di Coscia Angelo, lire 196.

Con deliberazione 11 novembre 1876:

Lecce Tommaso, segretario generale nella già Direzione del Censo, lire 3386 25.
Ordazzo Pietro, maggiore, lire 2696 57.
Biolchi Angiola, vedova di Luvati Angelo, lire 256.
Russo, orfane di Pasquale, lire 1147 50.
Salvadego Pietro, archivista nell'Amministrazione provinciale, lire 2228.
Cafarelli Vito Nicola, vicecancelliere, lire 754.
Pozzilli, orfane di Agostino, lire 645.
Greco Francesco, guardia di pubblica sicurezza, lire 180.
Matteucci Petronio, ufficiale d'archivio, indennità lire 1600.
Borghi, orfani di Giovanni, lire 206.
Mauro Pasquale, bidello, lire 727.
Candela Luigi, ragioniere, lire 2096.
Verra Angela, vedova di Arnaud Angelo, indennità lire 816.
Santiani o Santyan y Velasco Carlo, protocollista, gratificazione lire 1260.
Blaco Carolina, orfana di Vito, lire 289.
Milesi Angelo, pretore, indennità lire 2722.
Ambra Francesco, soldato negli invalidi, lire 306.
Osti Rosa, vedova di Basseggio Pietro, provvigione giornaliera cent. 25.
Assuta Maddalena vedova di Frassine Giovanni, lire 432 10.
Echer Anna Maria vedova di De Santis Francesco, lire 1600.
Codino Giovanni, capomaestro nel Corpo R. Equipaggi, lire 1240.
Lardara Girolamo, vedova di Benedetto Pietro, lire 180.
Munari Pietro, custode idraulico, lire 648 15.
Di Gaspare Giovanni, sergente, lire 510.
Illì Corrado, caporale nei veterani, lire 367.
Savani Quintino, furiere id., lire 534.
Greco Rosina vedova di Tramutoli Luigi, indennità lire 1624.
Frapiccini Abilio, brigadiere nei RR. carabinieri, lire 575.
Antoni Michele, sergente, lire 510.
Zangheri Lucia, vedova di Boni dott. Cleto, indennità lire 233.
Modaffari Giovanni, appuntato d'artiglieria, lire 300.
Labanca Agostino, appuntato nei RR. carabinieri, lire 475.
Sannino Gelsomina vedova di Scognamiglio Domenico, indennità lire 1733.
Gargano Luigi, capitano nei RR. carabinieri, lire 2250.
Lamberti Carlo, capitano, lire 1266 66.
Franceschi Nicolò ufficiale d'ordine, indennità lire 2666.
Barletti, orfane di Pancrazio, lire 153.
Giordano Francesco, giudice, lire 2426.
Velasco Francesca ved^a di Tringali Francesco, indennità lire 2550.
Sionero o Scionero Antonio, macchinista nelle ferrovie Alta Italia, lire 1685.
Pettiti Anna Margherita, ved^a di Rocca Giovanni, lire 261.
Conti Luisa vedova di Testi Giovanni, lire 777.
Schönneshöffen Clotilde, orfana di Carlo, lire 859 99.
Palanca Luigia, vedova di Ferreri Achille, lire 70 95.
Mannu Salvatore, guardia generale forestale, lire 1120.
Arabia Benedetto, vicecancelliere, lire 960.
Morale Giovanna, vedova di Cannarella Vincenzo, lire 180.
Zambardi Leopoldo, cancelliere, lire 960.
Polidori Giovanni Battista, prefetto, lire 4666.
Vianelli Teresa vedova di Veronese Giovanni, lire 800.
Zimbardi Agnese, orfana di Clemente, lire 170.
Tordone Francesco Paolo, guardafili telegrafico, ind. lire 600.
Ferreri di Pontverre Vittorio, agente delle imposte, lire 2529.
Costanzo o Costanzi Felice, sottocapo guardiano carcerario, lire 583.
Plazzoli Feliciana, vedova di Brij Francesco, lire 388.
Alimondi Maria Luigia, vedova di Bertoli Nicolò, lire 251.
Marongiu Antonio, giudice, lire 2172.
Montesoro Giovanni, avvocato generale di Corte d'appello, lire 4399.
Pagnozzo Giovanni, sergente, lire 415.
Ballor Giuseppe, sergente, lire 565.
Belli Gaetano, tenente colonnello, lire 4000.
Anselmo Luigi, milite a cavallo, lire 180.
Villa Pietro, lavorante militare, lire 312.
Cardin Angela, vedova di Taliani Felice, ed orfani, lire 432 10 — Trimestre funerario lire 324 07 — Assegno d'educazione lire 216.
Angelli Teresina orfana di Candido, lire 315.

Con deliberazioni 18 novembre 1876:

Galvagno Francesco Paolo, ragioniere, lire 4800.
Daidone Maria Anna, vedova di Di Lorenzo Giovanni, lire 933.
Ponzè Enrico, usciere, lire 645.
Borello Maria, vedova di Pellegrini Guglielmo, ed orfani, lire 450.
Lanzoni Lucrezia, vedova di Vallicelli Bartolomeo, indennità lire 2266.
Germano Celestino, capitano, lire 2250.
Tettamanti Antonio, maresciallo d'alloggio nei RR. carabinieri, lire 1080.
Pennino Maria Giuseppa, vedova di Jacono Bartolomeo, lire 100.
Barbano Maria Francesca, vedova di Grillo Carlo Martino, lire 100.
Marandino Vincenzo, commesso telegrafico, lire 1632.
Negro Maria Gaetana, vedova di Biasello Gaetano, ind. lire 2016.
Ferra Angela, vedova di Savi Filippo, lire 935 25.
Peregrini Marta, vedova di Paribelli Lorenzo, lire 864 20.
Fabbri Pietro, furiere, lire 565.

Celle Federico, tenente colonnello, lire 3500.
Grixoni o Grisone Dorotea, vedova di Vottero Pietro, lire 148 33.
Cappellano Anna, ved. di Formica Filippo Antonio, lire 202 50.
Milana Camilla, vedova di Carrega Gioacchino, lire 680.
De Nigris Antonia, orfana di Luigi, lire 255.
Tedeschi Augusto, commesso nel Monte di Pietà di Roma, lire 616 36.
Patti Nicolina, vedova di Giacalone Ignazio, lire 120 70.
Pavesio Luciano, agente delle imposte, lire 2100.
Cremonese Antonio, appuntato di pubblica sicurezza, lire 213.
Cascini Maria Emilia, vedova di Gubitosi Vincenzo, lire 212 50.
Todaro, orfane di Orazio, lire 170.
Cajolo Fusera Giovanni, guardastazione, indennità lire 910.
Combi Francesco, riscontro nel dazio consumo, lire 667 57.
Mazzolini Antonia, vedova di Natali Francesco, lire 384.
Pastore Giacomo Giuseppe, guardia di pubbl. sicurezza, lire 204.
Borroni Cesare, prefetto, lire 5736.
Perconte Vincenza, ved. di Giuliano Gaetano, indenn. lire 1400.
Pedevilla Giuseppe, giudice, lire 2223.
Altomare Antonio, guardiano carcerario, indennità lire 1187.
Dovera Girolamo, sottocapo deposito presso le ferrovie Alta Italia, lire 1643.
Cerboni Augusta, vedova di Scaravelli Luigi, indennità lire 3110.
Cremonini Anna Maria Giuliana, vedova di Cazzani Francesco, indennità lire 240.
Rueff Angiolo Gio. Battista, orfano di Angiolo, lire 290.
Pagan Elena, vedova di Zenere Giovanni, provvigione giornaliera cent. 25.
Esposito Maria Carolina, vedova di Guerra Giuseppe, lire 510.
D'Ambrosio Ottavia, orfana di Vincenzo, lire 510.

Con deliberazione 25 novembre 1876:

Bosi Carlo, prefetto, lire 4950.
Mangiò Serafina, vedova di Guccione Salvatore, lire 1080.
Andreucci Lodovico, intendente di finanza, lire 4688.
Guadagno Maria Concetta, ved. di Toscano Gio. Battista, lire 281.
Ricevuti Luigi, commesso, lire 1344.
Spezioli Blandina, ved[a] di Costaroli Gustavo ed orfano, lire 399.
Della Mura Francesco, ufficiale alle scritture nelle Dogane, lire 1200.
Dal Lago o Dallago o Dall'Ago o Dell'Ago Pietro, sottocapo guardiano carcerario, lire 650.
Cerù Lodovico, ricevitore demaniale, lire 2959.
Lucignano Maria Clementina, ved[a] di Majorino Gaetano, lire 310.
Fortunati Carlo, assistente nel Dazio consumo, ind. lire 1360.
Piovano Maria Angela Anna, moglie di Elerico Gioacchino, lire 794.
Picchioni, orfane di Domenico, indennità lire 720.
Capodieci Rita, vedova di Beretta Luigi, lire 462.
Moroni Marianna, vedova di Zenoni Antonio, indennità lire 2291.
Gennari Gaspare, controllore del Dazio consumo, lire 1508.
Vegezzi Antonietta, vedova di Pirinoli Carlo, ind. lire 2745.
Mura Giovanni Efisio, usciere, lire 768.
Valente Francesca, vedova di Pulejo Giuseppe, ind. lire 5333.
Pizzichi Lucia, vedova di Gramaglia Ugo, ind. lire 1000.
Medico Giuseppe, capoguardia forestale, lire 800.
Zembi Andrea, marinaro, indennità lire 500.
Bonanomi Eglesina, vedova di Lamberti Cesare, lire 526.
Moirano Luigi, direttore nell'Amministrazione delle carceri, indennità lire 4749.
Maero Giuseppe, computista, lire 1685.
Scotti Paola, vedova di Dulbecco Bartolomeo, lire 50.
Sabbatino Sabatina Antonia Rosolina, vedova di Rizzuto Pietro, lire 241 66.
Giussani Gaetano, capitano (assegno di revocazione), lire 950.
Fabbio Giovanni Battista, capo cannoniere, lire 1240.
Filippini Anna Maria, vedova di Bontac Gio. Batt., lire 11 40.
Bancalari Angelo, agente doganale, lire 691.
Solari Battista, secondo nocchiere nel corpo Reali Equipaggi, lire 725.
Quaranta Antonio, sottobrigadiere doganale, lire 680.
Rodolosi Vincenzo, guardiano di magazzino nella R. marina, indennità lire 816.
Treppini Luigi, tenente nelle guardie doganali, lire 1100.
Camerlingo Vincenzo, brigadiere nei militi a cavallo, lire 250.
Cava Carmela orfana di Giovanni, lire 38 25.
Caballini Francesca, vedova di Vitali Modesto, ed orfana, lire 505 40.
Dante Maria Antonia, vedova di Pierleoni Pasquale, lire 68 80.
Vitali Anna, vedova di Ceccarelli Francesco, ed orfani, lire 595 84.
Gasperini Eufemia, vedova di Banderati Domenico, ed orfana, lire 130 07.
Tappa Alessandro, colonnello, lire 4400.
Celli Lucia figlia di Raffaele, lire 25 50.
Petitti di Roreto Giuseppe, colonnello, lire 4992.
Mascolino Maria Concetta, vedova di Calvano Gaetano, lire 357.
Pinciotti o Pinciotta Rosa, vedova di Tesoriere Giuseppe, lire 60.

Con deliberazione 2 dicembre 1876:

Prato Gaetano, segretario, lire 2112.
Ciancimino Giuseppe, commesso, lire 1260.
Milazzo Salvatore, id., lire 1536.
Chiofalo Biagio, milite a cavallo, lire 204.
Magnani Lidia, vedova di Baluy Giacomo ed orfane, lire 885 68.
Rossi Celeste, vedova di Poce Antonio ed orfani, lire 576.
Salvetti Stella, vedova di Cabrini Alessandro, lire 582 40.
Moratti Angelo, cassiere, lire 2000.
Malingri di Bagnolo Minervina, vedova di Ponza di San Martino Gustavo, lire 1833.
Ponti Giuseppe, portiere telegrafico, indennità lire 700.
Montanari Giovanna, vedova di Baldi Antonio, ind. lire 1350.
Mangialardo Agata, vedova di Nicotra-Corsaro Gaspare, indennità lire 4428.
Macaluso Maria Concetta, vedova di Zito Nunzio, ind. lire 1500.
Tosco Francesco uffiziale alle visite nelle dogane, lire 1680.
Parini Teresa Maria Angela, vedova di Toninelli Francesco, lire 483.
Janigro Concetta, vedova di Palombella Pietro, ind. lire 4888.
Borgarino Giovanni, capo d'ufficio nell'Amministrazione delle poste, lire 1799.
Porcella Efisio, guardia generale forestale, lire 945.
Maglio Antonio Giacomo Francesco, uffiziale doganale, lire 1386.
San Gregorio Alfonso, guardia di pubblica sicurezza, lire 360.
Canepa Augusto, direttore nell'Amministrazione dei Bagni penali, lire 4000.
Valle Giuseppe, furiere maggiore, lire 575.
Mari *alias* Marsiglio Benedetta, ved. di Rubieri Giovanni, lire 215.
Dente Maria Clementina, orfana di Giuseppe, lire 204.
Vitello o Vitiello Maria Lucia, vedova di De Marco Salvatore, lire 68.
Lucatelli, orfane di Luigi, lire 731 12.
Montanari Luigia, vedova di Perago Achille, lire 306 60.
Puggioni Antonio, agente doganale, lire 640.
Barbato Rosa, vedova di Zuccarino Giacomo, lire 155.
Pedrazzi Giuseppe, commissario della polizia estense, lire 99 42.
Colucci Marianna vedova di Consalvo Luigi, lire 333 33.
Cairati Amalia vedova di Bignoli Giovanni, indennità lire 1200.
Paggi Maria Vittoria vedova di Parodi Antonio, lire 100.
Serra, orfane di Luigi, indennità lire 990.

Massaro Tommasina Germana, vedova di De Joannon Generoso, lire 210.
Berta Giuseppina, vedova di Arnaud Giovanni Domenico, lire 100.
De Silvestri Luigia, vedova di Tosi Felice, indennita lire 1518.
Cesari Giuseppe, guardaboschi, lire 576.
Vacca Giuseppe, agente delle imposte, indennità lire 3888.
Russo, orfani di Gennaro, lire 163.
Tirrito Giuseppe, pretore, lire 1745.
Cerignaco Cesare, consigliere di Corte d'appello, lire 3700.
Barbagallo Pittà Francesco, delegato di pubblica sicurezza, indennità lire 1558.
Riccardi Giulietta, vedova di Cobianchi Carlo, indennità lire 5016.
Tedde Giovanni, luogotenente, lire 843 75.
Rovaglia Giuseppa, ved^a di Locatelli Pietro, ed orfani, lire 432 10, assegno d'educazione, lire 216, trimestre funerario, lire 324 e centesimi 07.
Riscossa Clotilde vedova di Galliera Alessandro, lire 288.
Pellas Matteo Demetrio, capitano, lire 1899 98.
Boletti Pietro, sottotenente, lire 500, assegno di rivocazione per 6 anni.

Con deliberazione 6 dicembre 1876:

Masoero Domenica Maria, ved^a di Ramasco Angelo, lire 290.
Cerchi Domenico, guardiano carcerario, lire 581.
Oliveri o Olivieri Pietro, guardiano carcerario, lire, 551.
Di Mauro Gennaro, agente delle imposte dirette, inden. lire 3022.
Masenta Giuseppe, furiere maggiore, lire 545.
Bartolomei o Bartolommei Enrico, brigadiere nei RR. carabinieri, lire 672.
Carcano Maria, vedova di Polatti Emilio, lire 864 20.
Marmo Giovanni, operaio d'arsenale, lire 360.
Sacchetti Pietro, maresciallo d'alloggio, lire 1120.

Con deliberazione 9 dicembre 1876:

Mellone Carlo, ingegnere capo nel Genio civile, lire 2307.
Paoli Emilia, vedova di Pieroni Giuseppe, lire 600.
Piccone Emilio, procuratore del Re, lire 3800.
Roselli Dionisio, giudice, lire 4116.
Morelli Angelo, segretario, lire 2759.
Palumbo Francesco, giudice, lire 2608.
Valbonesi Maddalena, vedova di Ravajoli Livio, lire 385.
Sorelli Giuseppe, delegato di Governo, lire 2352.
Lavalle Sabina, ved^a di Valline Mariano, ed orfani, lire 138 32.
Guscetti Elvira, vedova di Adami Matteo, indennità lire 5833.
Rodante Clementina, vedova di Matarazzo Trombadore Giuseppe, lire 510.
Corso, orfane di Sebastiano, lire 204.
Vandoni Giuseppa, vedova di Bianco Pietro, lire 450.
Nera Giovanni, serviente postale, lire 746.
Mariani Rosa, vedova di Bianchi Pietro, lire 218.
De Cristofari o De Cristofani Anna Antonia Angela, vedova di Ramponi Lorenzo, lire 86.
Astesano o Astesiano Giuseppa, vedova di Viola Giuseppe, lire 133 33.
Chiesa Matteo, capo calzolaio di cavalleria, lire 440 40.
Banderali, orfani di Giovanni, lire 152.
Peyretti Domenico, tenente colonnello, lire 3840.
Martano Maria, vedova di Maggia Serafino, indennità lire 2100.
Labella Margherita, vedova di Corona Raffaele, lire 122 33.
Romersi Adelaide, vedova di Schreiber Antonio, lire 451.
Carati Alessandro, delegato di pubblica sicurezza, ind. lire 3305.
Borea d'Olmo Pia Catterina, ved^a di Spinola Domenico, lire 763.
Broglia Annunziata, vedova di Cotti Antonio, lire 640.
Moscatelli Giuseppe, guardia doganale, lire 540.
Altavilla Maria, vedova di Camassa Vignes Francesco, lire 585.
Gallo Rosa, vedova di Albo Pietro, lire 175.
Valente Antonia, vedova di Organia Francesco, ed orfani, lire 345 68, assegno di educazione lire 171.
Dell'Annunziata Maria Rosa, ved^a di Santoro Pasquale, lire 124.
Bobba Caterina, vedova di Brunero Francesco, lire 150.
Oehl Giuseppe Antonio, professore di liceo, lire 546 16.
Calderini Francesco, ricevitore di registro, lire 4083.
Centemeri Angela, vedova di Riva Angelo, indennità lire 3022.
Giattino Rita, vedova di Laplunetta Giuseppe, lire 51 87.
Jeno Achille, commesso, indennità lire 841.
Bellom Rosa, vedova di Petroli Michele, indennità lire 1500.
Stefanini Maria Domenica, vedova di Ladorini Marco, lire 386 40.
Capezza o Capezzo Giuseppa, vedova di Coco Pasquale, indennità lire 550.
Cuccoli Carolina, vedova di Papis Giovanni, indennità lire 2400.
Giachi Teresa, vedova di Borghesi Antonio, lire 150.
Biondi Alcibiade, sottobrigadiere doganale, lire 221.
Cassina Emilia, vedova di Vigo Agostino, indennità lire 605.
Merichi Lauretana, vedova di Lambertini Raffaele, ind. lire 1125.
Galeanis Caterina, vedova di Biagio Burrò, indennità lire 585.
Amato Giovanni, guardiano carcerario, indennità lire 1155.
Branca Giovanna, vedova di Signorini Augusto, ind. lire 2844.
Cenestrelli Giuseppina, vedova di Gasparini Carlo, lire 800.
Castagna Chiara, vedova di Orlando Giuseppe, lire 960.
Allavena Stefano, giudice, lire 1875.
Tozzetti Alessandro, cassiere, lire 2100.
Pasini Adelaide, vedova di Cerchioli Leopoldo, ind. lire 2666.
De Paola o De Paula Carolina, vedova di Gaeta Luigi, lire 38 25.

Con deliberazione 13 dicembre 1876:

Incannova Maria Rosaria, vedova di Relleri Giuseppe, lire 1033.
Corbelli, orfani di Vitale, lire 309 60.
Camurri Bernardo, sorvegliante di casa di forza, gratificazione lire 360.
Foglia Rosa, vedova di Giarritiello Gennaro, indennità lire 1083.
Cavalletto Alberto, ispettore nel Genio civile, lire 5600.
Scarpa Veronica, vedova di Mason Francesco, lire 290.
Marinoni Elvira, vedova di Olivari Angelo, indennità lire 650.
Dies Annunziata, vedova di Mellico Raffaele, lire 82 50.
Paolacci Luisa, vedova di Barbetti Francesco, lire 240.
Fontanella Cesare, ingegnere nel Genio civile, lire 1810.
Trevisani Filippo Francesco, dottore sanitario, indenn. lire 238.
Veneziano Emilia, vedova di Sergio Antonio, indenn. lire 2016.
Piaggi Maria, vedova di Nardini Carlo, lire 252.
Castellani Luigi, aiutante tecnico, lire 421 23.
Menetto Emilio, orfano di Luigi, provvigione giornaliera cent. 12.
Trombettoni Pacifico, appuntato nei RR. carabinieri, lire 455.
Turina Luigi, capitano, lire 2250.
Miele Angelo, guardia doganale, lire 540.
Rolla Paolo, maresciallo d'alloggio maggiore nei RR. carabinieri, lire 1100.
Ardito Giuditta, vedova di De Luca Angelo, lire 188 33.
Billera Ignazio, marinaro, lire 360.
Coppola Alessandro, marinaro, lire 465.
Veneti Matilde, vedova di Natali Carlo, lire 107 50.
Trigona Lorenzo, appuntato dei militi a cavallo, lire 200.
Gallina o Ciolino Serafina, vedova di Perrotta Diego, lire 292 50.
Verge Eponima, vedova di Carà Lorenzo, lire 1680.
Sebregondi Gioacchino Luigi Francesco Temistocle, impiegato al Monte di Pietà, lire 841 49.

Con deliberazione 16 dicembre 1876:

Rossi Adelaide, vedova di Osti Francesco, ed orfani, lire 233 27.
Ruscone Pietro, consigliere di Corte di cassazione, lire 7200.
Morino Giuseppa, vedova di Zoppis Giovanni, indennità lire 3009.
Marzucchi Lodovico, archivista, lire 1764.
De Saint-Seigne Giovanni, vicesegretario, lire 1451.

Ceci Raffaele, vicecancelliere, lire 1536.
Battaglia Maria, vedova di Sinopoli Antonio, indennità lire 2100.
Tallone Giovanni Stefano, gestore nelle ferrovie, lire 2686.
Petrini Gio. Battista, capitano, lire 2250.
Soldo Giovanni, appuntato nei RR. carabinieri, lire 465.
Raimondi Carlo, maresciallo d'alloggio maggiore nei RR. carabinieri, lire 1100.
Capece Maria, vedova di Fragano Giovanni, lire 150.
Costa Giuseppa, vedova di Falanga Francesco, lire 90.
Valio Maria Carolina, vedova di Picard Clemente, lire 59 50.
Vitolo, orfane di Salvatore, lire 340.
Calisi Rosaria, ved. di Lorenzoni Serafino, ed orfani, lire 146 80.
Baldone Carlo, guardia doganale, lire 540.
Rebagliati Carlo, soldato, lire 300.
Lanzetta Gaetano, capitano, lire 2040.
Mannino Antonio, soldato, lire 300.
Cuniberti Vincenzo, furiere maggiore, lire 575.
Tomè Giosuè, falegname presso lo stabilimento di Agordo, lire 454 41.
Raggi Luciano, soldato, lire 306.
Santello Antonio, soldato, lire 300.
Salvi Caterina, vedova di Rossi Leone, ed orfane, lire 82 01.
Rossello Francesco, tenente, lire 1530.
Spena Antonino, marinaro, lire 360.
Noce Maria Giuseppa, vedova di Riccio Angelo, lire 96 90.
Acquaviva Amalia, orfana di Luigi, lire 170.
Boccacciari Marianna, vedova di Scarpetta Edoardo, lire 566.
Demartini Carolina, vedova di Robert Giovanni, lire 533 32.
Galli Marianna, vedova di Montanari Antonio, lire 192.
Angelino orfani di Carlo, lire 1200.
Lenci Marianna, vedova di Baldi Alfonso, indennità lire 1888.
Gaetti Francesco, orfano di Valeriano, lire 225.
Fantuzzi Luigi, conservatore delle ipoteche, lire 3120.
Cennamo Angiola, vedova di Ferretti Pietro, lire 426.
Arese Giuseppa Isabella, ved^{a} di De Capitani Giovanni, lire 326.
Bazzocchi o Bacciocchi Erminia, orfane di Giovanni, lire 271 32.
Picone Teresa, vedova di Scepi Pietro, lire 110.
Simonetti Felice, applicato nella già Direzione del Catasto di Torino, lire 750.
Sella Luigia, vedova di Zavattari Pietro, indennità lire 1400.
Casaglia Elisabetta, vedova di Giraldi Luigi, lire 700.
Lodi-Tolomei Vinceslao, cassiere, lire 3000.
Falcone Vincenzo, guardafili telegrafico, indennità lire 900.
Manfredi Alessandro, computista, lire 1200.
Marras Raffaele, guardiano carcerario, indennità lire 1000.
Natali Venanzio, appuntato di P. S., lire 600.
Mazzoni Carlotta, vedova di Vannoni Pietro, lire 1886 13.
Guinigi Enrichetta, vedova di Cenami Amadeo, lire 741 16.
Piovano Bernardo, professore di liceo, lire 2178.
Albanese Rosa, vedova di Mizio Giovanni, indennità lire 833.
Canalella Mansueto, vicecancelliere, lire 864.
Gualtieri Antonio, custode idraulico, lire 960.
D'Onofrio Gio. Batt., ragioniere, lire 2606.

Con deliberazione 20 dicembre 1876:

Lo Schiavo, orfane di Gaetano, lire 212 50.
Pesce Maria, vedova di Grego Giovanni, lire 259 26 — Orfani del suddetto, lire 125 — Trimestre funerario, lire 194 44.
Tazzer Gio. Batt., pistaterre nello stabilimento d'Agordo, lire 308 88.
Dall'Acqua Marco Antonio, partitore id., lire 299 97.
Zanin Pietro Antonio, minatore id., lire 299 97.
Overton Anna, vedova di Menotti Celeste, lire 1000.
Massei, orfane di Leonardo, lire 150.
Annunziato Luciano, tenente, lire 1275.
Nori Pietro, brigadiere nei Reali carabinieri, lire 560.
Turba Pietro Clemente, capitano, lire 1533 26.
Micalizzi Angela, vedova di Paoli Michele, lire 150.
Cantoni, orfani di Giovanni Battista, lire 150 66.
Gargiullo Gaetano, caporale nei veterani, lire 388.
Comacchio Teresa, vedova di Spadon Tobia, centesimi 25 provvigione giornaliera.
Ruffoni Carlo, tenente, assegno lire 750.
Anselmi Cesare, guardia campestre, lire 244 53.
Pepe Caterina, vedova di Allevato Nicola, lire 315.
Magnatta Vincenzo, capo guardiano carcerario, lire 742.
Janni Vincenzo, direttore nella R. scuola di marina, lire 2920.
Equizzi, orfane di Agostino, lire 102.
Maffonis Giuseppa, vedova di Spalla Francesco, lire 440.
Falcetti Maria, vedova di Scevola Molesto ed orfana, lire 174 15.
Losenno Ferdinando, primo macchinista nella marina, lire 1100.
Conte Michele, secondo capo cannoniere, lire 725.
Poletti Agostino, brigadiere nei RR. carabinieri, lire 575.
Chitti Ernesto, soldato, lire 300.
Zavoli Vincenzo, appuntato nei RR. carabinieri, lire 546.
Gazza Vincenzo, maresciallo d'alloggio nei Reali carabinieri, lire 1180.
Piccone Pietro, capo di divisione, lire 3849.
Grosso Francesco, segretario, lire 2069.
Fumè Luigi, capo di sezione, lire 2859.
Marchese Lorenza, ved. di Brancucci Angelo, indennità lire 3888.
Garroni Emilia, vedova di Bruno Domenico, lire 845.
Sciore orfani di Giuseppe, lire 360.
Amodio o Amadio Francesca di Paola, vedova di Costanzo Giovanni, lire 326.
Carafa Amalia, vedova di Pescara Giuseppe, lire 364.
Marchini Maria Carmela, vedova di Cecconi Luigi, lire 448.
Nucci Luigi, guardiano carcerario, indennità lire 1437.
Prato Eugenia, vedova di Gastaldi Giuseppe, indennità lire 991.
Sonzogno Giuseppe, giudice, lire 1417.
Pasquali Luigi, ufficiale doganale, lire 1760.

Con deliberazione 23 dicembre 1876:

Parasacchi Elisabetta, vedova di Porta Camillo, lire 1050.
Volpato Rosa, vedova di Rampezzotti Domenico, lire 1174.
Pezzi Raffaele, maresciallo d'alloggio nei RR. carab., lire 910.
Guglielmi Roberto, soprintendente dell'archivio dei contratti in Firenze, lire 2940.
Judica Benedetto, alunno nell'Amministrazione del macino, indennità lire 165.
Spacciante Giovanna, vedova di De Matteis Gaetano, lire 240.
Del Gaudio Maria Assunta, ved. di De Nardelli Antonio, lire 680.
Rossi o Russo Aniello, guardiano carcerario, lire 474.
Ghidini Maria, vedova di Artusi Enrico, lire 400.
Belgramo Gio. Antonio, cancelliere, lire 1125.
Boniscontro, orfani di Vincenzo, indennità lire 1200.
Clerico Maurizio, assistente nelle ferrovie, indennità lire 1650.
Roli Argia, vedova di Ducci Ducio, indennità lire 1300.
Martegana Anna Maria Giuseppa, vedova di Lischetti Giovanni Battista, indennità lire 1333.
Camardella Loreta Olimpia, ved. di Allegra Francesco, lire 97.
Bellagamba Erminia, vedova di Colvara Carlo, lire 863 88.
Scussel Catterina, vedova di Sommariva Batolo, ed orfani, provvigione mensile, lire 7 05.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta.